

N°5 - 2004

Supplemento a

**Servir Centro Astalli**

**N° 07 (Luglio) 2004**

*Per la difesa della dignità delle persone detenute ed ex detenute; per una cultura della pena e della riabilitazione improntate a umanità, diritto, inclusione; per il sostegno solidale dei progetti di vita "dopo e fuori"; per una giustizia capace di guardare oltre il modello retributivo.*

*Il perdono difficile è quello che, prendendo sul serio il tragico dell'azione, punta alla radice degli atti, alla fonte dei conflitti e dei torti che richiedono il perdono. Non si tratta di cancellare un debito su una tabella dei conti, al livello di un bilancio contabile, si tratta di sciogliere dei nodi. In primo luogo c'è il nodo dei conflitti inestricabili, delle controversie insuperabili.*

*[...] Poi c'è il nodo dei danni e dei torti irrimediabili: bisogna allora rompere con la logica infernale della vendetta perpetuata di generazione in generazione. In questo caso il ricorso al perdono fa fronte alla spirale della vittimizzazione, che trasforma le ferite della storia in impietose requisitorie. È qui che il perdono confina con l'oblio attivo: non con l'oblio dei fatti, in realtà incancellabili, ma del loro senso per il presente e il futuro. Accettare il debito non pagato, accettare di essere un debitore insolvente, accettare che ci sia una perdita. Fare sulla colpa stessa il lavoro del lutto. Ammettere che l'oblio di fuga e la persecuzione senza fine dei debitori sono frutto della stessa problematica. Tracciare una linea sottile tra l'amnesia e il debito infinito.*

(Paul Ricoeur)

## **Comitato Scientifico**

Adolfo Ceretti, Luciano Eusebi, Giambattista Legnani, Leonardo Lenzi, Alessandro Margara  
Claudia Mazzucato, Antonietta Pedrinazzi

## **Redazione**

Guido Bertagna s.j., Francesco Borroni  
Antonio Casella, Sergio Segio

## **Segreteria di Redazione**

Guido Chiaretti, Adriana Loaldi  
[www.dignitas.it](http://www.dignitas.it) - [lettori@dignitas.it](mailto:lettori@dignitas.it)

*Pubblicazione a cura della Sesta Opera San Fedele*  
[www.gesuiti.it/sestaopera](http://www.gesuiti.it/sestaopera) - [sestaopera@gesuiti.it](mailto:sestaopera@gesuiti.it)

## **Progetto Grafico**

Tiziano Chiaretti - [www.chiarettitiziano.it](http://www.chiarettitiziano.it)

Supplemento a

## **SERVIR CENTRO ASTALLI**

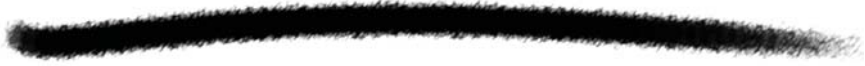
Mensile di Informazione dell'Associazione  
Centro Astalli per l'Assistenza agli Immigrati  
Via degli Astalli 14/a - 00186 Roma - C.C.P. 19870009  
Reg. Tribunale di Roma n. 297 del 9/6/1995

**Direttore Responsabile: Vittoria Prisciandaro**

**Stampa:** Tipografia Sady Francinetti - Milano

Nel rispetto della legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e dei dati personali, la direzione di Dignitas garantisce che le informazioni relative agli abbonati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per l'invio della rivista.

## Sommario



|           |                                                                                                                              |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>4</b>  | <b>EDITORIALE</b>                                                                                                            |    |
|           | - Giancarlo Zappa: la saggezza del cuore - A. Margara                                                                        | 4  |
| <b>6</b>  | <b>TEMI</b>                                                                                                                  |    |
|           | - Origini e pratiche tardo-moderne del controllo penale.<br>Una lettura di David Garland - a cura di A. Ceretti e A. Casella | 6  |
|           | - La santità della famiglia secondo il criminologo - I. M. Betsos                                                            | 17 |
|           | - La tortura è alla pagina web - M. Palma                                                                                    | 26 |
|           | - Non assassinate il mio assassino - G. M. Anderson s.i.                                                                     | 32 |
|           | - Penalità e lavoro.<br>L'esperienza di Agesol guardando al futuro - Don V. Colmegna                                         | 36 |
|           | - Un diritto del lavoro per l'ultimo della fila - P. Ichino                                                                  | 44 |
| <b>51</b> | <b>PIANETA CARCERE</b>                                                                                                       |    |
|           | - Oltre il carcere - G. La Greca                                                                                             | 51 |
| <b>59</b> | <b>INCONTRI</b>                                                                                                              |    |
|           | - Paolo Bolognesi - a cura di G. Bertagna s.i., F. Brunelli,<br>A. Casella, C. Mazzucato                                     | 59 |
| <b>69</b> | <b>...IN GALLERIA</b>                                                                                                        |    |
|           | - «Nessuno tocchi Caino» - T. Chiaretti                                                                                      | 69 |
| <b>72</b> | <b>MEDIAZIONE PENALE</b>                                                                                                     |    |
|           | - Mediazione e teatro: una relazione possibile - F. Cantaluppi                                                               | 72 |
| <b>77</b> | <b>MIGRANTI RISTRETTI</b>                                                                                                    |    |
|           | - Immigrati: dalla paura alla conoscenza - G. Mosconi                                                                        | 77 |

## 81 PAROLE DI GIUSTIZIA

- *La controversia bilaterale (Ri6): un modello biblico di giustizia nella riconciliazione e nel perdono* - P. Bovati s.i.
- «Padre, perdona loro» - P. Stefani

81  
93

## 93 FRAMMENTI

- *Estate 2004 - Settimane di studio biblico*
- *Volontari dentro e fuori. Formazione per operare nel sistema penitenziario milanese.*
- *Rapporto sui diritti globali 2004.*

94  
95  
95

### HANNO COLLABORATO

|                           |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| George M. Anderson s.i.   | Redattore di America. <i>The National Catholic Weekley</i> .                                                                                                                                               |
| Paolo Bolognesi           | Presidente della "Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980". È anche presidente della "Unione tra i familiari delle vittime di tutte le stragi". |
| Pietro Bovati s.i.        | Professore di esegesi dell'Antico Testamento presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma.                                                                                                                |
| Federica Cantaluppi       | Componente dell'Ufficio per la Mediazione di Milano.                                                                                                                                                       |
| Antonio Casella           | Sesta Opera San Fedele di Milano.                                                                                                                                                                          |
| Adolfo Ceretti            | Professore Associato di Criminologia presso l'Università Milano-Bicocca e Coordinatore dell'Ufficio per la Mediazione di Milano.                                                                           |
| Tiziano Chiaretti         | Docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico Statale di Bergamo.                                                                                                                             |
| Don Virginio Colmegna     | Direttore della Caritas Ambrosiana. Presidente di AgeSoL                                                                                                                                                   |
| Pietro Ichino             | Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli studi di Milano.                                                                                                                                 |
| Giuseppe La Greca         | Presidente Aggiunto on. della Corte di Cassazione.                                                                                                                                                         |
| Sandro Margara            | Già Giudice di Sorveglianza di Firenze e Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in pensione dal giugno 2002.                                                                       |
| Isabella Merzagora Betsos | Professore Associato di Criminologia, Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano.                                                                                                               |
| Giuseppe Mosconi          | Professore Associato di Sociologia Giuridica, presso l'Università di Padova.                                                                                                                               |
| Mauro Palma               | Presidente onorario di Antigone. Componente italiano del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.                                                                                                |
| Piero Stefani             | Docente all'Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino a Venezia. È redattore del Regno.                                                                                                                    |



## EDITORIALE

**Giancarlo  
Zappa:  
La  
Saggezza  
Del  
Cuore**

**Alessandro  
Margara\***

**N**ei primi giorni del febbraio scorso è morto, dopo una lunga e dura malattia, Giancarlo Zappa. Se ne è andato con lui un pezzo di storia del cammino travagliato della Riforma penitenziaria. Aveva 73 anni, era magistrato dal 1957, ed era stato magistrato e presidente del tribunale di sorveglianza di Brescia dal 1978 al 1997, anno in cui aveva lasciato il servizio. È significativo che, in quell'occasione, gli venne conferita la carica di Presidente onorario del tribunale di sorveglianza: un modo di rendere permanente la sua presenza in quella funzione. La lunga storia di questa presenza lo ha visto partecipare, generalmente come relatore, ai vari seminari organizzati dal Consiglio superiore della magistratura per i magistrati di sorveglianza, seminari nei quali erano nate le varie proposte, le sue fra le prime, che avrebbero portato alla legge Gozzini. È stato parte essenziale del lavoro che preparò questa legge attraverso un lungo rapporto con il Ministro della Giustizia (che era, per la parte centrale di quel periodo, Martinazzoli), con la Direzione generale della amministrazione penitenziaria (Niccolò Amato e Luigi Daga), nonché con la Commissione giustizia del Senato, nella quale erano presenti e partecipò allo svolgersi del percorso legislativo: Giuliano Vassalli, Domenico Gallo, Raimondo Ricci e, appunto, Mario Gozzini, da cui ha preso il nome la legge nata anche, come ho accennato, dalle indicazioni di Zappa. La sua collaborazione sul piano legislativo, come componente della apposita commissione, continuò nella fase di definizione del testo del nuovo codice di procedura penale, per la parte che riguardava la fase della esecuzione penale, che comprendeva le norme che regolavano e regolano tuttora il procedimento giurisdizionale dinanzi alla magistratura di sorveglianza. Zappa era molto attento a difendere e rilanciare il senso del suo lavoro. Lo fece anche con varie eccezioni di costituzionalità. Posso dire che fu sua la eccezione che determinò l'intervento della Corte Costituzionale, con una sentenza del 1989, sulle condizioni di ammissibilità dei condannati alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Quella sentenza innescò un periodo



Attraverso le parole di Sandro Margara, Dignitas esprime il suo debito nei confronti di Giancarlo Zappa: sono la passione civile, la sapienza cordis, la competenza professionale di persone come Lui ad aver creato le condizioni anche del nostro odierno operare. Il ricordo di un maestro, quindi, che assume per noi valore di editoriale.

"Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce; e tutto quello che fa, prospererà": un'immagine dal Salmo 1:3 che aiuta a congedarsi da un giusto.

di travaglio giurisdizionale e normativo, che si concluse nel 1993, con il significativo allargamento della ammissibilità alla misura: da allora le misure alternative dell'affidamento in prova si sono moltiplicate. Altra sentenza costituzionale, che nasceva anche da una sua iniziativa, fu quella, del 1993, che rese giurisdizionale (cioè, con procedura in contraddittorio fra difesa e pubblico ministero davanti al giudice) la procedura di reclamo nella materia dei permessi di uscita dal carcere ai detenuti. Larga la sua partecipazione alle attività di studio, giuridiche in genere e, in particolar modo, penitenziarie. Autore di varie pubblicazioni, componente di comitati scientifici di riviste, fra cui ricordo la Rassegna penitenziaria e criminologica. Ha curato la pubblicazione del Codice penitenziario e della magistratura di sorveglianza, raccolta sistematica e commento alle leggi, alla giurisprudenza e alle circolari amministrative che interessano la materia. Unica opera del genere in questo settore, ha una larga diffusione, tanto che è giunta alla quarta edizione. Zappa vi valorizzava una esperienza profonda, che aveva sviluppato in ogni settore della esecuzione penale. Seguì sempre il lavoro presso e per l'Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, che accoglieva un numero elevato delle persone sottoposte a quella misura di sicurezza perché prosciolte dai reati per vizio totale di mente. Lo ricordo relatore a un convegno in questa materia che si tenne proprio a Castiglione nel 1985.

Devo parlare, però, anche del suo lavoro giudiziario come magistrato di sorveglianza e come presidente del tribunale di sorveglianza. Era convinto che, come credo voglia la legge penitenziaria, le due attività, di sorveglianza sul carcere e giurisdizionale sui benefici penitenziari, fossero necessariamente legate. La conoscenza del carcere, comprese le insufficienze e i limiti dello stesso, era indispensabile per potere adottare anche le decisioni giurisdizionali. Quella conoscenza dava una spinta che compensava la neutralità che il giudice doveva mantenere e che poteva diventare indifferenza. È emerso da qualche anno il timore dei giudici di sorveglianza di essere troppo coinvolti nel rapporto con il carcere e ne è seguita una loro prudenza a mantenere le distanze dallo stesso: nasce da questo una scarsa presenza in carcere di molti di loro e una scarsa attenzione a quella funzione di sorveglianza sul rispetto della legalità in carcere, che ha dato il nome alla funzione. Zappa era presente in carcere, lo conosceva, pensava che, senza conoscerlo, sarebbe stato un giudice astratto, lontano, un cattivo giudice. Certo, aveva vissuto la nascita del nuovo ordinamento penitenziario, la sua lenta e difficile evoluzione, le sue frenate e le sue avanzate, la sua era stata anche una partecipazione ad una lotta civile, che aveva l'impegno di attuare la Costituzione. Oggi questa vitalità della funzione sembra in ombra, assorbita da una assuefazione istituzionalizzante. Può essere un processo naturale, ma questo non ci consola e non consolerebbe il nostro amico Giancarlo. Può consolare Lui e noi la constatazione che vi sono, comunque, nuovi magistrati di sorveglianza che si sottraggono a questo processo e vogliono e praticano il loro ruolo tutto intero.

La sua concretezza nella visione delle cose e del lavoro che faceva lo spinse a partecipare alla ideazione e alla costituzione della associazione di volontariato "Carcere e territorio". Era il frutto della analisi molto pertinente che la esecuzione della pena, il passaggio attraverso le misure alternative, la effettiva attuazione della finalizzazione riabilitativa voluta dalla Costituzione, avevano bisogno delle risorse sociali del territorio. L'associazione era uno strumento di consapevolezza, di ricerca e di mobilitazione di quelle risorse, di messa a punto di un sistema per farle valere e servire. Zappa vi ha impegnato i suoi ultimi anni. Si può ben dire di Lui che ha tenuto insieme i principi e la concretezza. I principi erano quelli costituzionali della pena, espressi dall'ordinamento penitenziario, e la concretezza era la vita delle persone, in favore delle quali doveva applicare quei principi. Lo ha fatto con quella che chiamerei, credo biblicamente, la saggezza del cuore, che è intelligenza, preparazione, rispetto e altre cose ancora. Se ne trova l'eco nelle parole che hanno voluto scrivere le detenute e i detenuti del carcere di Verzano di Brescia, nell'associarsi al dolore della famiglia per la sua scomparsa: "I ristretti della Casa di reclusione di Verzano, con la presente intendono esprimere il loro dolore ai familiari del loro caro Giancarlo. . . . Siamo certi che il suo ricco patrimonio culturale e umanitario, lasciato dal magistrato e presidente della Associazione "Carcere e territorio", verrà raccolto e continuato dai suoi degni collaboratori".

Si uniscono anche le espressioni della nostra partecipazione affettuosa al dolore dei familiari. Se ne è andato una persona cara e un amico che mancherà a loro e a tutti noi.



# TEMI

**Origini  
E pratiche  
Tardo-moderne  
Del  
Controllo  
Penale.  
Una  
Lettura  
Di  
David Garland\*.**

A cura  
di  
Adolfo Ceretti  
e  
Antonio Casella

## 1. LA DIVERSITÀ DEL PRESENTE.

Le trasformazioni penali che dagli inizi degli anni Settanta del Ventesimo secolo attraversano gli Stati Uniti, ne hanno fatto una società di *carcerazione di massa*: oltre due milioni di persone sono detenute nelle carceri, mentre 3500 condannati attendono nel braccio della morte l'esecuzione della pena capitale cui ogni anno sono sottoposte da 50 a 70 persone.

Questo paesaggio punitivo può sembrare esclusivamente Nord-americano, uno specifico prodotto culturale e politico di scelte come la *tolleranza zero*, la guerra alle droghe, le pene minime obbligatorie, ecc. A Garland pare, piuttosto, che i processi che hanno originato la *cultura del controllo* e lo *stato punitivo* negli Stati Uniti costituiscano una dinamica strutturale i cui caratteri si possono rintracciare anche in altri Paesi sviluppati, a cominciare dal Regno Unito.

Non è certo pensabile che i fattori di rischio e insicurezza, dispiegandosi in contesti differenti, producano culture e pratiche del controllo uguali a quelle radicali e fortemente punitive degli USA. Le risposte di politica criminale, sia da parte di Stati e governi locali, sia da parte della società civile- dalle comunità di quartiere alle famiglie delle vittime, alle aziende, alle singole persone nel loro vissuto quotidiano- assumeranno connotazioni del tutto

---

\* Ascoltando di recente David Garland al convegno "Pena, controllo sociale e modernità. Una riflessione con David Garland", organizzato dall'Università di Milano-Bicocca il 1° marzo 2004, si è pensato di presentare anche su Dignitas le tesi dell'autore di *The Culture of Control*:

proprie, ma non mancheranno, verosimilmente, tendenze comuni all'intera geografia della tarda modernità.

Dopo la seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in molti altri Paesi occidentali, i tassi elevati di criminalità sono divenuti un aspetto normale della vita quotidiana: dalla metà degli anni Sessanta i reati violenti e contro la proprietà, che erano rispettivamente il triplo e il doppio di quelli commessi prima della II Guerra, sono entrati stabilmente nel panorama sociale.

La paura diffusa della criminalità, le nuove abitudini di vita volte a evitare situazioni potenzialmente pericolose, le rappresentazioni culturali e mediatiche del crimine si sono configurati, nel volgere di appena una generazione, come principi organizzatori di una quotidianità sempre più esposta ai *rischi di vittimizzazione*- non diversamente da quanto accade... per i rischi causati dal traffico autostradale. Questa nuova percezione del crimine ha influenzato le politiche governative e le scelte delle agenzie responsabili del controllo della criminalità e della giustizia, rendendo sempre più deboli gli *orientamenti penali assistenziali* e i relativi *assunti correzionalisti*- e sempre più forte il senso di sfiducia nella giustizia penale statuale, giudicata oramai inidonea a garantire *legge e ordine* e a contrastare la criminalità.

In vasti strati dell'opinione pubblica si è sviluppata infatti una crescente insofferenza verso il sistema della giustizia penale, soprattutto nei confronti dei giudici, accusati di infliggere pene non abbastanza severe in risposta alla criminalità.

L'inadeguatezza delle carceri, degli istituti di riabilitazioni minorili, della *probation* e della *parole*, delle tradizionali attività di polizia e dei criteri deterrenti nella commisurazione della pena: tutte queste "convinzioni" hanno contribuito a radicare e popolarizzare lo slogan *Nothing works*, erodendo uno dei miti fondamentali della società moderna, e cioè a dire la capacità dello Stato sovrano di gestire l'ordine e contenere la delinquenza. Detto altrimenti, lo Stato tardo-moderno ha dovuto fare i conti con l'incapacità di soddisfare le aspettative di controllo della criminalità e di protezione del cittadino.



*Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Chicago 2001 (D. Garland, LA CULTURA DEL CONTROLLO. CRIMINE E ORDINE SOCIALE NEL MONDO CONTEMPORANEO, tr. it. A. Ceretti e F. Gibellini, Il Saggiatore, Milano 2004). *In dubbio è rimasta a lungo la forma da dare alla presentazione: sia la recensione che il saggio critico-interpretativo non ci sono sembrate soluzioni convincenti (non ultimo per quel tanto di ingessato che poco si addice ai rapporti con un caro amico). Abbiamo optato allora per una presentazione del pensiero di Garland affidata direttamente alle sue parole: attingendo all'intervento milanese e a una serie di spunti tratti direttamente dal suo ultimo volume, si è cercato di esporre le linee portanti della visione del controllo sociale e delle pratiche di penalità nel mondo tardo-moderno, messa a fuoco dal criminologo scozzese, docente nella New York University, utilizzando per quanto possibile formulazioni dell'autore stesso, senza che gli si possa far carico di alcuna responsabilità per ciò che altri firmano.*

Per descrivere adeguatamente l'evoluzione storica che ha portato all'attuale fase della *penalità*, è necessario non parlare soltanto di "pena", ma anche dei sistemi di prevenzione, degli apparati di polizia, del ruolo dell'immaginario culturale e politico nelle strategie di risposta al crimine. L'analisi, infatti, non può limitarsi agli aspetti più immediati delle decisioni politiche, ma deve aprirsi a un punto di vista a un tempo *storico e strutturalista*, indagando i mutamenti in termini di grandi modelli, in una visione di lunga durata.

Da un approccio così orientato, possono risultare meglio visibili quattro *vertici* che non sarebbero altrettanto evidenti se diversamente accostati.

Un *primo vertice* ha a che fare con la diversità del nostro presente da ciò che trenta anni fa gli studiosi prevedevano sarebbe stato il nostro futuro: formulando delle ipotesi su quale avvenire si stesse preparando per la società americana, nessuno fra i criminologi e i politologi immaginava gli sviluppi che ci hanno consegnato la realtà attuale. Non mi riferisco solo alla carcerazione di massa o alla pena di morte, ma anche ai diritti delle vittime, ai sistemi di sicurezza e di polizia privati, ai cambiamenti nella penalità minorile o alle *Sex offender notification laws*<sup>1</sup>, tutte trasformazioni che hanno segnato gli ultimi tre decenni del Ventesimo secolo, senza che in precedenza se ne presagisse l'irruzione nell'attuale scenario tardo-moderno e la pervasività degli effetti.

Un *secondo vertice*, reso immediatamente manifesto dall'assunzione del punto di vista storico-strutturalista, ha a che fare con gli sviluppi penali cui ho accennato, processi che non sono in alcun modo riconducibili a un'unica matrice causale e a un'unica logica in grado di articolarne una spiegazione compiuta.

Si può cogliere così il retroterra delle radicali trasformazioni degli ultimi decenni: da un lato una *nuova penologia a base attuariale* di gestione del rischio; dall'altro un'ininterrotta centralità di una *penologia arcaica* fondata sulla vendetta.

Detto altrimenti, se da un lato c'è più pena, dall'altro si sono moltiplicati i dispositivi di prevenzione; se da un lato si è affermata una più estesa e severa azione dello Stato per controllare, reprimere e punire la devianza criminosa, dall'altro si registra la diffusione di inedite misure anticrimine iscritte nei luoghi della vita quotidiana.

Un *terzo vertice* è dato dalla realtà condivisa, sotto molti punti di vista, tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Anche se i tassi di incarcerazione sono assai diversi ed è stata abrogata la pena di morte, negli ultimi trenta anni i processi politici e i modelli di controllo hanno evidenziato, nel Regno Unito, non poche somiglianze con gli USA: in entrambi i Paesi - pur differenti per dimensione dei problemi e per architettura politica, legislativa e giuridica - sono andati configurandosi discorsi, strategie, stili di approccio che non mancano di una certa affinità. Queste sia pur relative somiglianze, in tema di controllo del crimine e di *penalità*, inducono a ipotizzare dinamiche di fondo che solcano non solo gli Stati Uniti, ma anche altre realtà del mondo sviluppato.

Un *quarto vertice* riguarda la notevole analogia fra quanto si è verificato nel campo della giustizia penale e del controllo della criminalità, e quanto è acca-

---

<sup>1</sup> Leggi che consentono la massima pubblicizzazione delle informazioni sugli autori di reati sessuali.



duto in quello delle politiche sociali e delle riforme del *welfare*, che hanno prodotto, come è noto, l'abbandono da parte dello Stato di una serie di fasce sociali assistite, e la reazione contro la cosiddetta *cultura della dipendenza*. In ambedue i campi è cresciuta la critica a quelli che gli economisti neoliberisti considerano *incentivi perversi*, una dimensione alla quale sono assegnati sia il sistema *assistenziale* che quello *riabilitativo*. In entrambi i casi si tratterebbe di incentivi intrinsecamente sbagliati, tali da creare più problemi di quanti non ne riescano concretamente a risolvere. In questa prospettiva, il sistema delle responsabilità passa dal governo e dalle istituzioni agli individui come tali, alle persone amministrate, agli utenti chiamati a farsi direttamente carico dell'insieme dei problemi di cui le istituzioni progressivamente si sgravano.

## 2. CONTROLLO DEL CRIMINE E TARDA MODERNITÀ.

Nell'attuale fase tardo moderna, fra le caratteristiche chiave del controllo della criminalità vanno innanzitutto sottolineati il declino dell'idea stessa di *riabilitazione*, la ri-direzione dei sistemi penali in termini di *gestione del rischio*, il sopravvento delle retoriche di una giustizia fortemente connotata in senso *retributivo* ed *espressivo*, il riemergere della centralità delle vittime- molte delle cui istanze hanno contribuito a ridisegnare alcuni gangli della giustizia tradizionale- e l'approccio marcatamente *populista* alla questione penale.

Se per buona parte del Ventesimo secolo le politiche della giustizia penale erano state largamente devolute a *esperti*, criminologi, assistenti sociali, psichiatri, psicologi, statistici, gli ultimi decenni hanno visto la progressiva esautorazione- se non il vero e proprio discredito- di questi gruppi professionali dai loro compiti tradizionali e dai processi decisionali, assunti direttamente dal mondo politico, sempre più pronto ad appellarsi alla *autorità* "della gente" e dell'*opinione pubblica*. Infatti, il ricorso agli esperti è visto oggi negli Stati Uniti non come una soluzione ma come un problema; parallelamente la ricerca e la riflessione criminologica hanno perso parte del loro prestigio e rilievo politico.

È l'*opinione pubblica*, con l'eccitabilità e la plasmabilità dei suoi umori, a rappresentare ormai il punto di partenza delle mosse politiche in tema di controllo penale. Questo processo non ha prodotto una differenziazione tra le diverse posizioni politiche. All'opposto, si registra una sostanziale convergenza tra le proposte dei principali schieramenti politici intorno all'abbandono della vecchia *ortodossia correzionalista*, e al sostegno a politiche penali capaci di rassicurare vasti settori della popolazione, sempre più impauriti e in collera.

La politica, così condizionata, ha imboccato la strada delle risposte *impulsive* e *irriflessive*, spesso prive di riferimento ai problemi reali; rinunciando a intervenire in modo razionale, è tornata ad appellarsi a modalità *espressive*, finalizzate non a un programma coerente e funzionale, ma a esprimere apertamente la rabbia e il senso di oltraggio provocati dal crimine. Una soluzione, per così dire, di *acting out*, il cui senso è ridicibile al solo fatto di reagire, dando l'impressione di aver fatto qualcosa in modo rapido e risolutore. Leggi come *Three strikes and you're out* <sup>2</sup>, quelle sulle droghe, quelle riguardanti le pene minime obbligatorie o



i registri dei pedofili, si inscrivono tutte in questa logica, che persegue la finalità di veicolare messaggi catartici e condannare pubblicamente la criminalità, illudendo la *gente* di essere rassicurata al di là della reale *effettività* degli apparati sanzionatori messi in atto, e della loro efficacia nel prevenire e arginare la recidiva. L'applicazione della pena ha assunto un valore che oltrepassa il mero contrasto della criminalità: è il segno che le autorità hanno il controllo della situazione, che il reato conserva tutta la sua riprovevolezza e che le norme su cui si fonda la vita sociale non perdono di forza e vitalità.

Le due funzioni della pena- la conservazione del sistema e il controllo della criminalità- risultano quindi direttamente correlate, dispiegandosi in rituali che condizionano profondamente i sentimenti della collettività, producendo e organizzando le emozioni in forme simboliche volte a modellare l'*ethos* culturale e le sensibilità individuali, nonché a educare e tranquillizzare i consociati- dei quali occorre in qualche modo governare i sentimenti di impotenza, disordine e insicurezza provocati dalla commissione del reato.

Tutti questi processi sono sottesi da *profonde trasformazioni del pensiero criminologico*: ancora negli anni Settanta i modelli interpretativi erano modulati sulla comprensione delle dinamiche sociali nelle loro conseguenze sul piano criminale.

La criminologia che ha influenzato le politiche penali del periodo postbellico era di fatto fondata sul modello della *deprivazione sociale*: gli individui diventavano delinquenti perché privi di un adeguato retroterra di educazione, di socializzazione familiare, di opportunità lavorative, di contesti relazionali conformi a precisi standard psicologici. La criminalità era generalmente spiegata come un problema legato a soggetti e famiglie deficitari e scarsamente adattati, o come sintomo di bisogni, di ingiustizie sociali, di norme culturali in conflitto con i modelli dominanti. La risposta ai problemi di criminalità era a sua volta edificata sul *trattamento risocializzativo individualizzato*, sul sostegno alle famiglie, sulle riforme sociali e in particolare sull'istruzione, sulla creazione di opportunità lavorative. Il modello della *deprivazione* era quindi coestensivo a forme di intervento alimentate dalla razionalità sociale insita nel *welfare state*.

Oggi si è assai meno sensibili problematiche sociali e alle sue sollecitazioni e si preferisce, piuttosto, concentrarsi sulle scelte relative al controllo: è a partire dagli Settanta che iniziano a diffondersi le *teorie del controllo* che assumono il crimine e la delinquenza non come co-relati alla *deprivazione*, ma all'assenza di *adeguati controlli* sociali e situazionali.

### 3. LE NUOVE CRIMINOLOGIE.

Se nella fase storica precedente il crimine appariva come l'indice di un insufficiente processo di socializzazione e allo Stato erano assegnati compiti di assistenza delle persone svantaggiate dal punto di vista economico, sociale e individuale, le odierne *teorie del controllo* partono invece dal presupposto che i soggetti siano sostanzialmente attratti dalle condotte antisociali e criminali che consentono di perseguire il proprio vantaggio, a meno che non si impongano severe misure di controllo, disciplinamento e divieto, attivate dalla famiglia, dalla comunità e dallo Stato.

Non c'è nessuna particolare motivazione o predisposizione al crimine, nessuna patologia individuale o mancata socializzazione o disfunzione sociale: il "criminale" non è più un soggetto disadattato e scarsamente socializzato, bisognoso di assistenza, ma un soggetto con scarso senso morale, dotato di debo-

li meccanismi interni di controllo, con capacità di calcolo razionale e normale propensione alla ricerca del piacere nelle comuni interazioni della vita sociale ed economica. Questi orientamenti tendono quindi a spiegare la devianza criminosa non quale risultato di un'aberrazione morale ma come un rischio abituale da calcolare o un evento accidentale da evitare.

Un'ottica, quindi, che dà per scontati gli elevati tassi di criminalità e l'idea della *normalità* del crimine: riconoscendo l'inevitabilità dei limiti della giustizia penale statutale nelle sue attività di controllo, si tende a cercare le soluzioni più efficaci nel mondo della vita quotidiana, coinvolgendo direttamente la società civile. Si tratta, in buona sostanza, di individuare le opportunità più ricorrenti di devianza- *beni caldi, punti caldi*- e attraverso forme di controllo situazionali diminuirne la capacità di seduzione e la vulnerabilità, attivando misure disincentivanti che tengano conto che il "criminale" è fondamentalmente un *consumatore* pronto a cogliere delle opportunità. In breve, la sua personalità non può essere mutata, ma si può impedire l'accesso di un soggetto ai beni da lui ambiti. Per farlo è necessario riconfigurare le situazioni potenzialmente criminogene attraverso un gran numero di piccoli aggiustamenti: sostituire, per esempio, il denaro contante con le carte di credito, dotare di dispositivi autobloccanti le automobili, ricorrere all'uso di telecamere a circuito chiuso, coinvolgere i cittadini nella sorveglianza dei loro quartieri, in una sorta di *partnership* preventiva.

Siamo di fronte a una politica che implica il crescente coinvolgimento delle comunità in progetti di gestione autonoma del controllo dei quartieri e che si disimpegna, quindi, dalle imposizioni statuali e dalle ingiunzioni delle agenzie istituzionali specializzate, che un tempo ne detenevano il monopolio.

Il modello criminologico del *reasoning criminal* ritiene la condotta illecita come frutto di un calcolo per conseguire il massimo profitto: la questione criminale non è che un esempio paradigmatico della legge della domanda e dell'offerta, essendo la pena assimilabile a un costo. L'autore di reato si pone come un soggetto razionale che coglie un'opportunità di guadagno; la criminalità, ancor più che un problema sociale, culturale e psicologico, va considerata in funzione dei costi e delle misure sanzionatorie a più alto valore disincentivante.

Nell'ottica delle nuove *criminologie della vita quotidiana* lo spostamento è dall'intervento sull'autore di reato al fatto criminoso, alle opportunità criminali e alle potenzialità criminogenetiche proprie di situazioni in cui, in presenza di obiettivi appetibili, mancano adeguate forme di controllo.

Questi orientamenti criminologici, che *normalizzano* gli autori di reato- interpretati ora come soggetti razionali e opportunisti, non molto diversi, in ultima analisi, dalle loro vittime- convivono con altre letture che si alimentano più che di analisi scientifiche, di immagini, di archetipi, di angosce che amplificano i messaggi ansiogeni dei *media*, i quali, a loro volta, presentano i criminali come soggetti antisociali, pericolosi, estranei e minacciosi, in genere appartenenti a gruppi razziali e culturali *diversi da noi*.

Più che di persone reali si tratta di proiezioni immaginarie che assommano su di loro i rischi e i pericoli dai quali si fa derivare quel senso d'angoscia e d'impotenza che produce una domanda inesauribile di ordine e di risposte forti da parte dell'autorità statutale. L'unica risposta che ha senso dare a questi superpredatori e plurirecidenti, maschi, giovani, appartenenti a minoranze razziali e culturali, provenienti dal sottoproletariato criminale, dalle sottoculture tossicomantiche, da famiglie problematiche, è *neutralizzarli non appena delinquono*- o ancor prima, se possibile-, togliendoli dalla circolazio-

ne e lasciando loro ben scarse possibilità di far valer diritti e aspettative di rispetto morale. Nel panorama odierno ritroviamo quindi una *criminologia del sé*, che assume gli autori di reato come soggetti normali e razionali; e una *criminologia dell'altro*, dell'estraneo pericoloso.

Il primo orientamento considera la delinquenza come un fatto sociale normale; ridimensionando paure e ansie eccessive promuove - in una prospettiva di razionalità economica che impone sempre attenzione al rapporto costi-benefici - plausibili forme di prevenzione disincentivante. Il secondo demonizza il criminale, incrementando paura e risentimento popolare, e si apre all'idea di una penalità più *dura* e *segregante*, *moralista* ed *espressiva*.

Si è venuto in tal modo disegnando un campo della penalità assai complesso, multidimensionale, in cui non c'è semplicemente contrapposizione fra una vecchia e una nuova penologia, o una modernità soppiantata dalla post-modernità; in questo campo si registrano, piuttosto, segni di continuità e discontinuità, strategie e pratiche composite, vecchie e nuove forme di pensiero, in un intreccio in cui non è possibile individuare linee perfettamente definite. Inediti modelli di razionalità irrompono nel contesto esistente, rimodellando il funzionamento e il senso delle strutture, le regole di pensiero e di azione di quanti in esse operano. Non c'è mai un'unica risposta, uno sviluppo necessario, un progresso lineare dal vecchio al nuovo, ma una proliferazione di nuove proposte in un processo sociale e politico di mutamento, selezione, adattamento.

Ovvero: gli approcci anti-correzionalisti, le filosofie della pena, le rinnovate finalità sanzionatorie, le rappresentazioni del crimine e della giustizia emersi negli ultimi decenni, non sono stati il frutto di un'azione pianificata. La grande trasformazione del campo penale assistenziale- con i suoi assunti relativi al reo inteso come soggetto svantaggiato e scarsamente socializzato- si è realizzata, al contrario, attraverso una serie di piccoli passi e aggiustamenti successivi dei quali solo a posteriori è divenuto visibile il disegno effettivo. Molti aspetti importanti nel campo attuale del controllo della criminalità- come il movimento delle vittime, le carceri private, le politiche di polizia comunitaria e di prevenzione a livello locale, la condanna a pene minime obbligatorie per i recidivi e gli autori di reati sessuali- sono comparsi gradualmente, senza alcuna progettualità. Spesso si è trattato di iniziative originariamente promosse a livello locale dalle amministrazioni in collaborazione con realtà non istituzionali, quali le associazioni di cittadini, le aziende, le proprietà immobiliari: una trama resa ancora più fitta dalla proliferazione di pratiche capillari di vigilanza e di polizia, negli spazi di normale fruizione della quotidianità.

C'è da considerare, infine, tutto il vasto campo della *commercializzazione del controllo del crimine*, un'area che negli Stati Uniti ha assunto dimensioni assai rilevanti. È sotto gli occhi di tutti, infatti, l'imponente espansione dell'industria dei dispositivi di sicurezza, delle polizie private, degli investimenti da parte di famiglie, imprese e comunità in impianti di sicurezza e servizi di vigilanza. Sotto ogni punto di vista possiamo parlare di una vera e propria *fortificazione* della vita quotidiana, con imponenti apparati di controllo attorno a edifici e quartieri in cui intere comunità (*gates communities*) scelgono di proteggersi isolandosi.

In tale contesto, la crescita del sistema delle carceri private non può che essere esponenziale- con l'esito di introdurre la presenza di interessi economici e privati in un settore gestito, fin dagli albori della modernità, dalle istituzioni specializzate dello Stato. I processi di privatizzazione e commercializzazione della sfera della giustizia penale sono stati una delle conseguenze dell'affermazione delle ideologie e delle politiche neoliberiste: oggi le agenzie del settore

pubblico che si occupano di carceri, di *probation*, di *parole*, sono riconfigurate su valori e pratiche dell'industria privata, e gli interessi commerciali hanno un ruolo crescente- impensabile appena due decenni fa- nella pratica delle politiche penali.

#### 4. LA RE-INVENZIONE DEL CARCERE.

A partire dagli anni Settanta, l'avvio della metamorfosi del mercato del lavoro ha determinato forme sempre più precarie d'occupazione, con un radicale ridimensionamento dei precedenti *standard* di sicurezza sociale. Questo processo ha interessato non solo i soggetti socialmente più marginali, ma anche vasti strati del ceto medio e dei professionisti. Un effetto della flessibilità della nuova economia è che i progetti di vita siano necessariamente a breve termine.

Un effetto aggiuntivo è una più marcata insicurezza sociale. In quest'area cruciale infatti non vi sono più controlli e regolamentazioni con finalità sociali: si ritiene che tutto debba essere "libero" per non vincolare in alcun modo le esigenze e le strategie imprenditoriali, con le conseguenti ripercussioni sui soggetti posti di fronte a un futuro privo di adeguati sistemi di protezione e di garanzie sia sul posto di lavoro che nel tessuto complessivo della vita sociale.

In seconda battuta va considerato il nuovo panorama familiare che si è venuto via via definendo. In esso rinveniamo una maggiore presenza di donne sposate nei luoghi di lavoro; un aumento del numero dei divorzi e, di conseguenza, la comparsa del genitore unico. Da qui le inevitabili ricadute sul modo di vivere dei più giovani.

In terzo luogo occorre concentrarsi sulle modalità con cui il *modello dell'autostrada e dell'automobile* ha ridefinito il rapporto con la casa, il lavoro, il tempo libero, e come ha modificato le stesse modalità di appartenenza al proprio gruppo di riferimento- con il progressivo allentamento di tutta quella trama di relazioni che vanno dalla famiglia al vicinato, ai colleghi di lavoro, al luogo di origine.

Globalmente, tutto ciò ha prodotto a sua volta **(a)** un'aumentata circolazione di beni di consumo che restano maggiormente esposti al furto perché, in famiglie in cui tutti lavorano, a casa, durante il giorno, non c'è più nessuno; **(b)** il rapido aumento del numero di giovani con più tempo libero che si spostano nelle città; **(c)** la vendita al dettaglio che assume sempre più la forma del *self service*; **(d)** il cambiamento della natura dei rapporti di vicinato, sempre più anonimi.

Complessivamente si può dire che alla diminuzione dei controlli fa da contrappunto l'aumento delle opportunità di delinquere- con forti sollecitazioni soprattutto nei giovani. L'incremento dei fenomeni criminali non può quindi stupire, proprio mentre prende corpo un nuovo *senso comune* e una nuova *percezione culturale* delle loro implicazioni sulle forme della vita individuale e comunitaria. È una vera e propria rivoluzione dell'*ecologia sociale*, che fa da sfondo alla molteplicità di orientamenti criminologici, di pratiche, di agenzie, di retoriche che ridefiniscono il rapporto con il crimine, intersecando le dinamiche prodotte dallo smantellamento del *welfare state*.

Negli ultimi trent'anni il ruolo del carcere- che il sistema penale assistenziale considerava una risorsa estrema, costosa, quanto incapace di riabilitare, da sostituire sempre più con misure alternative- ha assunto una nuova centralità. Negli Stati Uniti, dal 1973 al 1997 il numero delle persone detenute ha avuto *un incremento del 500 per cento*; a questo dato occorre aggiungere l'aumento della frequenza relativa delle condanne a una pena detentiva (rispetto alle condanne a pene non detentive) e un aumento della lunghezza media dei periodi di carce-

razione, proseguito anche quando i tassi di criminalità hanno iniziato ad abbassarsi. In contrasto con il senso comune diffuso nella fase storica precedente, l'assunto dominante della penalità tardo-moderna è che "il carcere funziona", *non più quale strumento rieducativo, ma quale mezzo di neutralizzazione e incapacitazione* in grado di soddisfare le istanze politiche- a forte connotazione populista- di sicurezza pubblica, di severità della condanna, di giusta retribuzione e stigmatizzazione. Il carcere della tarda modernità si pone su un crinale e riesce così a soddisfare molteplici finalità: è difatti allo stesso tempo strumento di retribuzione, di gestione del rischio e delimitazione del pericolo, da applicare innanzitutto nei confronti di quei settori della popolazione che sono esclusi dal mondo del lavoro, dalla famiglia, dal *welfare*, e che sono rappresentati prevalentemente da soggetti maschi, giovani, abitanti nelle aree urbane, appartenenti a minoranze e compromessi con le droghe. La *reinvenzione del carcere* è soprattutto funzionale alla esclusione e alla neutralizzazione di questi gruppi sociali emarginati e di basso status.

Questo orientamento, legato al ***declino dell'ideale riabilitativo***, è forse l'aspetto più significativo del cambiamento nella politica penale degli ultimi trenta anni. I programmi riabilitativi e rieducativi non sono più la finalità attorno alla quale ruotano tutte le altre misure: il loro tramonto è stato il primo elemento a indicare che il modello penale della modernità stava naufragando. Con il venir meno della fede e della fiducia nell'ideale della riabilitazione, per circa un secolo elemento centrale del campo penale e chiave di volta di pratiche e ideologie che si confermavano reciprocamente, l'intera trama di assunti, valori e pratiche sui quali la penalità moderna era stata costruita ha iniziato a disgregarsi. Negli Stati Uniti, l'orizzonte delle pratiche punitive si è lentamente ma progressivamente esteso a forme di umiliazione pubblica che per decenni erano state considerate obsolete ed eccessivamente avvilenti- quali la reintroduzione dell'obbligo di indossare la divisa a strisce o di lavorare incatenati, o le nuove leggi sulla diffusione pubblica dei dati personali degli autori di reati sessuali.

La reinvenzione del carcere si inserisce in un ampio spettro di mutamenti nella penalità tardo-moderna che non hanno comportato però la metamorfosi delle forme istituzionali. In altre parole, non vi è stato un processo di demolizione e ricostruzione come era accaduto un secolo fa con la creazione di nuove istituzioni, quali i Tribunali per i minorenni, la *probation*, l'individualizzazione delle pene. L'architettura istituzionale della penalità moderna e l'apparato statuale della giustizia restano fondamentalmente ciò che erano: ciò che è cambiato è la funzione strategica e il significato sociale che ne esprimono le caratteristiche di fondo.

La *libertà vigilata* e il *rilascio sulla parola*, per esempio, hanno abbandonato il loro orientamento socio-assistenziale per assumere una nuova configurazione di controllo e di monitoraggio del rischio. L'imponente programma di costruzioni di nuove carceri, l'inversione della tendenza a comminare sanzioni pecuniarie e misure alternative, la maggiore severità delle condanne con il significativo aumento del tempo medio di permanenza in carcere, l'estensione delle pene detentive a un numero maggiore di reati, la notevole crescita della probabilità di revoca della *parole*, la maggiore frequenza delle esecuzioni capitali tornate negli Stati Uniti ai livelli degli anni cinquanta: tutti questi cambiamenti- che hanno inciso sul numero dei detenuti, sulle dimensioni dell'industria carceraria, sulla composizione razziale della popolazione penitenziaria, sul significato politico e culturale della pena- hanno costituito piuttosto un uso inedito di misure tradizionali che nuove forme istituzionali e dell'apparato sanzionatorio.

Questa generale riduzione di aspettative e l'abbandono di finalità sociali hanno dunque ridisegnato il significato della detenzione e della *probation*, assunte e rappresentate quali misure di punizione e controllo neutralizzante, e non più quali strumenti risocializzativi. Si tratta di fenomeni che si danno in un nuovo orizzonte di commisurazione delle pene, caratterizzato da *pene minime obbligatorie* e dal principio di *meritevolezza*: la commisurazione si riduce a una semplice applicazione di *tariffari predeterminati*, perdendo gran parte del suo precedente scopo sociale di incidere sulla criminalità attraverso il ricorso a pene individualizzate.

## 5. IL RITORNO DELLE VITTIME.

La sempre più alta temperatura emotiva dell'opinione pubblica ha propiziato il *ritorno della vittima* al centro dell'attenzione delle politiche della giustizia penale. Nel sistema penale assistenziale la vittima era difficilmente protagonista, se non quale privato cittadino che richiedeva l'intervento dello Stato, e i suoi interessi erano compresi fra quelli collettivi. Tutto ciò ora è mutato. Gli interessi e i sentimenti delle vittime- reali o potenziali- e delle loro famiglie, lo stereotipo stesso della vittima, sono ora continuamente invocati a sostegno di una dura penalità neutralizzante. Negli Stati Uniti, gli uomini politici tengono conferenze stampa per annunciare l'introduzione di condanne a pene minime obbligatorie, accompagnati dai familiari delle vittime di reati. Le leggi approvate prendono il nome delle vittime: Megan's Law; Jenna's Law, Brady Bill. Nel Regno Unito una "Carta delle vittime" è stata votata con il sostegno sia del *Partito laburista* che del *Partito conservatore*.

L'imperativo politico vigente è che le vittime devono essere protette e garantite, le loro voci ascoltate, la loro memoria onorata, la loro sofferenza e la loro rabbia espresse. Nello stesso tempo la tutela dei diritti del reo è considerata una mancanza di rispetto per le vittime. Siamo di fronte a un gioco politico a somma zero, evidentemente, in cui l'attenzione verso gli autori di reato significa necessariamente la sconfitta della vittima, e stare dalla parte delle vittime significa automaticamente essere inflessibili con gli autori di reato.

La figura simbolica della vittima ha acquisito una vita propria e gioca ormai un ruolo cruciale nel dibattito politico. Spesso, questa figura simbolica ha poco a che fare con le rivendicazioni avanzate dalle associazioni delle vittime, o dalle opinioni espresse all'atto di costituirsi come vittime. La vittima è divenuta un soggetto rappresentativo di un'esperienza considerata condivisibile e collettiva più che strettamente individuale e atipica. Parlare per conto delle vittime significa, nelle società ad alti tassi di criminalità, parlare in nome di tutti, ricordare che "poteva capitare a te"; il concetto di vittima - con questa forte caratterizzazione simbolica - acquista un nuovo valore culturale contribuendo a ridefinire le strategie del controllo e le linee di un sistema sanzionatorio sempre più denso di elementi simbolici, espressivi e comunicativi. Oggi la punizione espressiva, capace di veicolare la paura e lo sdegno dell'opinione pubblica non meno che i sentimenti delle vittime e delle loro famiglie, è tornata a essere una finalità ammissibile e apertamente accettata del sistema penale, influenzando non solo le condanne esemplari per i delitti più efferati, ma anche la giustizia minorile e le misure sanzionatorie a favore della comunità.

Il funzionamento di questi orientamenti di politica penale implica un profondo ed esteso impegno nel controllo del crimine, in grado di coinvolgere i cittadini sia come elettori che devono votare politiche più punitive e segregative,



sia come contribuenti che devono sostenere i costi di queste politiche, a partire dalle enormi spese del sistema carcerario. Ancora più profondo il coinvolgimento, se si pensa al prezzo in termini di libertà civili e qualità della vita democratica.

Le nuove forme di controllo della criminalità implicano costi sociali difficilmente sopportabili: inasprimento delle divisioni sociali e razziali; consolidamento dei processi criminogenetici; perdita di credibilità dell'autorità penale; crescita dell'intolleranza e dell'autoritarismo, accentuazione della pressione penale sulle minoranze, configurando una sorta di nuova segregazione razziale.

Né si può certo considerare seducente la prospettiva di vivere in abitazioni e quartieri fortificati, prospettiva, peraltro, i cui costi escludono la maggior parte delle famiglie della classe media. Se si trattasse semplicemente di promuovere misure di neutralizzazione dei gruppi sociali più emarginati e delle minoranze, la scelta di politiche più repressive avrebbe certo maggiore plausibilità. Ciò che colpisce, invece, è che nel contesto penale tardo-moderno, i ceti medi non si limitano a optare per misure di esclusione e segregazione dei poveri e delle minoranze, ma finiscono per imprigionare se stessi condizionando finanche la propria quotidianità nei suoi aspetti di routine, come il modo di portare a scuola o a passeggio i bambini. Queste scelte non danno soltanto delle indicazioni sulla politica e sulle pratiche punitive dirette contro le nuove *classi pericolose*, ma ci parlano anche dei modi con cui il crimine segna le coscienze e la vita di tutti schiudendo inquietanti dimensioni antropologiche.

Piuttosto che affrontare le cause della devianza e del crimine, i governi tendono sempre più a gestire la marginalità attraverso dispositivi penali attuariali. Attorno ai decenni centrali del Ventesimo secolo, il sistema della giustizia penale costituiva un aspetto di un più generale progetto sociale *solidaristicamente orientato*. La risposta alla criminalità si attuava nel contesto- alimentato dalle istituzioni del *welfare state*- di un più largo impegno contro la povertà materiale e culturale e di una politica di democrazia sociale più avanzata e inclusiva. Anche se oggi non tutte le espressioni del *welfare state* e della penalità assistenziale sono state cancellate, è venuto meno il progetto e lo spirito della solidarietà, i cui ideali sono offuscati dagli imperativi della sicurezza, dell'economia e del controllo allontanandosi dai temi più generali della giustizia e della ricostruzione sociale.

Rispetto all'assistenzialismo penale, le politiche criminali odierne hanno una funzione decisamente più reazionaria e meno ambiziosa e comunicano un messaggio più oscuro e meno tollerante. I loro sviluppi, tuttavia, non sono deterministicamente dati: i grandi processi di carcerizzazione e le pratiche del controllo penale diffuso, nelle forme che hanno visto gli Stati Uniti e il Regno Unito far da battistrada nel mondo sviluppato, non sono inevitabili. Un altro futuro è possibile.



*"Irruppe ogni empietà: fuggirono  
il pudore e la sincerità e la lealtà,  
e al loro posto subentrarono le frodi  
e gli inganni e le insidie e la violenza,  
e l'amore sciagurato per il possesso [...]  
Così il ferro pernicioso  
E l'oro più pernicioso del ferro  
Furono portati alla luce"*

(Ovidio, *Metamorfosi*)



## **La Santità Della Famiglia Secondo Il Criminologo**

*Isabella  
Merzagora  
Betsos*

**I**l criminologo è forse più stupito dall'allarme sociale che gli omicidi in famiglia stanno suscitando che non dagli omicidi stessi.

Per noi, infatti, gli omicidi in famiglia non sono certo una novità. Vi sono magari percentuali diverse a seconda delle sedi, anche perché laddove vi sia un maggior numero di omicidi che si collocano nell'ambito della criminalità comune e organizzata avremo minori percentuali di omicidi in famiglia, e viceversa. Così accade per esempio a Palermo, dove gli omicidi in famiglia negli anni caratterizzati da particolare recrudescenza dell'omicidio mafioso (1978-1984) sono solo il 3,63% <sup>1</sup>; e anche la situazione in Campania, dove gli omicidi "di camorra" fra il 1970 ed il 1982 costituiscono quasi un terzo del totale, l'omicidio in famiglia è percentualmente poco rappresentato <sup>2</sup>.

Viceversa, a Trieste fra il 1981 e il 1990 gli omicidi in famiglia hanno costituito il 62,5 del totale degli omicidi <sup>3</sup>.

Gli omicidi in famiglia sono dunque una costante diremmo quasi fisiologica del panorama omicida italiano (e non solo), al punto che la domanda non è "perché tanti omicidi domestici?", ma "perché tanta attenzione agli omicidi domestici?".

Per cominciare, una risposta molto ovvia: ancorché si sappia da sempre- dal fratricidio commesso dal primo uomo nato da donna e poi via via attraverso la saga degli Atridi fino all'oggi-, che la famiglia non è sempre il luogo dell'amore e



- 1** Chinnici, Santino, 1986.
- 2** Barbieri, 1991, pg. 122.
- 3** Corraa Costantinides, Martucci, 1992.

della sicurezza, al punto di parlare del "ruolo criminogeno della famiglia" <sup>4</sup>, e addirittura di affermare che la violenza in famiglia sarebbe "prescritta piuttosto che proscritta" <sup>5</sup>, si sente odore di tradimento quando si sa che qualcuno è stato colpito proprio nel luogo dove si aspettava riparo, che è stato oggetto di tanto odio là dove avrebbe dovuto esserci amore.

Un'altra risposta alla domanda sull'eccesso di allarme sociale riguarda il supposto aumento degli omicidi in famiglia. Non si è in possesso di serie storiche di una certa significatività, ma per la verità negli ultimi anni, da quando cioè si moltiplicano le notizie, l'andamento è incostante ma non fa gridare all'eccezionalità del momento:

| ANNI | N. OMICIDI E TENTATI OMICIDI DI COPPIA E FAMILIARI |
|------|----------------------------------------------------|
| 2000 | 191                                                |
| 2001 | 168                                                |
| 2002 | 188                                                |

Fonte: Eurispes, 2003; EU.R.E.S., 2002.

I dati da soli, insomma, non sembrano giustificare l'allarme.

Se non che, "grazie" ai mezzi di comunicazione, ogni episodio ci viene ammannito ripetutamente nel corso della giornata, e di ognuno di questi fatti si ha notizia più volte: al momento della scoperta, poi quando viene individuato un sospetto autore, e poi ancora quando sono celebrati i processi. Il fatto magari è uno solo, ma l'impressione che se ne ricava è multipla. Ancora una volta, cioè, il sospetto è quello che i mezzi di comunicazione facciano da cassa di risonanza e da amplificatori dell'allarme sociale.

Un'altra possibile spiegazione all'inquietudine che le notizie sugli omicidi familiari suscitano potrebbe risiedere nell'ambivalenza affettiva nei confronti dei nostri cari. Qui si rischia l'impopolarità, ma davvero noi amiamo e basta i nostri familiari, senza riserve, senza ambiguità, senza tentennamenti?

Nelle relazioni di coppia, per esempio, la "scoperta" del concetto di ambivalenza si attribuisce a Freud, dimenticando i versi di Catullo:

*"Odi et amo,  
quare id faciam fortasse requiris  
nescio, sed fieri sentio  
et excrucior".*



<sup>4</sup> Giusti, Bacci, 1992.

<sup>5</sup> Rosembaum, 1986.

Ma anche nel trattamento particolare, particolare nel senso di particolarmente indulgente, riservato dalla nostra legge all'infanticidio può intravedersi quest'ambivalenza affettiva nei confronti dei figli, in cui le inclinazioni figlicide coesistono con quelle amorevoli e di dedizione, sicché anche l'attuale formulazione della norma farebbe trasparire le resistenze e le difese che si oppongono al riconoscimento di tale ambivalenza e delle tendenze meno accettabili, fino ad affermare che: "la nostra legge n. 442 del 5/8/1981, che sembra così innovativa, altro non è che il residuo dell'antico desiderio figlicida" <sup>6</sup>.

È forse il caso di ricordare che in Italia l'infanticidio commesso in "condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto" è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (art. 578 C.P.), dunque con una pena sensibilmente inferiore a quella dell'omicidio.

E certo l'ambivalenza- quantomeno- è anche dei figli nei confronti dei genitori.

Ricordo ancora con vivida inquietudine l'udienza in cui nell'aula bunker della Corte di Assise di Appello di Venezia venivano ascoltati i periti nel "caso Maso", e rammento in particolare che non tanto mi colpiscono gli imputati, matricida e parricida compreso, quanto gli esponenti dei "Maso fans club". E sappiamo che anche a Erika, la matricida di Novi Ligure, giunsero numerose lettere attestanti simpatia e solidarietà, e che Ferdinando Camon, uccisore di padre, madre, fratello e gatto di casa, conta un discreto seguito di ammiratori <sup>7</sup>.

Proprio le vicende di Maso e di Erika suggeriscono poi un altro motivo che potrebbe essere alla base dell'inquietudine sociale, ed è quello della- reale o apparente- normalità sociale e psicologica di taluni degli assassini familiari.

L'idea che "queste cose accadano agli altri", a quelli diversi da noi, ai folli o in ambienti di tale miseria economica, culturale, sociale da rendere tutto possibile è un'idea che tranquillizza, che allontana da noi il pericolo. E ancora, quelle della follia o della deprivazione sono o paiono spiegazioni, e le spiegazioni quietano un po' l'ansia.

Qui, invece, si tratta di delitti che germinano in un humus di assoluta normalità.

Pietro Maso, il ragazzo di "buona famiglia" privo di eclatanti sintomi psichiatrici assieme a tre amici altrettanto "normali" ha ucciso con modalità efferate entrambi i genitori. In una delle consulenze psichiatriche, dopo una lunga disamina della personalità di uno dei soggetti, della storia di vita, dei suoi atteggiamenti, dell'ambiente sociale in cui i protagonisti vivono, il consulente con semplicità e chiarezza conclude: "la normalità è possibile anche di fronte al delitto più efferato"; "Va dunque vinta la tentazione che sia da presumere comunque un disturbo psichiatrico o una sua gravità in chi compie azioni così lontane dal buon senso comune, e dalla comune modalità di agire. E ciò significa superare una tendenza per cui un comportamento anomalo conferma ex



<sup>6</sup> Francia, Pintucci, Traverso, 1982, pg. 307.

<sup>7</sup> De Pasquali, 2002.

post un'anomalia psichiatrica, asserendo che il delitto ne è un test diagnostico di assoluta certezza. Sempre maggiori sono oggi i casi di comportamenti 'folli' e persino mostruosi che si generano in personalità non inquadrabili in sindromi psichiatriche" <sup>8</sup>.

A undici anni di distanza dal delitto, d'altro canto, Maso dirà della propria famiglia nel corso di un colloquio con chi scrive: "A parte quello che ho fatto io, tutto nella norma. Una famiglia come le altre".

Uno dei correi di Pietro Maso era diciassettenne al momento del fatto, venne quindi giudicato dal Tribunale per i Minorenni, nella cui sentenza si trovano riportate le valutazioni degli operatori psico-sociali che lo hanno avuto in osservazione, e da cui "emerge in modo inequivocabile l'assoluta 'normalità' psico-affettiva" (sono le parole della sentenza) del plurimomicida. Infatti: "Le capacità intellettive si sono evolute in senso normale e si sono ben adeguate alle scelte di vita e professionali del ragazzo.

La dimensione emotiva e affettiva si è evoluta in un contesto familiare senza particolari tratti patologici. [...]

Ma anche la sorella dell'imputato, sentita in qualità di testimone ha riferito che D. ha sempre tenuto un comportamento del tutto normale e regolare in famiglia e nell'ambito sociale circostante, mantenendo una stabile occupazione professionale, aiutando economicamente i propri familiari e coltivando le amicizie maschili e femminili come di consueto avviene per un diciassettenne". Concordi tutti, insomma, nel tracciare il ritratto di un adolescente esemplare, per il quale si riconosce, tautologicamente e comunque a posteriori: "un'area di indifferenza affettiva e sociale" (e poi dal punto di vista giuridico l'im maturità), ché altrimenti tutti i genitori di adolescenti esemplari finirebbero per dover controllare continuamente di sottocchi i propri figli e gli amici dei propri figli, chiedendosi inquieti cosa stiano architettando ai loro danni.

Che è forse ciò che molti oramai fanno.

Anche nel caso di Erika i periti hanno sottolineato la natura di "tragedia senza il tragico" <sup>9</sup> del funesto episodio, di nuovo per metterne in risalto la quotidianità- non statistica, per fortuna, ma motivazionale, personologica, ambientale, con tanto di iscrizione al Rotary del padre e al golf club di tutta la famiglia: le ambizioni di molti, le insegne dell'emancipazione dalla condizione piccolo bor-



**8** Consulenza per il P.M. a firma del professor Vittorino Andreoli, pgg. 165-166.  
**9** Ceretti A., 2002.

ghese. In altri termini, siamo ben lontani dalla grandezza di Edipo o di Oreste o anche di Amleto, e semmai nell'atmosfera culturale dei *talk show*, dell'assenza di riflessione e di profondità, nella meschinità degli splendori da bar di provincia.

Pure questo, forse, ci inquieta

Certo sul termine "normalità" molto ci sarebbe da disquisire, e anche sui termini- che oramai tutti percepiamo come logori, inattuali, posticci- di "bravi ragazzi", di "insospettabili", e così via.

Mi è venuta in mano poco tempo fa una foto che ritrae gli studenti nazisti che appiccano il fuoco ai libri "sovversivi" il 10 maggio del '33 a Berlino: faccine così perbene, giacca, cravatta, capelli rigorosamente corti. Ernest Biberstein era studente di teologia e comandante delle "Eisantztruppen 6": al mattino andava ai corsi di teologia, al pomeriggio andava ad uccidere.

Ed ancora, almeno esteriormente e secondo gli abituali parametri, non riesce ad immaginarsi famiglia più "normale" di quella dei Pasimeni: il padre, cioè la vittima, addirittura docente universitario, come dire il paradigma stesso della normalità (o no?), forse solo con aspettative troppo alte per il figlio; "normale", benché di nuovo con forti aspettative scolastiche, anche la famiglia di Diamante, medico il padre, vittima assieme alla moglie del ventiquattrenne ex campione di nuoto con "normali" amicizie e fidanzata; e così pure Redaelli, anch'egli parenticida per non dover deludere i genitori rivelando di non essere affatto prossimo alla laurea, che riceverà le condoglianze dei colleghi di Facoltà per il terribile lutto patito poiché costoro nulla hanno motivo di sospettare pur frequentandolo quotidianamente in reparto.

Dunque, di nuovo, normalità versus anormalità non basta a spiegare e pertanto a assicurare. A meno che- ed è appunto la domanda più conturbante- non sia appunto il concetto di normalità quello da rivisitare.

Per combattere la paura sono dunque necessarie spiegazioni -spiegazioni del fenomeno, ora, non della reazione sociale. Una di quelle che oggi va per la maggiore soprattutto in quei talk show che già prima ho usato come idolo polemico, è quella de "la colpa è della famiglia".

Devo dire che pochi luoghi comuni mi irritano addirittura epidermicamente come questo, che da un lato è ovvio- certo, ognuno di noi è impastato (anche) di quel che gli trasmettono in famiglia, e certo il "ciclo dell'abuso" è un motore potente-, ma allora dovremmo poi imputare le eventuali inadeguatezze e lacune della famiglia ai genitori dei genitori, e poi ai genitori dei genitori dei genitori, e via via in una catena che può interrompersi solo a Caino (anzi, a ben vedere, Adamo ed Eva ai figli gliela avevano fatta grossa, privandoli dell'Eden).

Ma soprattutto, la famiglia, qualunque famiglia, non risiede in un vacuum sociale, risente dello spirito dell'epoca, si arrabatta a cambiare con i tempi che cambiano. Di nuovo, vorrei evitare i luoghi comuni, ma occorre pur dire che la colpa- rectius la causa- è anche della società, che poi vuol dire che la colpa è di tutti noi perché tutti partecipiamo al sociale e portiamo dunque la corresponsabilità del male (e del bene).

Anche le affermazioni sulla colpa della società e sulla crisi dei valori che, almeno secondo autorevoli osservatori ed "opinionisti", l'attuale società sta

patendo paiono trite, stantie, pigri luoghi comuni euristicamente nulli. Se però le si riempie di contenuti forse qualcosa suggeriscono, in particolare ciò può farsi per il riferimento alla crisi dei valori.

In un articolo di alcuni anni or sono, Mantovani fornisce molte, corrosive, lucide chiavi di lettura anche per questa criminalità, e per la "sorprendente sorpresa degli ormai quotidiani massacri intrafamiliari" <sup>10</sup>: vale la pena di riprenderle. Egli denuncia "l'inappetenza di valori" indotta dalle ideologie materialistiche, la cui sovrana legge di mercato rende tutto possibile, con una cultura che contiene l'imperativo della "sostituzione di ciò che piace a ciò che è" <sup>11</sup>; la "maggior felicità propria" come criterio unico di valutazione ignorando qualsiasi solidarietà e- Dio non voglia!- sacrificio; l'iperstimolazione illimitata delle mete che incoraggia appunto indipendentemente da quanto la norma condanna, che fa sì che "anziché desiderare ciò che è buono, si considera buono ciò che è desiderabile" <sup>12</sup>, fino all' "io uccido chi voglio: questo è un paese democratico" <sup>13</sup>.

D'altro canto, e riallacciandosi all'incombente disastro ecologico che sta pregiudicando qualsiasi futuro, perché dovrebbero amarci questi figli se: "Nessuna generazione ha, forse mai, così poco amato come la nostra i propri figli, avendoli depredati del futuro economico, etico, demografico, ecologico" <sup>14</sup>.

Tutto ciò propagandato da una "stampa scostumata" <sup>15</sup> e da mezzi di comunicazione non solo "stupidogeni", ma criminogeni, che fanno sì che i "telefanciulli" possano assuefarsi, in una sorta di mitridatizzazione, alle "forme più intense di crudeltà, di ferocia, di distruzione come normalità" <sup>16</sup>, "Con la *pole position* delle tivù che, unica 'finestra sul mondo' per tanta umanità non dedita alla lettura e meraviglioso strumento per le tante famiglie che non hanno più nulla da dirsi, assieme ai due conflitti mondiali e ai totalitarismi è tra le più grandi tragedie del secolo XX" <sup>17</sup>.

Forse si esagera, ma le parole di una matricida che, nel 1995 assieme al fidanzato, uccide per impossessarsi dell'appartamentino materno e destinarlo a casa d'appuntamenti, fanno pensare che non solo di apprendimento di tecniche si tratti: "Uccidere? È facile, basta vedere la tv... Marco ha legato i polsi e le caviglie di mia madre per prevenire l'eventuale reazione nervosa durante lo strangolamento, come si vede nei film" <sup>18</sup>.



- <sup>10</sup> Mantovani, 1999, pg. 1233.
- <sup>11</sup> Mantovani, 1999, pg. 1206.
- <sup>12</sup> Mantovani, 1999, pg. 1213.
- <sup>13</sup> Mantovani, 1999, pg. 1251. Non ultima, la confusione di valori indotta, fra l'altro, da imputati che "anziché difendersi accusano i giudici" (pg. 1227), scriveva Mantovani nel lontano 1999.
- <sup>14</sup> Mantovani, 1999, pg. 1251.
- <sup>15</sup> Mantovani, 1999, pg. 1226.
- <sup>16</sup> Mantovani, 1999, pg. 1205.
- <sup>17</sup> Mantovani, 1999, pg. 1205.
- <sup>18</sup> In: De Pasquali, 2002, pg. 75.

Non so se Mantovani gradirebbe l'accostamento che sembra, e forse non lo è poi tanto, lontano ideologicamente, ma mi è accaduto di rileggere alcuni articoli che Pasolini scrisse un trentennio fa e che riprendono alcune di queste critiche, oltre ad apparire, oggi, profetici. Lo scrittore se la prende con la società dei consumi, e se la prende anche con la Chiesa, ma con quest'ultima con una rabbia che pare nostalgia. Quasi che egli- laico, laicissimo- le rimproverasse il tradimento di aver abbandonato la lotta, di non saper più proporre una supremazia che se è stata anche opprimente è stata comunque in nome di ideali. Quasi le biasimasse di aver perso la battaglia di fronte alle lusinghe pubblicitarie della vita facile quanto vuota, dell'impazienza del desiderio subito realizzato, dell'avere in luogo dell'essere per dirla con Fromm. Ed anzi oramai dell'ostentare invece dell'avere, come dimostra l'assurdità dell'acquisto di merci "griffate" ma che si fanno in realtà contraffatte. Da sbellicarsi.

Così scriveva Pasolini, trent'anni or sono: "il nuovo edonismo con cui il potere reale sostituisce ogni altro valore morale del passato" <sup>19</sup>; "Si può dunque affermare che la 'tolleranza' della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? [...] Per mezzo della televisione, il Centro ha [...] imposto i suoi modelli [...] non si accontenta più di un 'uomo che consuma', ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. [...]"

L'antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione: e il cattolicesimo, infatti, era formalmente l'unico fenomeno culturale che 'omologava' gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale 'omologatore' che è l'edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo.

Non c'è infatti niente di religioso nel modello del Giovane Uomo e della Giovane Donna proposti e imposti dalla televisione. Essi sono due Persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di consumo (e, s'intende, vanno ancora a messa la domenica: in macchina) <sup>20</sup>; "La 'cultura di massa' ha delle sue leggi interne e una sua autosufficienza ideologica, tali da creare automaticamente un Potere che non sa più che farsene di Chiesa, Patria, Famiglia e altre ubbie affini" <sup>21</sup>; "Come polli d'allevamento, gli italiani hanno subito assorbito la nuova ideologia irreligiosa e antisentimentale del potere: tale è la forza di attrazione e di convinzione della nuova qualità di vita che il potere promette, e tale è, insieme, la forza degli strumenti di comunicazione (specie la televisione) di cui il potere dispone" <sup>22</sup>; fino alla lapidaria affermazione: "i beni superflui rendono superflua la vita" <sup>23</sup>. Se è così, e nel frattempo anche peggio, forse alcune cose si spiegano. Per l'Italia Giusti e



- 19** Pasolini, *ed.* 2001, *pg.* 15
- 20** Pasolini, *ed.* 2001, *pgg.* 22-23.
- 21** Pasolini, *ed.* 2001, *pg.* 41.
- 22** Pasolini, *ed.* 2001, *pgg.* 126-127.
- 23** Pasolini, *ed.* 2001, *pg.* 53.

Paoloantonio segnalano un incremento degli omicidi domestici negli ultimi anni, dovuto soprattutto all'aumento dell'uccisione di genitori da parte dei figli <sup>24</sup>. Talora, nel caso del patricidio, si riscontrano conflitti culturali dovuti alla transizione da un modello di famiglia patriarcale ad uno più paritario. Stridenti contrasti di ruoli sono alla base per esempio dei modelli definiti "parricidio riparatore", in cui il padre è ucciso per aver fatto sì che fossero vilipesi i valori morali della famiglia <sup>25</sup>, e "delitto liberatorio", dove il padre viene ucciso in quanto ostacolo al raggiungimento o alla conservazione della felicità.

Si tratta di alcune delle tipologie di parenticidio descritte da De Pasquali come quella effettuata per liberarsi dal controllo familiare o quella del guadagno economico <sup>26</sup>, e infatti in questi casi la felicità può, banalmente, consistere nella disponibilità economica, come nel caso di Giovanni Rozzi che dichiarerà: "L'idea di uccidere mio padre è maturata per un mio desiderio di libertà nella gestione della mia vita e nell'amministrazione dei miei beni [...]"

Dopo la sua morte li avrei gestiti io senza nessuna costrizione" <sup>27</sup>; o come nel caso Maso, di nuovo, in cui i due genitori vennero "barbaramente trucidati" <sup>28</sup> dal loro figlio in corrità con tre amici. Quanto ai motivi, la sentenza ne sottolinea l'inquietante trivialità e nel contempo la inconsueta "normalità" ambientale, almeno rispetto allo stereotipo che vorrebbe il delitto fiorire in ambienti di miseria (ma la miseria non è solo economica): "il crimine viene pensato e ideato in un contesto relazionale, di apparente benessere senza conflittualità, condizioni queste invero normalmente assenti negli altri omicidi domestici" <sup>29</sup>.

In buona sostanza, il motivo del parricidio era nel desiderio del figlio di impadronirsi dell'eredità (era anche stato ventilato il progetto della successiva eliminazione delle sorelle e del cognato), dividerla con gli amici (già erano state fissate le quote), e ciò per condurre una vita di fasti provinciali, fatta di abiti firmati, auto di grossa cilindrata, gioco, discoteche, ostentazione al bar.

Con le parole di Maso nella sua confessione ai Carabinieri: "Nel novembre del 1990 mi è venuto in mente di condurre una vita brillante e quindi mi servivano molti soldi. Non volevo lavorare. Per avere questi soldi l'unica soluzione possibile era quella di avere subito l'eredità che mi spettava dai genitori qualora fossero morti. Mi sarebbe piaciuto di averla intera dovendo così essere costretto [sic] ad uccidere anche le mie sorelle" <sup>30</sup>.



**24** Giusti, Paoloantonio, 2000.

**25** De Leo, Bollea, 1988.

**26** De Pasquali, 2002, pg. 243.

**27** De Pasquali, 2002, pg. 95.

**28** Corte di Assise di Appello di Venezia, Sezione II, 30 aprile 1993, estensore Lanza. L'espressione è nella sentenza.

**29** Corte di Assise di Appello di Venezia, Sezione II, 30 aprile 1993, estensore Lanza.

**30** De Pasquali, 2002, pg. 98.



Nella consulenza del PM sul caso in questione si trovano poi stralci che richiamano ancor più efficacemente quanto prima citato da Pasolini: "a casa la mattina avevo tutti i profumi di marca [...] Avevo tutti i profumi particolari: Armani, Coveri, Trussardi, Valentino [...] ne avevo cinquanta"; "Il colloquio è continuato sui pezzi di abbigliamento, dalle mutande (termine demodé che sta per boxer o slip), alle cravatte o ai papillons. È stata l'occasione per percepire ancor più il valore della dimensione dell'apparire".

Ebbene, questo forse fa pensare.

## BIBLIOGRAFIA

Barbieri A., MEZZOGIORNO, CRIMINALITÀ, GIOVANI, OMICIDI, *Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli*, 1991.

Ceretti A., RELAZIONE AL XVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA, COMUNITÀ CIVICA E SICUREZZA DEI CITTADINI. NUOVE SFIDE E NUOVI IMPEGNI DELLA CRIMINOLOGIA, *Centro Congressi Villaggio Guglielmo Copanello (Cz)*, 19-21 settembre 2002.

Chinnici G., Santino U., L'OMICIDIO A PALERMO E PROVINCIA NEGLI ANNI 1960-1966 E 1978-1984, *Istituto di statistica sociale e scienze demografiche e biometriche, Università di Palermo*, 1986.

Correra M., Costantinides F., Martucci P., IL FENOMENO DELL'OMICIDIO VOLONTARIO NELLA PROVINCIA DI TRIESTE: IL DECENNIO 1981-1990, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 463 sgg., 1992.

De Leo G., Bollea G., IL PARRICIDIO IN ETÀ EVOLUTIVA, in: Ferracuti F. (a cura di), TRATTATO DI CRIMINOLOGIA, MEDICINA CRIMINOLOGICA E PSICHIATRIA FORENSE, Vol. 7, CRIMINOLOGIA DEI REATI OMICIDIARI E DEL SUICIDIO, *Giuffrè, Milano*, pgg. 131 sgg., 1988.

De Pasquali P., FIGLI CHE UCCIDONO, *Rubbettino, Catanzaro*, 2002.

Francia A., Pintucci R., Traverso G.B., CONSIDERAZIONI CRIMINOLOGICHE IN TEMA DI INFANTICIDIO, *Rassegna di Criminologia*, XVI, 2, pgg. 301-315, 1984.

Giusti G., Bacci M., LE RADICI DELLA VIOLENZA, *Rassegna Italiana di Criminologia*, III, 2-3, pgg. 267-288, 1992.

Giusti G., Paoloantonio E., L'OMICIDIO IN FAMIGLIA: ITALIA 1998, *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXII, 2000, pg. 517 sgg.

Mantovani F., CRIMINALITÀ SOMMERGENTE E CECITÀ POLITICO-CRIMINALE, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pgg. 1201-1253, 1999.

Pasolini P., SCRITTI CORSARI, *Garzanti, Milano*, 2001.

Rosembaum A., DOMESTIC VIOLENCE, in: Curran WJ., McGarry A.L., Shah S.A., FORENSIC PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY, *Davis, Philadelphia*, 1986.



**La  
Tortura  
È  
Alla  
Pagina  
Web**

*Mauro  
Palma*

## **LE MOLTE IMMAGINI DELL'ORRORE**

**L**e immagini giungono sempre più numerose, corredate da video, da dichiarazioni, da rapporti, da informazioni sulle regole che hanno consentito che avvenisse ciò che mostrano o descrivono. Regole formali o regole trasmesse attraverso ordini dati a voce a persone giovani, galvanizzate nella loro lotta a un nemico assoluto. O anche attraverso l'acquiescenza e la copertura: strumenti di formazione della cultura concreta di chi opera in questi settori, ben più efficaci delle lezioni impartite nei corsi.

Così la tortura entra massicciamente nelle case del cittadino qualsiasi e, grazie alla diffusione planetaria dei mezzi di informazione, giunge alle diverse latitudini del globo. Non si potrà più dire di non sapere; non si potrà più chiedere se la tortura esista ancora o se la pratichino soltanto regimi non democratici, chiusi all'occhiuta vigilanza degli organismi internazionali e delle organizzazioni non governative.

Il contesto è certamente il fattore decisivo della sua persistenza. Ma il contesto non è solo quello degli eventi bellici, come forse si potrebbe supporre interpretando quelle immagini come fotogrammi del conflitto tuttora in corso. No, il contesto è piuttosto quello dell'aver stabilito una irriducibile negazione dell'altro; e ciò avviene anche in situazioni non formalmente conflittuali.

Avviene quando non si è in grado di leggere in colui della cui libertà si è, seppur temporaneamente, responsabili e custodi, caratteristiche di somiglianza, o almeno di appartenenza allo stesso consorzio umano, ma si è portati a leggere soltanto un'irriducibile differenza, la rappresentazione di un male assoluto capace di aggredire, per il fatto stesso di esistere e costituire un'alterità, la propria dimensione esistenziale. Uno specchio negativo che proietta attraverso l'immagine del detenuto tutto ciò che colui che lo detiene vuole abbattere. Per questo il custode vuole annientarlo con un'umiliazione che degradi la sua umanità e gli permetta di non sentirsi più aggredito dalla sua esistenza; oppure con la capacità di ottenere da lui stesso la conferma della sua minorità, o richiedendogli di aderire a informazioni già definite o confinandolo al ruolo di delatore.

Così la tortura e il trattamento inumano o degradante si ripresentano periodicamente non solo nelle situazioni di guerra, dove l'inimicizia è sancita, ma anche nei conflitti non formalizzati, e però densi di odio etnico, o nelle situazioni di tensione pur in normali operazioni, quando la persona detenuta o il suo gruppo di appartenenza vengono vissuti come nemico assoluto in grado di aggredire la stessa identità, individuale o collettiva, di chi lo detiene.

Può apparire strano, ma tali comportamenti nascono proprio da una mal posta simmetria tra chi è privato della libertà in virtù di qualcosa che ha commesso, o di cui è sospettato, e chi lo ha in custodia in virtù di un mandato della collettività, che egli nel suo agire rappresenta. È una simmetria mal posta, seppure frequente. La ritroviamo in questi giorni in chi stabilisce una comparazione tra le torture ad Abu Ghraib e l'uccisione del giovane Nick Berg, quasi a giustificare l'orrore delle prime con quello della seconda. Così non vedendo la differenza tra l'azione di forze dell'ordine o forze militari investite di un compito affidato loro dalla collettività del proprio paese e, quindi, espressione di un potere che richiede doveri nel comportamento e rispondenza a obblighi statualmente assunti, e l'azione di gruppi che agiscono in proprio rispondendo solo all'organizzazione o banda di appartenenza. È proprio questa impropria simmetria che alimenta la cultura del branco anche in forze che dovrebbero operare sotto regole e obblighi definiti, in virtù di un mandato pubblico; e così alimentata è produttrice di maltrattamenti e torture.

Che maltrattamenti e torture fossero ben vive anche nel nostro mondo "democratico" non è del resto cosa nuova per chi ha compiti di indagine e ispezione nei luoghi opachi della privazione della libertà: nelle celle delle polizie, nei primi interrogatori dopo l'arresto, nelle carceri, nei luoghi di detenzione degli immigrati irregolari. Ovviamente non si tratta di un comportamento ordinario- sarebbe un errore non vedere l'evoluzione che, per esempio, ha avuto in Europa la cultura delle forze dell'ordine- ma di un comportamento pronto a manifestarsi quando la situazione evolve verso quel rapporto totalizzante di inimicizia verso singoli, gruppi, minoranze. L'abbiamo vista e la vediamo in alcune regioni europee particolarmente esposte al conflitto- cito soltanto il caso della Cecenia- oppure in situazioni ordinarie in coincidenza di particolari eventi, di particolari operazioni di polizia, o di azioni verso specifici gruppi, laddove comunque la situazione viene gestita come aggressione verso un potenziale, seppur incidentale e provvisorio, nemico- e qui vale la pena di andare a vedere le condanne per maltrattamenti o torture in singoli episodi che la Corte per i diritti umani di Strasburgo commina nei confronti anche di stati "insospettabili".

Cosa aggiungono, dunque, le immagini di questi giorni, oltre all'impossibilità d'ora in avanti di far finta di non sapere? Aggiungono innanzitutto la loro visibilità, più forte di qualsiasi descrizione: è una tortura non solo rivendicata, ma anche esibita. Spesso sorridendo.

Questo è il dato nuovo, rispetto a un panorama mondiale ove tutti gli stati accusati di tali pratiche negano le proprie responsabilità e i propri crimini. È un'intrusione improvvisa della moderna società dell'immagine nel moderno orrore: si esiste in quanto si è ripresi, riprodotti e visibili da altri e a questa ferrea logica non sfuggono più nemmeno le pratiche innominabili.

Sono immagini di torture classiche, con fili, elettrodi e cappucci, e immagini di degradazione che molto indugiano sulla sfera dell'intimità sessuale, in un contesto culturale e sociale che fa invece della riservatezza sessuale un punto della propria identità. C'è in esse una commistione evidente tra ciò che è ritratto e fruibile nei siti pornografici di segno sado-masochista e ciò che viene realizzato o simulato per essere ripreso dalla macchina fotografica del commilito-

ne. Un *reality show* dell'orrore di cui a tratti, forse, gli attori hanno scarsa consapevolezza; ritenendolo un ovvio comportamento. Alcune di queste immagini, infatti, vanno al di là di quel loro utilizzo che anche in altri contesti di tortura avevamo visto: intimidire i nuovi giunti con la minaccia di ciò che potrebbe loro succedere, giacché la minaccia è sempre una componente intrinseca della tortura- cosa che molti nel recente dibattito parlamentare italiano sembrano non aver capito. Esse rappresentano qualcosa di più: l'intimidazione certo, ma anche la considerazione degli iracheni detenuti come non appartenenti all'umanità, come reperti da ritrarre per ricordo, per dimostrare al proprio piccolo mondo di appartenenza l'umiliazione loro inflitta e in questo rattoppare la propria debole soggettività.

Dietro c'è la responsabilità di chi tutto ciò ha permesso - e permette - in successive fasi. Affidando compiti delicati quale l'interrogatorio ad agenzie esterne o quale la detenzione a personale di riserva approntato rapidamente con promesse economiche. Non formando adeguatamente tutti costoro sugli obblighi che i compiti loro affidati determinano sul piano delle convenzioni internazionali, ma presentando questi come possibili impedimenti all'efficacia dell'azione da condurre. Non reprimendo sul nascere gli episodi che- come sa chi ha un minimo di esperienza delle rigide catene di comando in questi luoghi e in un contesto conflittuale- erano certamente noti ai livelli di responsabilità maggiore. Dando regole di ingaggio ambigue od omissive, quando non indirettamente determinanti tali comportamenti- cos'altro è l'indicazione di "ammorbidire" i prigionieri da interrogare? Ignorando i rapporti del controllo della Croce Rossa, senza darne apparentemente informazione neppure alle altre forze della coalizione, fintanto che le notizie non sono circolate grazie all'autonomia e alla pervasività della rete. Restrungendo la dimensione del fenomeno, una volta emerso, alla consueta storiella delle "poche mele marce", che da sempre consente di non indagare sul sistema nel suo complesso. Tutti comportamenti, questi, che certamente non garantiscono dal riproporsi del problema.

Non solo, ma la panoplia di immagini rischia di retroagire negativamente sia determinando assuefazione all'orrore, sia costituendo una sorta di limite rispetto al quale ogni futura situazione di maltrattamento potrebbe essere sottoconsiderata e, quindi, tollerata: il dibattito sulle "moderate" pressioni fisiche sulle persone, per carpirne informazioni, è florido negli Stati Uniti dal settembre 2001.

## DOPO BECCARIA

Questo è il quadro che osserviamo a duecentoquaranta anni dalla pubblicazione dell'opuscolo di Cesare Beccaria *Dei delitti e delle pene*. Sembra un quadro sorto dalla fantasia immaginifica di Hieronymus Bosch, che nell'anta di destra del suo *Giudizio finale*, descrive l'inferno, rappresentando i vari tormenti. Sono soltanto più moderni i mezzi impiegati, ma le pratiche restano analoghe, volte a quel "torcere", etimo della tortura, che si rivolge doppiamente alle membra della persona e al processo di indagine da indirizzare verso la conclusione voluta.

La riflessione di Beccaria è dell'estate del 1764. Nel XVI paragrafo del suo opuscolo, egli scrive: "Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia

deciso ch'egli abbia violato i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà a un giudice di dare una pena a un cittadino mentre si dubita se sia reo o innocente?" E continua: "Non è certo nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene allora altra pena che la stabilita dalle leggi, e inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, è non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore e accusato, che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti".

Le parole di Beccaria proseguono, interrogandosi sui perché della tortura, sui motivi tradizionalmente addotti non già per giustificarla- tale è la dichiarata ripulsa verso il suo uso- quanto per utilizzarla nel segreto degli interrogatori, cioè in quella realtà fenomenica che sfugge alla purezza descrittiva delle convenzioni e degli ordinamenti per innervarsi nella drammaticità dei corpi violati da chi esercita indiscriminatamente il proprio potere. E punto dopo punto egli abbatte le argomentazioni fino ad allora adottate. All'alba dell'Illuminismo egli scuote una società abituata alla disponibilità dei corpi per chi indaga e per perseguire senza limiti la ricerca di una verità o la ricerca di una esemplarità punitiva.

Chiude con le sue parole la stessa iconografia che aveva abituato a vedere i luoghi dell'interrogatorio- luoghi dove, come egli dice, si dovrebbe far uso di massima prudenza e di massima astrettezza- come luoghi di dirompente fisicità, dove strumenti, macchine e corpi dilaniati costituiscono la scena della rappresentazione dell'indagine. Simmetrica a quella del reato, simmetrica a quella del negativo che si vorrebbe estirpare.

Da allora la tortura diviene carsica, non già estirpata, ma negata; perché entra progressivamente a far parte dei disvalori, al pari del genocidio, della discriminazione razziale, del dispotismo. Nel secondo dopoguerra, soprattutto dopo la tragedia attraverso cui l'Europa è passata nella prima metà del secolo, si enucleano così le Dichiarazioni dell'intangibilità della persona e si afferma la dignità umana quale valore da rispettare e tutelare e da inserire nei testi costitutivi del vivere civile contemporaneo. Questa comune affermazione di rigetto della tortura non ha ovviamente portato alla sua messa al bando dalle pratiche inconfessabili che a volte, in alcuni periodi e in alcuni luoghi, caratterizzano il rapporto tra inquisitore e inquisito, tra potere e oppositore. Tuttavia, ogni volta che filtrano notizie di tortura la negazione è immediata da parte dello stato coinvolto; e difficile è la documentazione, spesso accessibile molto tempo dopo. Per questo le molte immagini di questi mesi hanno un elemento forte di novità, di mutato rapporto con essa.

Sul piano del diritto internazionale, infatti, la tortura è stata formalmente bandita da gran parte degli ordinamenti degli stati moderni, firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. Questa indica impegni e obblighi per gli stati aderenti affinché il rifiuto teoricamente affermato, sia poi concretamente attuato e non si offrano spazi per deroghe: è un divieto

assoluto. Ma non solo negli stati non firmatari della convenzione, anche in quelli che hanno sottoscritto l'obbligo internazionale al suo rifiuto, riappare in particolari contesti in varie forme, da quelle cruente che in questi giorni vediamo a quelle più sofisticate spesso di natura psicologica, che lasciano minori tracce.

Inoltre è tollerata e appoggiata da queglii stati che, sebbene firmatari della Convenzione, concedono facili estradizioni di detenuti verso paesi dove questi saranno torturati o detengono persone in territori diversi dal proprio, dove non valgono quindi gli obblighi assunti o dove i controlli non sono possibili.

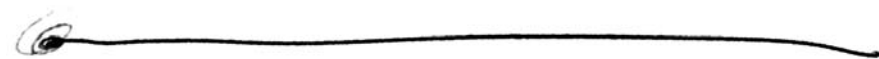
Permane in molte situazioni di detenzione o di interrogatorio di persone fermate, laddove mancanza di adeguata capacità professionale, segnali di tolleranza indirettamente inviati da chi ha ruoli di responsabilità, desiderio punitivo, particolare inimicizia verso il gruppo di appartenenza della persona fermata, o anche un'impropria sensazione di interpretare un odio sociale verso di essa, convergono nel degenerare in una situazione di grave maltrattamento fisico, finalizzato a umiliare la persona che si ha in custodia o a ottenere da essa informazioni o confessioni.

Per questo sulla tortura occorre vigilare, con funzione preventiva, al di là delle affermazioni di repulsa espresse da ogni stato civile. La Convenzione delle Nazioni Unite, pur definendo obblighi per gli stati aderenti e norme per la salvaguardia dei diritti delle persone fermate o recluse, è debole sul piano della prevenzione: non prevede la possibilità di ispezionare i luoghi di detenzione, come è evidente nell'attuale impermeabilità di luoghi oscuri quali il Campo di Prigionia Delta a Guantanamo.

Diversa è la situazione in Europa, che si è dotata, con un'apposita Convenzione della fine degli anni Ottanta, di un proprio comitato di persone indipendenti, uno per ogni stato, che ha illimitato accesso a ogni luogo di detenzione e ai relativi documenti, pur sotto un vincolo di riservatezza: il Comitato per la prevenzione della tortura, organo del Consiglio d'Europa.

## **IL CONTROLLO IN EUROPA\***

Il Comitato - indicato in sigla CPT - ha dunque illimitato accesso a ogni luogo di privazione della libertà e a ogni fonte di informazione; intervista in privato le persone che vi sono ristrette e redige un rapporto su quanto osservato e accertato, che invia poi al singolo stato, indicando le azioni da svolgere sotto forma di raccomandazioni. Non interviene dopo che la violazione è avvenuta per sanzionare lo stato responsabile, bensì in fase preventiva per fornire indicazioni sul piano legislativo, regolativo e operativo per rimuovere le situazioni a rischio di violazione dei diritti fondamentali di chi è privato della libertà personale.



\* Cfr [www.dignitas.it](http://www.dignitas.it) : Council of Europe: *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*; *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*; *The CPT in brief* ; CPT: *Presentation- Powers- impact- outlook*; *Prevention of torture and ill-treatment in Europe* [ndr]

Due principi reggono l'attività del Comitato: la cooperazione e la riservatezza.

La cooperazione con le autorità nazionali è centrale nella stessa Convenzione: queste devono cooperare con il Comitato garantendo immediato accesso a luoghi, persone e documenti; dal canto suo il Comitato deve aprire un dialogo con esse avendo il chiaro mandato di proteggere le persone piuttosto che quello di condannare gli stati. Proprio da qui discende la necessità di riservatezza: quanto viene accertato nel corso di una visita non costituisce la base di una pubblica denuncia, ma il fulcro di un rapporto riservato da cui deve partire un dialogo volto a rimuoverne le cause; prima tra tutte l'eventuale messaggio di impunità che indirettamente viene inviato ai singoli operatori se ogni episodio di maltrattamento non viene adeguatamente accertato e sanzionato.

Il rapporto relativo a una visita viene così pubblicato solo su richiesta dello stato coinvolto, unitamente alle risposte date dalle autorità ai singoli rilievi sollevati e alle raccomandazioni formulate. Solo se è evidente la mancata collaborazione da parte del governo del paese o il suo rifiuto ad attuare le raccomandazioni ricevute, il Comitato ha il potere di rompere il vincolo della riservatezza, adottando una dichiarazione pubblica in cui rende noto sia quanto ha accertato sia l'assenza di azioni conseguenti da parte del governo. Si tratta di una prerogativa eccezionale, a cui, nella sua storia di quattordici anni di attività, il Comitato è ricorso solo quattro volte: nel 1992 e nel 1996 nei confronti della Turchia, nel 2001 e nel 2003 nei confronti della Federazione Russa, relativamente alla Cecenia.

Sono sufficienti questi istituti a garantire un'Europa rispettosa dei diritti anche di chi è privato della libertà?

Non è semplice rispondere.

Una prima risposta è positiva. Nel senso che questo sistema rappresenta quanto di più avanzato l'Europa è riuscita a costruire, ben diversamente da altre realtà regionali che pure dovevano dare corpo alla comune Dichiarazione dei diritti fondamentali del 1948, traducendola in Trattato.

Una seconda risposta è più dubbiosa e riguarda l'efficacia delle azioni, rinviando alla domanda di quali siano gli strumenti disponibili ed efficaci per ottenere la tutela dei diritti fondamentali.

Ovviamente, le violazioni devono essere perseguite con gli strumenti del diritto interno, sia sul piano giudiziario che su quello amministrativo - per esempio, nel caso frequente di maltrattamenti più o meno gravi di persone private della libertà da parte dell'autorità pubblica, la richiesta di perseguire penalmente gli agenti responsabili di tali azioni e di provvedere anche con visibili e credibili sanzioni penali e disciplinari.

Dove ciò non avviene, si apre la via alla prima possibile risposta sul piano sovranazionale, quella di chiamare lo stato a risponderne davanti a una istanza superiore: è questa la *ratio* della Corte europea di Strasburgo che, per l'Europa, può affermare in modo univoco l'eventuale violazione e, quindi, imporre allo stato un rimedio pecuniario. È anche la via della previsione di un tribunale penale internazionale che non riconosce competenza territoriale, né limiti geografici di intervento di fronte a reati che attaccano il fondamento della convivenza civi-

le e della elementare umanità e che agisce rispetto ai singoli irrogando pene detentive con una potestà affidatagli dalla comunità internazionale.

Le vie sovranazionali non possono andare più in là: l'imposizione del rispetto dei diritti non può spingersi oltre senza avventurarsi per vie che possono giungere a soluzioni estreme e inaccettabili. In nome della tutela di un senso di umanità si può altrimenti arrivare a giustificare interventi violenti, a definire "umanitarie" azioni di polizia internazionale e anche di guerra, come la storia recente dell'Europa insegna.

La via alternativa, quella seguita dal CPT e da analoghi comitati, è quella del pressante *power of persuasion*; è una via non giudiziale, che vuole stringere lo stato interessato verso l'adozione di misure in grado di evitare il proporsi di violazioni o il loro ripetersi o estendersi.

Naturalmente un processo di questo tipo richiede alcuni presupposti. Il primo che si riconosca la legittimità degli interlocutori e, quindi, che ci si riconosca come partner di uno stesso patto, di una stessa azione, di una Convenzione, appunto. Il secondo è che le violazioni vengano riconosciute come sintomi di difficoltà, come problemi da risolvere e non come strumenti più efficaci per raggiungere uno scopo. Il terzo presupposto è che si riconosca un valore etico-politico alla propria azione di governo; valore che verrebbe fortemente leso se questa venisse stigmatizzata dall'esplicita condanna della comunità internazionale.

Un *public statement* emesso nei confronti di uno stato membro del Consiglio d'Europa ha valore solo nella misura in cui lo stato interessato lo percepisce come riprovazione della comunità degli altri stati, quasi come un suo essere posto ai bordi di una convivenza civile e politica riconosciuta. Altrimenti non ha alcun valore e resta un debole strumento di intervento, inadeguato rispetto alla gravità della violazione riscontrata.

Sono questi tre presupposti a ricevere gravi scossoni e forse a vacillare nei primi anni del nuovo millennio.

#### IL CHERISH LIFE CIRCLE SI OPPONE ALLA PENA DI MORTE AIUTANDO SIA IL CRIMINALE SIA LA VITTIMA



**Non  
Assassinate  
Il  
Mio  
Assassino\*.**

George M.  
Anderson s.i.

"Non ero riuscita a trovare nessun altro disposto ad andarci- Natale era troppo vicino". Ma la questione era urgente: un detenuto del braccio della morte sarebbe stato giustiziato entro due settimane, e aveva fatto richiesta di una guida spirituale. Così Camille D'Arienzo, delle Sisters of Mercy di Brooklyn, affrontò insieme a un amico prete il viaggio fino a un carcere federale in Pennsylvania per parlare con un uomo che si trovava di fronte all'imminente morte per iniezione letale. Quel viaggio del 1998 scaturiva dalla *Dichiarazione di vita* che funge da principio guida del Cherish Life Circle fondato da suor D'Arienzo. La dichiarazione



recita: "Con la presente dichiaro che, se dovessi morire in conseguenza di un atto di violenza criminale, richiedo che la persona o le persone riconosciute colpevoli del mio assassinio non vengano in alcun caso condannate alla pena di morte, per quanto il loro delitto possa essere stato atroce e per quanto io possa aver sofferto".

Il condannato visitato in quell'occasione- David Paul Hammer- è ancora vivo, salvato inizialmente da una richiesta di appello che nelle speranze di suor D'Arienzo avrebbe potuto portare alla commutazione della sentenza in un ergastolo (*life without parole*). In seguito però Hammer ha preferito ritirare il suo appello.

Nel corso di un incontro alla America House, suor D'Arienzo ha raccontato la nascita del Cherish Life Circle, un'organizzazione che si batte per l'abolizione della pena capitale. Ormai giunto al suo decimo anno, il circolo era in origine un gruppo informale di laici e religiosi che si riuniva periodicamente per confrontarsi su alcuni dei temi più pressanti degli anni Ottanta e Novanta.

Nel corso del tempo il gruppo studiò la lettera pastorale sulla pace dei vescovi statunitensi, e discusse questioni come le guerre in El Salvador e nel Golfo Persico. Ma l'evento che ebbe l'effetto più dirompente fu la promessa fatta nel 1994 dal repubblicano George Pataki di ripristinare la pena di morte se eletto governatore di New York. "Allora ci domandammo," racconta suor D'Arienzo, "se potevamo restare in silenzio di fronte a un sostegno sempre più diffuso alla pena capitale".

La risposta era chiara. Nel tentativo di suscitare l'attenzione dell'opinione pubblica, il Cherish Life Circle propose allora la *Dichiarazione di vita*, in origine redatta da un ex prete di Maryknoll. Stampata su biglietti di misura adatta per essere tenuti nel portafoglio e firmata dal portatore, venne adottata da suor D'Arienzo e poi anche da molti altri.

Dopo l'elezione di Pataki a governatore di New York e la sconfitta di Mario Cuomo- un convinto oppositore della pena capitale- suor D'Arienzo chiese all'ex governatore di sottoscrivere la *Dichiarazione di vita*, e lui lo fece. Quando nel corso di un'intervista un giornalista del "Boston Globe" gli fece una domanda a proposito della pena di morte, Cuomo, ricorda suor D'Arienzo, "convinse il giornalista ad 'andare a trovare quella suora di Brooklyn'".

Il risultato fu un articolo in prima pagina sul "Globe" a proposito del Cherish Life Circle, e subito dopo un'ondata di interesse da parte dei media nazionali. Fu in quell'occasione che un parente dell'Oklahoma di Hammer gli inviò un ritaglio sul Cherish Life Circle e sulla *Dichiarazione di vita*, e fu così che in seguito lui decise di contattare suor D'Arenzio, con una lettera che cominciava con un semplice "Caro Cherish Life Circle".

Oggi, con il procuratore generale John Ashcroft che fa pressione sui pubblici ministeri federali perché richiedano la pena di morte in un numero sempre



\* America. A Jesuit Magazine, Vol 190 n. 7 Whole n. 4642, March 1, 2004, pp. 13-15 (Traduzione di N. Gobetti)

maggiore di casi- anche quando gli stessi pubblici ministeri sarebbero riluttanti a farlo-, il lavoro del Cherish Life Circle e di altri gruppi che si oppongono alla pena capitale è diventato più urgente che mai. La dozzina di appartenenti al circolo esprime le proprie opinioni avverse alla pena di morte con varie modalità, tra cui accettare inviti a parlare in pubblico e organizzare incontri sul tema.

Alcuni anni fa, ad esempio, cinquecento studenti di quattro scuole superiori locali si radunarono per ascoltare un discorso di Helen Prejean, C.S.J., autrice di *Dead Man Walking*. La posizione del gruppo è anche rispecchiata da una serie di riflessioni sulla pena di morte di un minuto ognuna presentate da suor D'Arenzo su una stazione radiofonica di New York, e ora raccolte anche in CD in un audiolibro dal titolo *New York Minutes: Commentaries on Life and Faith* uscito in 2003 (disponibile presso suor D'Arenzo, [camilledrsm@aol.com](mailto:camilledrsm@aol.com)).

Suor D'Arenzo continua ad andare a trovare ogni tre mesi Hammer, detenuto fino a poco tempo fa in un carcere federale a Terre Haute, Indiana. Alle sue visite si sono ora aggiunte quelle di un'altra suora di una comunità delle vicinanze, quella delle Sisters of Providence. Le visite non sono mai facili. "È un posto brutto," dice suor D'Arenzo, "molto esteso e privo di alberi, circondato da alte recinzioni sormontate di filo spinato". La separazione tra i detenuti viene rigidamente mantenuta: "Anche quando vanno a messa, sono tenuti in gabbie separate, mai nello stesso spazio fisico".

È stato mentre si trovava nel braccio della morte a Terre Haute, nell'autunno del 2000, che David Hammer è stato accolto nella Chiesa cattolica dall'arcivescovo Daniel Buechlein, O.S.B., di Indianapolis, che ha amministrato la comunione e la cresima a lui e a un altro detenuto del braccio della morte. In nessun momento ai presenti è stato concesso di raggrupparsi insieme, e l'arcivescovo ha dovuto ungere i detenuti attraverso le aperture per il cibo nelle porte delle celle. Ma la felicità del gruppo non ha potuto essere soffocata. "Vedere quell'incredibile gioia negli occhi di David è una cosa che non dimenticherò mai," dice suor D'Arenzo.

Suor D'Arenzo ha incoraggiato Hammer a mettere a frutto le sue considerevoli doti di artista per creare una collezione di cartoline di auguri. I proventi ricavati dalla vendita delle cartoline contribuiranno a finanziare alcuni programmi per i giovani a rischio, tra cui una scuola residenziale e un programma di servizi sociali a Kingston, in Giamaica, portato avanti dalle Sisters of Mercy.

David Hammer conosce per esperienza, dice suor D'Arenzo, il difficile futuro che questi giovani si trovano ad affrontare se lasciati a se stessi: incarcerato per la prima volta a 19 anni, ha trascorso dietro le sbarre più della metà dei suoi quarantacinque anni di vita. E tuttavia in carcere ha continuato a sviluppare le proprie doti. Ha scritto due libri, uno dei quali a proposito di Timothy McVeigh, che occupava la cella accanto alla sua a Terre Haute. Il più recente cambiamento nella sua situazione è stato il trasferimento per un'udienza al carcere federale di Lewisburg, Pennsylvania, all'inizio del 2004. "Benché David avesse preparato il suo appello per l'ergastolo," dice suor D'Arenzo, "ha finito per chiedere una data di esecuzione. Noi che siamo i suoi consiglieri spirituali," aggiunge, "siamo molto tristi, anche se comprendiamo il suo desiderio di libertà da un'incarcerazione senza fine, con tutte le umiliazioni connesse".

Oltre a tendere la propria mano ai detenuti nel braccio della morte e a portare avanti una campagna contro la pena capitale, il circolo non trascura di fornire un supporto alle famiglie e agli amici delle vittime di omicidio. Questo supporto comprende anche una celebrazione annuale interconfessionale. Alla più recente, al Convent of Mercy di Brooklyn, più di cento adulti e bambini i cui cari sono stati assassinati si sono riuniti per condividere le proprie riflessioni e pregare insieme. Molti sono intervenuti spontaneamente per parlare della difficile elaborazione del proprio lutto per la perdita di un marito, un figlio, un nipote o un fidanzato. La congregazione ha cantato inni e ha ascoltato una lettura dalle Scritture (la resurrezione di Lazzaro) e un'omelia tenuta dal pastore haitiano di una chiesa di Brooklyn. Dai loro posti nel coro della cappella del convento ognuno dei parenti ha pronunciato il nome del suo caro perduto e ha acceso una candela, poi usata per accendere le candele di altri nella cappella.

Nel tardo pomeriggio, con il calare dell'oscurità dopo il tramonto, le candele tremolanti hanno creato un'atmosfera di luce soffusa, in cui si rifletteva la speranza di guarigione nutrita da tutti i presenti - e la possibilità del perdono verso i responsabili delle loro sofferenze. Poi le persone nelle navate hanno sollevato le mani libere in benedizione verso coloro che si trovavano nel coro, come per proclamare attraverso il loro gesto: "Noi siamo con voi!".

*Con la presente dichiaro che, se dovessi morire in conseguenza di un atto di violenza criminale, richiedo che la persona o le persone riconosciute colpevoli del mio assassinio non vengano in alcun caso condannate alla pena di morte, per quanto il loro delitto possa essere stato atroce e per quanto io possa aver sofferto.*

Data

Firma

*Il Cherish Life Circle è un gruppo da me fondato nel 1993 per fornire supporto a una cerchia di amici che si opponevano alla pena di morte, emersa come questione prioritaria nel corso della campagna per le elezioni a governatore di New York. Noi, suore di tre congregazioni, alcuni preti e alcuni laici, ci siamo uniti nel corso degli anni per affrontare questioni sociali in conflitto con i nostri valori evangelici. Negli anni Settanta e Ottanta abbiamo protestato contro il militarismo, contro le guerre in El Salvador e Nicaragua, contro la Guerra del Golfo e il conseguente embargo che impediva al cibo e alle medicine di raggiungere la popolazione dell'Iraq.*

*Quando la pena capitale ha minacciato il luogo in cui vivevamo, ci siamo radunati per pregare e per decidere come poter contribuire al dialogo presentando il nostro punto di vista di cristiani. Comprendiamo che molte persone, anche tra i nostri parenti e amici, sostengono la pena capitale. Intendiamo far presente la nostra posizione senza con questo condannare le opinioni di nessuno.*

Cherish Life Circle, Camille D'Arienzo, Sisters of Mercy of the Americas, 273 Willoughby Avenue, Brooklyn, NY 11205-1487. Telefono: 718-622-5750.

**camilleRSM@aol.com**



**Penalità  
E lavoro.  
L'esperienza  
Di  
Agesol  
Guardando  
Al  
Futuro\*.**

don Virginio  
Colmegna

\* Siamo grati a don Virginio Colmegna, presidente di AgeSol, per questo contributo che ha animato il Convegno organizzato dall'Agenzia nell'aprile 2004 sul tema "Penalità e lavoro. Prospettive e impegni per l'Italia di oggi". Non minore la gratitudine verso il prof. Pietro Ichino che ha raccolto l'invito a esporre nel contesto di Dignitas le tesi presentate in quell'occasione.

(cfr. Articolo  
a pag. 44)

1. Quando domandiamo a detenuti ed ex detenuti quale sia la maggiore difficoltà nel loro percorso di reinserimento nella società, la risposta indica generalmente il *lavoro*: è questo infatti il passaggio cruciale in grado di dar corpo alle finalità rieducative e risocializzanti della pena esigite dalla Costituzione, attraverso percorsi di vita fuori dagli spazi e dalle pratiche illegali. Pur così decisivo per un effettivo recupero di persone segnate da devianza e criminalità, per chi è in carcere o da esso proviene, l'accesso al mercato del lavoro continua a presentarsi drammaticamente difficile, spesso impraticabile.

Di queste difficoltà abbiamo scelto di farci carico sin dal 1997, quando un gruppo di ristretti a San Vittore da tempo impegnati nella riflessione proprio sui temi del carcere e del lavoro, ipotizzò la creazione di una struttura finalizzata a mettere in rapporto- con tutte le implicazioni operative del caso- il mondo del carcere e quello del lavoro. In questa prospettiva, che riassume l'ispirazione originaria di AgeSol, il lavoro è visto non come una delle tante attività offerte al detenuto per uscire dall'ozio forzato del proprio stato (magari in una logica più di *intrattenimento* che di *trattamento*), né come mero strumento di sussistenza, ma come ponte verso la società alla quale può essere restituita una persona che, anche grazie al lavoro, è posta nelle condizioni di ricostruire autonomia individuale e identità civile, rientrando a pieno titolo nei circuiti della legalità.

Sia nella fase dell'esecuzione penale che *dopo e fuori*, il lavoro è il terreno fecondo in cui l'art. 4 della Costituzione (La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società), si coniuga con l'art. 27 che esclude forme di pena- lità meramente afflittive e incapacitative, esigendo che siano sempre orientate al reinserimento del detenuto quale filo conduttore e meta di tutto il percorso dell'esecuzione penale. Guardiamo al lavoro, quindi, come *fondamentale diritto di cittadinanza* che può, come tale, costituire il volano di una non demagogica e non velleitaria politica criminale, realmente capace di produrre *prevenzione e sicurezza*. Un lavoro che sia ricco di contenuti formativi, inseriti sempre in percorsi che abbiano una forte valenza "trattamentale", non riducibili a una serie di pratiche meramente addestrative ma espressioni di una cultura del lavoro, di cui rendere partecipi soggetti che ne sono stati esclusi o solo marginalmente lambiti. Una cultura del lavoro in grado di misurarsi con la realtà delle economie post fordiste e delle reti globali, da accostare con adeguata attrezzatura concettuale e operativa.

AgeSol nasce proprio per raccogliere esigenze e sollecitazioni di questa realtà complessa, attraverso il coinvolgimento delle forze produttive e sociali attive sul territorio.

Accostando il lavoro per il suo *valore aggiunto* di promozione della persona, non dimentichiamo certo la corposa concretezza delle risorse economiche e delle possibilità di sopravvivenza che ne dipendono. È una dimensione alla quale si deve saper corrispondere con adeguati investimenti formativi e di orientamento professionale, senza perdere di vista le effettive dinamiche lavorative. Ad esse deve ispirarsi la formazione professionale evitando che la si possa ridurre a forma di mortificante intrattenimento. Per questo già nel dicembre 1999 abbiamo organizzato nel carcere di Opera una *Conferenza di Produzione* attraverso cui individuare opportunità di occupazione interne ed esterne. Il carcere, per la sua parte, deve esser capace di regolamentarsi per consentire tempi e modalità di erogazione del lavoro in forme che lo rendano competitivo con le *regole del mercato*.

2. Per offrire concrete opportunità di lavoro sia *interno* che *esterno* a una popolazione carceraria drammaticamente carente di legami sociali, il lavoro deve essere pensato sempre in una prospettiva d'insieme. In tale prospettiva è da leggere anche il tema dello *scambio lavoro-libertà*: si possono ipotizzare forme di *lavoro di pubblica utilità*, cui accedere del tutto volontariamente, come misura alternativa da applicare in fase esecutiva a un condannato definitivo; oppure come *pena sostitutiva* irrogata direttamente dal giudice del fatto. Su questo terreno- già praticato da altre democrazie occidentali- si hanno varie proposte la cui praticabilità dipende comunque dalla accettazione del principio della *flessibilità della pena* e da un più positivo atteggiamento rispetto al lavoro "fuori dal carcere".

Val la pena richiamare, a questo riguardo, il pensiero del compianto Mario Gozzini, convinto che la prestazione gratuita di attività lavorative di pubblica utilità potrebbe essere indirizzata al risarcimento delle vittime di determinati reati: questa "la strada, o l'idea, che ci apre al futuro" <sup>1</sup>. Questa ipotesi avrebbe il vantaggio, secondo Gozzini, di riservare il carcere ai reati di maggiore gravità, stabilire un rapporto più diretto fra sistema penale e società, con la "conseguente messa in crisi della cultura custodialistica o segregazionista attraverso la visibilità del risarcimento per la comunità offesa. [...] Certo è che per procedere su questa strada occorrono libertà da schemi culturali ormai fossili e fantasia creativa: due condizioni strettamente correlate le quali possono permettere di superare quasi tutte le antinomie non risolte presentate dal carcere inteso come "contenitore dentro il quale si mette tutto ciò che non si riesce a sistemare fuori" (Fassone). Un carcere del genere è estremamente improbabile possa risultare "rieducativo". Il lavoro utile alla collettività può ottenere più facilmente questo risultato" <sup>2</sup>.

A queste sollecitazioni non ci si può in alcun modo sottrarre; e non intende farlo AgeSoL che con questi temi ha cominciato a misurarsi avviando la riflessione in un seminario formativo lo scorso maggio. Sia nella elaborazione culturale che nelle scelte operative, il nostro intende continuare a essere un percorso nel segno della *solidarietà* e dell'*inclusione* dalle quali dipende la capacità di una società di governare la pena e non esserne condizionata cedendo a



1 M. Gozzini, LA GIUSTIZIA IN GALERA? UNA STORIA ITALIANA, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 150.  
2 Cit., p. 151.

demagogiche e velleitarie campagne securitarie che rendono una società non più sicura ma più impaurita, più esposta a ossessioni che ne indeboliscono le difese reali e ne alterano la qualità della vita democratica.

Il dibattito sullo scambio *lavoro libertà*- reso attualissimo dalla tipologia dei detenuti oggi reclusi, in prevalenza tossicodipendenti ed extracomunitari- ci può riconsegnare una dimensione del lavoro carica di forti contenuti sociali.

Non riteniamo il confronto su questo terreno, precluso *a priori* da pregiudizi rigide: non ci si può tuttavia nascondere che fra le varie proposte, alcune sono consegnate in modo da evocare- non gratuitamente- l'immagine dei *lavori forzati*. Ben diverso, invece, il caso di proposte che personalizzano la questione, elaborandola cioè in una logica di percorsi di *utilità sociale* centrati sulle persone. Anche queste prospettive richiedono- e ne sentiamo tutta l'urgenza- una collaborazione forte e positiva con gli operatori penitenziari, per arricchire e consolidare continuamente il comune spazio di intervento.

Non meno necessario un investimento di fiducia da parte della società per portare "dentro" occasioni di lavoro. Si tratta di ipotesi che consegnano all'Agenzia un ruolo potenziale particolarmente impegnativo: AgeSoL può essere infatti uno strumento per qualificare la domanda di lavoro, certificarne la serietà, verificare che il lavoro effettivamente svolto corrisponda a quanto previsto. A preoccuparci seriamente è la prospettiva di un lavoro "intra-carcerario" che resti estraneo a questi orientamenti, povero di collegamenti e raccordi programmati con l'*esterno*, privo di adeguata regolazione contrattuale. Di tutti questi elementi c'è bisogno perché il lavoro possa valere, senza ambiguità, come forma di reinserimento, di ricostruzione di legami e fiducia sociale.

**3.** Siamo consapevoli delle difficoltà di coniugare carcere e lavoro in una realtà in cui il mercato del lavoro è segnato da crescente flessibilità a fronte della rigidità propria del sistema penitenziario. Una realtà che ai detenuti ed ex detenuti riserva forme di lavoro di limitata efficacia rieducativa, spesso niente più che una misura assistenzialista passivizzante, inidonea a dar corso e consolidare processi di responsabilizzazione civile e opzioni consapevoli per la legalità, in grado di sottrarre manodopera all'economia criminale indebolendone la forza attrattiva e la "competitività".

L'inserimento lavorativo - la cui promozione è la *mission* di AgeSoL - è quindi uno strumento privilegiato perché soggetti deboli, devianti, che hanno delinquito e subito condanne penali, possano essere avviati alla reintegrazione nel tessuto comunitario. Al disagio e all'emarginazione, che spesso costituiscono il retroterra dei comportamenti illegali, si può rispondere con atteggiamenti inclusivi e assunzioni di responsabilità ricche di relazionalità umana e civile: occorre saper evidenziare, in queste risposte, come la capacità di accoglienza di cui sa essere protagonista il *cittadino solidale*, interseca la razionalità del contribuente che sa comparare lucidamente i costi altissimi del carcere, con quelli socialmente assai più produttivi delle *buone prassi dell'inserimento lavorativo*.

È questo - continuiamo a pensare- il più efficace strumento di prevenzione e il cuneo d'arresto della recidiva, le cui statistiche certificano il fallimento della lotta alla criminalità centrata solo sul carcere, specie se ridotto a mera struttura di contenimento di soggetti portatori di disagio, marginalità, spesso malattia mentale. Recupero e risocializzazione del condannato, sono indubbiamente favoriti da una più pervasiva cultura del lavoro, capace di alimentare, in carcere e fuori, percorsi di formazione, di orientamento e di *empowerment*.

Questi interventi vanno integrati con quelli finalizzati al superamento delle difficoltà del mercato del lavoro direttamente connesse alla specificità della condizione detentiva o post-detentiva, gravata da infiniti luoghi comuni e pesanti ingessature ideologiche. Un simile approccio alla questione penale non si lascia ridurre allo stereotipo del *buon cuore*: giova piuttosto considerarlo un aspetto particolarmente incisivo di una razionale e realistica politica criminale, la cui efficacia si fonda sempre su buone politiche sociali e su una cultura della legalità capace di stimolare il consenso ai precetti normativi finanche degli agenti di reato.

Un ordinamento che si esprima solo in termini di forza e di minaccia intimidativa, di neutralizzazione e incapacitazione, non è in grado di rispondere alla sfida dell'illegalità. Abitato quasi esclusivamente da *outsider* sociali, resi ancor più vulnerabili dalla crisi del *welfare* e dal conseguente venir meno di adeguate iniziative di sostegno all'area sempre più vasta e articolata del disagio, il carcere svolge una assai limitata azione deterrente, è scarsamente funzionale ai fini preventivi, non intacca la *cifra oscura della criminalità*.

Di fatto il suo ruolo appare sempre più di contenimento di soggetti marginali, svantaggiati, privi di capitale sociale: su una popolazione carceraria di circa 57mila unità, di cui solo circa 700 detenuti in regime 41 bis e 7.000 in alta sorveglianza per i reati di maggiore gravità, poco meno di 37mila- ovvero il 65% del totale- è costituito da tossicodipendenti e immigrati, le due grandi componenti del carcere che ne fanno una dolente e mortificante discarica sociale, nella quale riversare quanto risulta dalla lotta non al disagio e alle sue cause, ma piuttosto ai disagiati: su essi è diretta tutta la durezza di un sistema penale che non riserva analoga severa attenzione ad altri ambiti sociali; che non sembra sufficientemente preoccupato dell'accumulo di ricchezza e profitti illeciti, che sono il motore di ogni forma di criminalità organizzata e che contribuiscono, inquinando le falde profonde della vita sociale, a indebolire prestigio e autorità della legge e delle istituzioni.

Nello Stato Democratico, il diritto è rafforzato nella sua autorevolezza e credibilità, nella sua concreta capacità di orientare i comportamenti individuali e sociali, se dopo la commissione di un reato, chi ha negato il senso e le regole delle relazioni sociali, si dissocia dal mondo criminale e sceglie di rientrare nella legalità riconoscendo il valore delle norme precedentemente violate: ne deriva una delegittimazione dei comportamenti illegali e criminosi che incrementa la capacità del diritto di aggregare consenso molto più che non la minaccia e l'attuazione di pene coattive e neutralizzanti. Perché questa prospettiva acquisti concretezza e capacità di coinvolgimento consensuale- democratico dei cittadini, assai più del fattore-forza, sono necessarie grandi opzioni politiche, sociali, economiche ispirate a principi di solidarietà.

Ai soggetti a rischio si devono poter offrire significative reti di sostegno in spazi di *inclusione sociale*, non gli armamentari sanzionatori che ne aggravano l'emarginazione. È urgente riquilibrare le prospettive di sviluppo di uno stato sociale che non può assumere solo la preoccupazione e la funzione *custodialista*, di separazione e di allontanamento dei soggetti più problematici.

Ecco perché la questione carcere appartiene alle grandi questioni delle politiche sociali e del lavoro, non separate da quelle della giustizia e delle politiche di prevenzione del crimine e di lotta alla criminalità. L'analisi attenta e matura del "pianeta carcere" evidenzia con la massima chiarezza quanto sia cruciale la connessione tra legalità e solidarietà.



4. La minaccia di imposizione di afflizione, di castighi esemplari- che si riassumono sostanzialmente in quantità di tempo da trascorrere in carcere, che continua a essere la pena che monopolizza il nostro sistema penale- non ha lo stesso effetto dissuasivo e disincentivante dell'esempio concreto di persone che abbandonano (che sono messe nelle condizioni di abbandonare) il fronte della criminalità attivando con ciò grandi risorse di risposta anche sul piano morale. È sempre attuale, a questo riguardo, l'insegnamento dell'Enciclica "Pacem in Terris" (1963) di Giovanni XXIII: "L'autorità che si fonda solo o principalmente sulla minaccia o sul timore di pene o sulla promessa e attrattiva di premi, non muove efficacemente gli esseri umani all'attuazione del bene comune; e se anche, per ipotesi, li movesse, ciò non sarebbe conforme alla loro dignità di persone, e cioè di esseri ragionevoli e liberi. L'autorità è, soprattutto, una forza morale" (n. 28).

Nel suo *magistero penitenziario*, maturato nel corso della ventennale presenza a Milano, il Cardinal Martini ha ripetutamente sottolineato che la carcerazione deve essere un intervento *funzionale* e di *emergenza*, un "estremo rimedio temporaneo ma necessario per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana, per fermare colui che, afferrato da un istinto egoistico e distruttivo, ha perso il controllo di se stesso, calpesta i valori sacri della vita e delle persone, e il senso della convivenza sociale...".

Alla denuncia dei limiti intrinseci e delle patologie del sistema carcerario - che resta lontano dalla logica dell'*extrema ratio*-, non è mai mancato il contributo dello stesso Papa. Nel messaggio diffuso in occasione del Giubileo nelle Carceri (9 luglio 2000), Giovanni Paolo II afferma innanzitutto la necessità di "riflettere sul senso della pena" e "aprire nuove frontiere per la collettività, [...] per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società". Si avverte la necessità di ridisegnare il sistema delle pene, a partire dal carcere che continua a configurarsi come *spazio di desocializzazione* e spesso *focolaio criminogeno*: nell'omelia del 9 luglio a *Regina Caeli*, il Papa affermava ancora: "La pena, la prigione hanno senso se, mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano il crimine, servono al rinnovamento dell'uomo, offrendo a chi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita per reinserirsi a pieno titolo nella società" (n. 5). È una prospettiva che nel suo respiro sociale e umano accoglie anche la sofferenza delle vittime.

Mi pare che queste citazioni ci aiutino nelle nostre riflessioni, perché attorno al *Giubileo nelle Carceri* si è sviluppato un dibattito che ha evidenziato tutta la strumentalità di tante posizioni. La questione dell'indulto, poi diventato "indultino", con il suo effetto operativamente nullo, è indicativa, nell'ambito della politica criminale, di un agire strumentale dal quale ci sembra opportuno ribadire la distanza.

5. Lo Stato democratico non può dar seguito- regredendo con ciò a una *penalità espressiva*- a tutte le richieste di inasprimento penale che si levano dalla collettività; il suo compito è elaborarle nel segno della razionalità e della civiltà giuridica, della visione sistemica delle dinamiche criminogene, e non assecondare le spinte emotive generate da particolari reati e, in generale, dal crescente rischio di vittimizzazione che caratterizza le nostre società. Questo non significa assolutamente non tener conto delle vittime, quasi che le loro istanze possano dirsi realmente soddisfatte solo se sui colpevoli si abbatte il carico penale più pesante e duro, in una pericolosa spirale che sconfina nel terreno della vendetta. La durezza con cui si persegue il colpevole, segregandolo dalla socie-



tà per un tempo il più lungo possibile, in strutture che non sembrano mai sufficientemente punitive perché la bilancia della giustizia torni in equilibrio, non risolve in nessun modo i problemi delle vittime, che hanno piuttosto bisogno di essere riconosciute nella loro soggettività offesa, di recuperare l'identità che il fatto di reato ha indubbiamente sfigurato. Occorrono spazi *victim-support* che possono essere creati solo (o soprattutto) da un diritto aperto a istanze di *Restorative Justice* e- ove liberamente e consensualmente accettato- di *mediazione penale*, in cui all'autore di reato sia data la possibilità di impegni significativi e responsabilizzanti di riparazione del danno prodotto, in un confronto con le vittime cui restituire dignità ben oltre la logica risarcitoria che rientra in un differente registro. Accade che le più tetragone posizioni retribuzioniste carcerocentriche siano accompagnate da insistite dichiarazioni di solidarietà a Abele, alle cui ragioni ci si appella nel chiedere più carcere e il più segregante possibile. La solidarietà ai tanti- troppi- Abele che entrano quotidianamente nelle cronache, è fuori discussione.

*Essere dalla parte di Abele, come noi siamo, non significa la cieca vendetta contro Caino*, ma sollecita pratiche punitive che lo coinvolgano in relazioni e forme di vita ad alto tasso di socialità: l'omicida in espiazione, può divenire addirittura *costruttore di città*. Questa la logica da cui dovremmo essere più disponibili a farci guidare, creando le condizioni perché anche chi non ha rispettato- e talora gravemente oltraggiato- le regole della convivenza, possa essere reinserito nella città dell'uomo per contribuire alla sua costruzione.

6. Sia nell'elaborazione culturale che nelle scelte operative, AgeSoL intende proseguire il suo percorso nel segno della solidarietà e dell'inclusione, dalle quali dipende la capacità di una società di governare la pena e non esserne condizionata cedendo a demagogiche e velleitarie campagne securitarie, che rendono una società non più sicura ma più impaurita, più esposta a ossessioni che ne indeboliscono le difese reali e ne alterano la qualità della vita democratica.

*Una politica della sicurezza nella solidarietà*: questa l'ispirazione culturale e civile di AgeSoL che in risposta alle sollecitazioni provenienti dal mondo della reclusione, si propone come struttura di raccordo tra mondo penitenziario e mondo del lavoro. Il nostro progetto ha incontrato attenzione, disponibilità e collaborazione da parte di Sindacati, Imprese, Centrali Cooperative, Enti Locali, realtà di terzo settore e del volontariato, tutti soggetti che hanno accettato di coinvolgersi nel confronto e nella ricerca di una comune base programmatica per dare alle persone detenute una reale prospettiva di reinserimento in grado di raccogliere e valorizzarne la *dignità* attraverso la ricostruzione di una più matura identità individuale e civile.

L'esperienza di AgeSoL, sia dentro il carcere che sul territorio, ha aiutato anche a comprendere meglio e focalizzare con maggiore efficacia gli interventi di affiancamento e orientamento dei detenuti in esecuzione penale e, a fine pena, nel difficile rientro nella società. Le attività di reinserimento si inscrivono infatti in un quadro assai articolato e complesso: c'è una molteplicità di bisogni ai quali può essere data risposta solo se si attiva una rete sistemica di soggetti privati e istituzionali, di risorse formative, di procedure di accoglienza, di atteggiamenti culturali, che coinvolgono su una varietà di piani l'intera comunità. La risposta ai problemi della detenzione e della post-detenzione data da AgeSoL sul piano del lavoro, sarebbe insufficiente se restasse isolata: essa deve necessariamente saldarsi con altre maglie della rete dei processi di reinserimento, come, a esempio, il progetto di *Housing sociale* "Un tetto per tutti", avviato nel

2003 a Milano per corrispondere al bisogno di alloggio di quanti, sottoposti a misure alternative o a fine pena, non possono sostenere i costi di un'abitazione e necessitano di un tempo e di uno spazio "protetti", che garantiscano la necessaria gradualità del rientro nella società libera.

*Lavoro e casa*: un solido punto di partenza per una politica criminale che voglia farsi carico dei problemi reali che sfidano la nostra comunità civile e politica. Una sfida che raccogliamo non da incorreggibili *buonisti*, ma da cittadini responsabili che sanno ben valutare la crucialità della sicurezza ma non si illudono che si possa vincere questa sfida con la *tolleranza zero* o qualche sua variante nostrana. Non *buonisti a buon mercato*, ma propugnatori di buone prassi da indicare al cittadino che giustamente chiede più sicurezza e che nell'azione di contrasto alla devianza e alla criminalità, deve essere interpellato anche quale contribuente sul quale grava l'onere di strutture carcerarie tanto costose quanto inefficaci.

Riteniamo si possa responsabilmente indicare al cittadino-contribuente che la lotta alla criminalità, l'impegno per una sicurezza che non significhi militarizzazione del territorio e dei nostri spazi privati di vita, può avere costi inferiori e ben più alto e duraturo rendimento, se gestita con lungimiranza attraverso reti che consentono l'accesso al lavoro, alla casa, *ai diritti che non possono essere meno certi delle pene*.

Proprio sulla base di esperienze come AgeSoL o "Un tetto per tutti", si può dire che il reinserimento di un soggetto deviante può avere costi inferiori alla sua neutralizzazione carceraria, e alla spirale di recidività che in genere l'accompagna.

Un posto di lavoro e un alloggio costano meno, assai meno, di un posto-carcere; su 57.000 detenuti sono molte migliaia quelli per i quali questa sorta di contabilità è decisamente plausibile. Una contabilità che abbiamo spinto fino a farci carico- in particolari situazioni- della ricerca del posto di lavoro anche per familiari di detenuti, consapevoli che per essi la famiglia è già in sé una risorsa primaria, da sostenere, quindi, con atti concreti e non retoriche declamazioni.

**7.** Il lavoro in rete promosso da AgeSoL con molti altri soggetti sul territorio di Milano e del suo *hinterland*, raccogliendo idee e fermenti circolanti a S. Vittore fin dal 1992, si è intensificato nel corso degli anni, con trasformazioni, arricchimenti, talvolta arretramenti o battute d'arresto, ma sempre con bilancio complessivamente positivo per qualità e quantità degli interventi effettuati *con* e *per* i detenuti. Il *Protocollo d'Intesa* tra Regione Lombardia e Amministrazione Penitenziaria nel 1999; la proposta nel 1997 e la relativa approvazione nel 2000 della "Legge Smuraglia", esemplificano l'ampiezza e il livello del contributo che anche AgeSoL ha saputo offrire negli ultimi anni a una più razionale impostazione della politica criminale.

La cura con cui sono stati affrontati i problemi della formazione; l'attenzione alle esigenze del mercato; la capacità di ascolto delle esigenze dei detenuti, hanno dato qualità alle nostre iniziative facendone un punto di riferimento a carattere nazionale. Nel realizzarle l'*Agenzia* non ha mai inteso sostituirsi alle Associazioni o agli Enti nella missione loro propria; la funzione di AgeSoL è stata piuttosto di propulsione, di coordinamento e di sperimentazione di modelli e progetti integrati: le risorse di conoscenza, competenza, professionalità continuano a essere disponibili per tutte le iniziative che possono rinsaldare il circolo virtuoso carcere-lavoro.

Nel periodo di sperimentazione del "Progetto Sportelli", tra il 1999 e il 2000, abbiamo inserito al lavoro 117 persone, prendendone in carico 651; inoltre ci siamo misurati anche con un Progetto Formativo, "Meglio Fuori", che ci ha consentito di formare e successivamente collocare circa 30 detenuti.

Con il Progetto "Cercare Lavoro", dal 2001 al 2002 abbiamo realizzato uno degli esempi più significativi di lavoro di rete, attraverso una Associazione Temporanea di Scopo con i Consorzi Nova Spes, SIS e CS&L su bando provinciale di orientamento, inserimento e tutoraggio sul posto di lavoro. I risultati ottenuti sono: 221 inserimenti lavorativi (interni ed esterni al carcere); 1446 colloqui d'informazione, orientamento, selezione; 40 interventi di accompagnamento al lavoro; 179 contatti vari con aziende o cooperative; 47 disponibilità di lavoro esterno. Infine, con il Progetto Multimisura ORFEO, in ATS con i medesimi partner del privato sociale e con la Provincia di Milano, siamo riusciti a erogare 4477 ore di lavoro con gli utenti: 915 persone incontrate nelle carceri; 199 adulti incontrati allo sportello esterno, 70 inserimenti lavorativi. E con una significativa esperienza in partnership con ENAIP con 24 minori. A fianco del progetto ORFEO va segnalato il Progetto Euridice, diretto principalmente alla sensibilizzazione delle aziende, con una piccola iniziativa al minorile, su fondi Provinciali e Regionali; da ricordare, poi, la prosecuzione di ORFEO con ORFEO 2, che terminerà a fine 2004, stessi partner del privato sociale su fondi provinciali.

AgeSoL partecipa a due progetti Equal, in cui si sperimentano forme di "inserimento lavorativo e sociale", con un gruppo di detenuti della Casa di Reclusione di Bollate; prosegue, inoltre, una importante attività di studio e ricerca sul versante datoriale, che segnala l'esistenza di opportunità e disponibilità sulle quali dovremo focalizzare il nostro impegno nei prossimi anni.

Non trascurabile, poi, l'impegno dell'Agenzia come erogatrice di servizi di formazione e consulenza, anche fuori dal territorio provinciale. Dobbiamo tuttavia riconoscere che non tutte le potenzialità di AgeSoL sono ancora pienamente maturate e dispiegate: una maggiore informazione sulle attività e i progetti dell'Agenzia, un loro inserimento più organico e *reticolare* nelle prassi operative dei nostri soci fondatori, consentirebbe senza dubbio interventi di più largo raggio e maggiore incisività. Un appello a un rinnovato impegno rivolgiamo in particolare alle *Associazioni datoriali* che non dovrebbero faticare a riconoscere le finalità dell'Agenzia come proprie della più dinamica e socialmente impegnata cultura d'impresa. Il concetto di *Corporate Social Responsibility* (CSR) è sufficientemente ampio da includere un impegno delle imprese specificamente diretto ai detenuti ed ex detenuti.

La *responsabilità sociale delle imprese* può quindi dispiegarsi anche attraverso il contributo alla sicurezza sociale e alla prevenzione che ne è un prerequisito: un mercato del lavoro opportunamente sensibilizzato, motivato e incentivato, è indubbiamente un canale privilegiato di reinserimento di soggetti a rischio e, quindi, un catalizzatore di sicurezza. Attraverso gli impegni concreti verso il territorio e la comunità, si coniugano con intelligenza e sensibilità civile le ragioni dell'impresa con quelle della società, realizzando quelle forme di complementarità senza cui è ben difficile governare la complessità di un sistema economico-sociale.

Perché si possa concretamente avanzare in questa direzione resta comunque decisivo il ruolo del *welfare*: una politica animata dal *to care* è la dimensione strategica per la crescita della *città dell'uomo*, alla quale tutte le risorse umane sono indispensabili, *comprese quelle che la dialettica colpa-pena ha affidato alla nostra comune responsabilità*.



**Un  
Diritto  
Del  
Lavoro  
Per  
L'ultimo  
Della Fila\*.**

Pietro  
Ichino

\* Cfr nota  
a pag. 36

**1. L'IDEA DI RAWLS:  
LA CIVILTÀ SI MISURA SUL BENESSERE DELL'ULTIMO**

Secondo la teoria della giustizia proposta da John Rawls <sup>1</sup>, che ha profondamente segnato la cultura politica dell'intero Occidente nell'ultimo trentennio, il grado di civiltà di un ordinamento non si misura né sul grado di benessere del cittadino medio, né sul reddito medio *pro capite*, e tanto meno sul prodotto nazionale lordo, ma sul grado di benessere della parte dei cittadini ha avuto in sorte la posizione peggiore: sulle garanzie e le opportunità che il sistema offre agli ultimi della fila.

L'idea del grande filosofo della politica statunitense <sup>2</sup> è che, in una situazione ideale originaria, nella quale gli individui, liberi e razionali, ignorino la propria posizione concreta (il "velo dell'ignoranza"), cioè non conoscano le dotazioni e posizioni sociali riservate a ciascuno di loro in un futuro incerto (la "lotteria naturale"), ma ben conoscano la propria avversione al rischio di trovarsi tra i diseredati e gli esclusi dal benessere, essi siano indotti ? dal proprio interesse egoisticamente inteso, prima ancora e indipendentemente da eventuali motivi etici ? a scegliere di darsi un assetto sociale ispirato a un principio di uguaglianza, che si concreta in regole di massima uniformità nella distribuzione dei diritti fondamentali e che consente eventuali disuguaglianze nella distribuzione di diritti e risorse soltanto quando queste operino in favore di chi risulti in concreto svantaggiato, al fine di ridurre lo svantaggio.

L'ordinamento fondato su questo principio si propone dunque di perseguire l'uguaglianza nonostante la diversità di dotazioni e di posizioni sociali destinate a determinarsi via via in concreto, anzi contrastando tale diversità sul nascere, oppure contrastandone gli effetti differenziatori sul piano della ricchezza e del benessere.

È facile vedere nell'idea di giustizia di Rawls una lettura moderna del principio di eguaglianza in senso dinamico (*eguagliamento*) contenuto nell'articolo 3 della nostra Costituzione, il quale obbliga la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".



1 J. RAWLS, A THEORY OF JUSTICE, 1971. tr. it. a cura di S. Maffettone, Milano, Feltrinelli, 1982.  
2 "... noi non facciamo altro che riunire in una sola concezione un insieme di condizioni ... che, dopo opportuna riflessione, siamo pronti a riconoscere come ragionevoli. ... Un modo di guardare all'idea della posizione originaria è ... quello di vederla come un artificio espositivo che riassume il significato di queste condizioni e ci aiuta a trarne le conseguenze" (J. RAWLS, op. cit. nella nota prec., p. 35 dell'edizione italiana).

## 2. IL VECCHIO DIRITTO DEL LAVORO, COME MECCANISMO DI COSTRUZIONE DELL'UGUAGLIANZA ATTRAVERSO UNA MUTUA ASSICURAZIONE TRA LAVORATORI

L'impianto tradizionale del nostro diritto del lavoro presenta una forte assonanza con l'idea fondamentale di Rawls: esso tende a far sì che le condizioni contrattuali di lavoro siano negoziate, con effetti tendenzialmente stabili, in una situazione di ignoranza o forzata indifferenza del datore di lavoro circa le dotazioni e qualità dei singoli lavoratori, analoga a quella che nel paradigma rawlsiano viene assunta come *situazione originaria*, caratterizzata dal *velo dell'ignoranza*.

Alcuni istituti giuslavoristici sembrano creati proprio allo scopo di produrre un effetto di eguaglianza fra i lavoratori, facendo sì che la determinazione iniziale del trattamento in sede di negoziazione individuale prescinda il più possibile dalla produttività effettiva del singolo e proteggendo, nei limiti del possibile, i più deboli contro successive riduzioni, motivate dal manifestarsi di difetti di produttività, anche mediante la limitazione della facoltà di recesso dell'imprenditore. In particolare, questi istituti fanno leva sull'asimmetria informativa per cui il datore di lavoro al momento dell'assunzione conosce male le capacità del giovane lavoratore al primo impiego: essi tendono, per così dire, a coltivarne quella asimmetria informativa, ostacolando tutto quanto può ridurla, nella fase della costituzione e stabilizzazione del rapporto (con l'effetto che il trattamento contrattuale deve essere fissato *ex ante*, sulla base della produttività media attesa "di categoria") e a impedire l'aggiustamento successivo stabilizzando il rapporto di lavoro tendenzialmente per l'intera vita del lavoratore.

Considerato in questo modo, il contratto di lavoro subordinato funziona come una sorta di polizza assicurativa, accollando all'impresa il rischio dell'inefficienza futura (non causata da colpa osservabile) e producendo così un effetto di eguagliamento tra i lavoratori. Un meccanismo di mutua assicurazione nel quale il sostegno al trattamento del più debole è dato dal surplus di produttività del più forte.

Svolgono di fatto, in maggiore o minore misura, la funzione di impedire la conoscibilità *ex ante* delle qualità produttive del lavoratore:

- la regola del *collocamento al lavoro sulla base di "richiesta numerica" per categoria e qualifica*, richiesta presentata dal datore di lavoro all'organizzazione sindacale (clausola di *closed shop* nelle sue versioni più severe *pre-entry* e *labour pool c. s.*) oppure all'ufficio di collocamento pubblico, il quale procede all'avviamento sulla base di graduatorie basate soltanto sull'anzianità di iscrizione alla lista e dei carichi di famiglia; è questa una regola che, nella seconda versione, è rimasta in vigore nel nostro Paese come norma generale? ancorché limitata da numerose eccezioni e di fatto larghissimamente disapplicata? fino al 1991; si applica tuttora per il collocamento obbligatorio dei disabili;

- la *disciplina limitativa del patto di prova* e in particolare la relativa limitazione temporale inderogabile;

- la *disciplina limitativa del contratto a tempo determinato e del lavoro temporaneo tramite agenzia*, che impedisce l'uso del rapporto a termine come un lungo periodo di prova;

- i *divieti di indagini del datore di lavoro* sulle opinioni e la vita privata del lavoratore, sui suoi precedenti penali, sulle sue malattie e il suo stato di salute;

- i meccanismi di progressione di carriera riferiti alla sola anzianità di servizio (promozione automatica), diffusamente previsti dalla contrattazione collettiva.

Svolgono invece di fatto la funzione di impedire l'aggiustamento *ex post* del trattamento alle qualità produttive del lavoratore, conosciute dal datore di lavoro in costanza di rapporto:

- i meccanismi di progressione retributiva automatica riferiti all'anzianità di servizio (scatti di anzianità), questi pure diffusamente previsti dalla contrattazione collettiva;

- in generale, tutte le regole che privilegiano la seniority nella scelta dei lavoratori da sospendere dal lavoro, collocare in mobilità o comunque licenziare (last in first out): sono le regole che hanno la massima diffusione su scala mondiale;

- la disciplina limitativa dei licenziamenti, nella misura in cui impedisce al datore di lavoro di sostituire il lavoratore che si rivela in concreto meno capace di adattarsi agli shock tecnologici, o comunque si rivela o diventa meno produttivo per cause inerenti alla sua persona.

L'assimilazione del meccanismo fondato sull'insieme di questi istituti al paradigma rawlsiano consente di individuare una giustificazione razionale di questa parte del diritto del lavoro: di considerare cioè come ragion d'essere del diritto del lavoro, almeno nella sua parte qui considerata, una preferenza *a priori* per l'uguaglianza, derivante a sua volta dall'avversione al rischio che connota la generalità degli esseri umani quando si trovano sotto il "velo dell'ignoranza" riguardo alla loro posizione sociale futura e alle dotazioni di cui disporranno.

### **3. I DIFETTI DEL VECCHIO MECCANISMO GIUSLAVORISTICO, DAL PUNTO DI VISTA DEL PORTATORE DI HANDICAP SOCIALE**

Proprio in riferimento al principio di uguaglianza, il vecchio meccanismo egualitario del nostro diritto del lavoro presenta tuttavia alcuni difetti gravi:

- innanzitutto, più il lavoro regolare è stabile, più è difficile per il disoccupato, il precario e l'irregolare uscire dalla loro posizione (è il fenomeno, ben noto a sociologi ed economisti, del mercato del lavoro duale);

- in secondo luogo, il lavoratore meno efficiente che, nonostante la protezione contro il licenziamento offertagli dal sistema, si trova per avventura a perdere il posto, si trova a offrire una prestazione della quale è ormai conoscibile la minore produttività, che la colloca nella parte della categoria inferiore alla media; e lo stesso accade al portatore di un handicap sociale, quale è il pregiudicato, il semilibero, l'*ex-tossicodipendente*; lo standard minimo inderogabile di trattamento determinato in riferimento

alla produttività media della categoria si ritorce dunque contro il lavoratore più debole, esponendolo al rischio di disoccupazione di lunga durata;

- infine, in un mercato caratterizzato dall'asimmetria informativa circa la qualità delle prestazioni lavorative offerte (di cui si è detto sopra), i lavoratori più efficienti, scegliendo di collocarsi al di fuori dell'area di applicazione della protezione, possono sottrarsi al meccanismo egualitario: il fenomeno può manifestarsi sotto forma di spostamento dall'area del lavoro subordinato a quella del lavoro autonomo, oppure sotto forma di spostamento dal paese con tasso di rigidità della protezione del lavoro più elevato a quello con tasso inferiore; quando questo accade, il meccanismo egualitario si riduce a un meccanismo di solidarietà tra i soli più deboli e aumentano le disuguaglianze tra questi e i più lavoratori professionalmente più forti.

In un sistema di mercato nel quale l'ordinamento non possa offrire una garanzia assoluta contro il rischio di disoccupazione o di occupazione irregolare, e che non possa impedire la fuga dei più forti dall'area protetta, il vecchio modello di protezione del lavoro produce dunque anche effetti difficilmente conciliabili con l'ideale egualitario e in particolare con l'idea rawlsiana di giustizia.

#### **4. LA CRISI DEL VECCHIO DIRITTO DEL LAVORO EGUALITARIO. IL NUOVO MODELLO CENTRATO SULLA PROTEZIONE DEL LAVORATORE NEL MERCATO PRIMA ANCORA CHE NEL RAPPORTO DI LAVORO**

Sta di fatto che nei Paesi più sviluppati si assiste, nell'ultimo quindicennio, a una tendenza generale al depotenziamento, più o meno marcato, delle istituzioni giuslavoristiche ispirate al vecchio meccanismo egualitaristico. Per ciò che riguarda l'ordinamento italiano, questa tendenza caratterizza l'evoluzione del diritto del lavoro già da un quarto di secolo:

- dalla prima metà degli anni '80 ha incominciato a essere gradualmente depotenziata la regola del collocamento su richiesta numerica, fino alla sua abrogazione totale avvenuta nel 1991;

- dalla fine degli anni '70 ha incominciato a essere gradualmente flessibilizzata la disciplina limitativa del contratto a termine; nel 2001 è stata emanata una riforma della materia fortemente liberalizzatrice, almeno negli intendimenti del legislatore;

- dal 1997 è consentita la fornitura di lavoro temporaneo da parte di agenzie specializzate; dal 2003 questa è consentita in tutti i casi nei quali è consentita l'assunzione a termine; di fatto il lavoro temporaneo tramite agenzia è largamente utilizzato in sostituzione del patto di prova;

- dall'inizio degli anni '80 l'ordinamento ha previsto come forma normale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro un rapporto di lavoro a termine, fosse esso denominato apprendistato, contratto di formazione e lavoro, oppure- con la riforma del 2003- "contratto di inserimento";

- il baricentro della contrattazione collettiva tende a spostarsi dal centro (contratto collettivo nazionale di settore) alla periferia, con lo sviluppo di una contrattazione aziendale volta a commisurare gli standard di trattamento dei lavoratori ai livelli effettivi di produttività; e l'ordinamento guarda con favore a questa tendenza, offrendo dal 1993 uno sgravio contributivo- ancorché per ora



entro un limite ridotto- per la parte di retribuzione negoziata in riferimento alla produttività o alla redditività della singola azienda.

Il diritto del lavoro italiano vede dunque da tempo ridursi il suo orientamento al perseguimento dell'eguaglianza *a priori*; e questo fenomeno è forse più accentuato in Italia rispetto agli altri Paesi europei proprio perché quell'orientamento è stato fino ad epoca recente più marcato nel nostro ordinamento giuslavoristico rispetto agli altri.

Va anche detto che in altri Paesi europei- e soprattutto in quelli del Nord-Europa- il valore dell'uguaglianza in una accezione *lato sensu* rawlsiana è stato invece perseguito, nella seconda metà del secolo XX, soprattutto con la costruzione di sistemi assai efficienti di assistenza ai lavoratori *nel mercato* del lavoro, prima e più che di protezione *nel rapporto* di lavoro: sistemi capaci di neutralizzare efficacemente i difetti di dotazione di cui soffre la parte più debole dei lavoratori, offrendo loro un sovrappiù di servizi di informazione, ricerca intensiva e personalizzata delle possibilità di occupazione, orientamento e formazione professionale mirata, assistenza alla mobilità professionale e geografica.

Cosicché gli "ultimi della fila", a quelle latitudini, hanno sempre goduto di una condizione complessiva assai migliore di quella dei loro omologhi italiani.

Di fatto, l'uguaglianza che prescinde dalle differenze di dotazione e di produttività individuale è stata realizzata lì assai più e meglio che da noi, con una strumentazione diversa da quella con cui noi per mezzo secolo ci siamo proposti di perseguirla. Ed è quella probabilmente la via maestra che si offre oggi anche a noi per rilanciare efficacemente un'opzione rawlsiana del nostro sistema, ammesso che tale opzione sia ancora all'ordine del giorno.

Oltre a imboccare quella via maestra, però, dobbiamo adoperarci per disattivare i meccanismi di esclusione che possono nascondersi nel sistema di protezione del lavoro regolare.

## **5. LA FLESSIBILITÀ DELLA PROTEZIONE NELL'INTERESSE DI CHI STA PEGGIO. CHE COSA MANCAVA NEL "PATTO PER MILANO" DEL 2000 E MANCA NELLA "LEGGE BIAGI" DEL 2003**

Torniamo dunque ai difetti del vecchio impianto protettivo, di cui si è detto nel § 3, e in particolare all'effetto indesiderato per cui il trattamento inderogabile fissato in relazione alla produttività media della categoria professionale finisce col determinare l'esclusione del lavoratore il cui handicap sul piano produttivo- cioè la sua appartenenza alla metà inferiore della categoria- sia ormai conoscibile da parte delle imprese interessate

Le protezioni inderogabili "pericolose" per gli ultimi della fila sono costituite principalmente:



- dagli standard retributivi minimi tarati sulla produttività media di categoria,
- dagli standard rigidi relativi all'*estensione, collocazione e continuità* del tempo di lavoro giornaliero e settimanale,
- dagli standard relativi alla stabilità del posto di lavoro.

Sono numerosi i casi nei quali l'inserimento di un lavoratore debole nel tessuto produttivo è possibile soltanto a condizione che si deroghi a uno o più di questi standard. Dal punto di vista della costruzione dell'eguaglianza, questa deroga è dunque accettabile, ma soltanto a condizione che essa non dia luogo a una condizione permanente di sottoprotezione per una parte dei lavoratori.

In altre parole, la deroga necessaria per l'inserimento del più debole è *accettabile* se è controllata ed effettivamente *reversibile*.

In questa luce possiamo riconsiderare la vicenda del controverso "Patto per Milano" del 2000, sul quale si sono scontrate le forze politiche nel capoluogo ambrosiano, si è spaccato il movimento sindacale e un giuslavorista ha perso la vita. L'idea fondamentale di quell'accordo era giusta: dar luogo a una flessibilità degli standard in funzione dell'inserimento nel tessuto produttivo della parte più debole della forza lavoro, cioè dei portatori di handicap sociale: gli extracomunitari, gli *ex*-detenuti o comunque pregiudicati, gli *ex*-tossicodipendenti, i disoccupati di lunga durata. Anche la Cgil condivideva questa idea; ma, a torto o a ragione, riteneva insufficienti nell'accordo clausole e meccanismi di controllo e di garanzia della temporaneità e reversibilità delle deroghe: di garanzia, cioè, contro il rischio che l'accordo non generasse una sorta di *apartheid*, ovvero una sorta di "diritto del lavoro di serie B" applicabile a una classe di lavoratori stabilmente "inferiori" agli altri.

Dico "a torto o a ragione", perché in realtà, almeno in embrione, quelle clausole e quei meccanismi nel "Patto per Milano" erano previsti: si trattava di lavorare su quelle disposizioni per dare loro maggiore consistenza, renderle più efficaci; e credo che Cisl e Uil sarebbero state più che disposte a lavorare ulteriormente in quella direzione.

Senonché allora prevalse sul terreno politico - nell'opposizione non meno che nella maggioranza - la volontà di contrapposizione; e le confederazioni sindacali non seppero far prevalere su di essa la loro autonomia. Successivamente, l'anno scorso, la lacerazione nel movimento sindacale milanese è stata ricucita e si è arrivati alla stipulazione di un nuovo accordo unitario con il Comune e l'Assolombarda; ma si è trattato di un accordo soltanto su direttive generali di azione: il discorso avviato con il "Patto per Milano" è stato lasciato cadere, non è stata riavviata la costruzione di quei meccanismi di controllo e di garanzia della reversibilità delle deroghe agli standard, che avrebbero consentito di sperimentare su larga scala la flessibilità nell'interesse degli ultimi, dei più sfortunati. Si è parlato d'altro.

Un discorso analogo vale in riferimento alla riforma del mercato del lavoro varata l'anno scorso dal Governo e comunemente indicata come "legge Biagi" (decreto legislativo n. 276/2003): essa riconosce e disciplina vecchie e nuove flessibilità senza incidere sensibilmente sulla dualità del nostro tessuto produttivo. In particolare, l'introduzione del nuovo istituto della "certificazione" avrebbe potuto costituire un'occasione interessante per costruire un sistema di flessibilità degli standard - legislativi o collettivi - in funzione dell'inserimento nel tessuto produttivo di persone svantaggiate, funzionando caso per caso la "certificazione" in sede sindacale o amministrativa come meccanismo di controllo della

sussistenza del giustificato motivo della deroga negoziata e di garanzia di reversibilità della deroga stessa; invece questo uso intelligente della "certificazione" nell'interesse di chi soffre di un handicap sociale nella legge non è previsto.

## **6. IL RUOLO INDISPENSABILE DI UN TERZO GARANTE**

Occorre dunque costruire un ordinamento capace- oltre che di assistere adeguatamente i lavoratori nel mercato prima ancora che proteggerli nel rapporto di lavoro- di adattare gli standard di trattamento alle esigenze di inserimento degli ultimi, impedendo che la differenziazione iniziale si stabilizzi, cioè si trasformi in discriminazione. La genuinità di questa prospettiva, in riferimento a ciascun caso concreto, può essere assicurata dalla partecipazione al "contratto in deroga" di un soggetto terzo, indipendente e affidabile, capace di fungere da garante della finalizzazione corretta del contratto stesso: un garante capace di certificare oggi la necessità della deroga, in considerazione dell'handicap di cui soffre il lavoratore, di controllare in corso d'opera la correttezza di svolgimento del rapporto, di verificare in concreto la necessità di eventuali proroghe e consentirne la stabilizzazione solo in casi rari e molto particolari di irreversibilità della condizione di svantaggio personale del lavoratore.

Si può fare riferimento, in proposito, a diverse esperienze positive nel settore dell'inserimento al lavoro di minori in difficoltà mediante contratti di lavoro con standard di trattamento ridotti, nelle quali la funzione di garante, è stata svolta dal Centro Ausiliario Minorile presso il Tribunale dei Minori, o da un Servizio comunale di assistenza; un meccanismo di questo genere è previsto dallo statuto e dal regolamento della Cooperativa milanese *Di Mano in Mano*, che in questo modo ha potuto dare lavoro nell'ultimo decennio, in forme atipiche ma non illegittime, a decine di ragazzi in grave o gravissima difficoltà. Nulla vieta di pensare alla possibilità di coinvolgimento, domani, in questa funzione anche del Giudice di sorveglianza per l'inserimento nel tessuto produttivo regolare di detenuti o semiliberi, della Direzione provinciale del lavoro o altri organi amministrativi per la soluzione dello stesso problema in altri settori.

## **7. DEROGARE ALL'EGUAGLIANZA FORMALE PER COSTRUIRE L'EGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA DISEGUALI**

Don Lorenzo Milani diceva che "fare parti eguali fra diseguali è la peggiore delle ingiustizie". Anche applicare un diritto del lavoro formalmente eguale fra diseguali può, in certe circostanze, produrre ingiustizia, nella forma dell'esclusione. La sfida che ci attende è quella della costruzione di un ordinamento del mercato del lavoro capace, ricorrendo quelle circostanze, di praticare temporaneamente una deroga all'eguaglianza formale, in funzione dell'inserimento al lavoro di chi altrimenti ne resterebbe escluso, con la ragionevole prospettiva di una eguaglianza sostanziale in un futuro non lontano.

In un'ottica rawlsiana, il rifiuto di questa flessibilità nell'interesse del più svantaggiato è, a ben vedere, indifendibile.

# PIANETA CARCERE



## Oltre il Carcere

Giuseppe  
La Greca

### 1. AVERE MEMORIA.

Molto più che non si creda, l'analisi delle leggi e delle istituzioni destinate a reagire in un modo o nell'altro alla condotta delle persone, e quindi a fenomeni sociali di non limitate dimensioni, si giova della memoria di ciò che si è pensato e compiuto nel passato.

Si può fare un esempio che più attuale non potrebbe essere e che riguarda una materia ampiamente connessa, oggi, con le questioni carcerarie: la disciplina dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti. Secondo notizie che giungono dal mondo politico, esiste la ferma determinazione di emanare in questa materia una nuova legge, che sarebbe ispirata a grande severità e comprenderebbe la proibizione dell'uso delle sostanze e quindi la sanzione penale dell'assuntore.

A ben vedere, lo stimolo e la direttrice della nuova riforma riscoprono la via della "semplificazione" di un problema che invece è di estrema complessità, rimuovendo dall'analisi il contributo che potrebbe, e dovrebbe, venire prima di tutto dalla esperienza. Si trascura infatti di considerare che in materia già due volte abbiamo avuto in Italia leggi "severe", il cui cambiamento è stato imposto, non certo da scelte teoriche, ma dalla pressione dei fatti.

Nessuno sembra ricordare che la prima grande espansione del consumo di sostanze stupefacenti avvenne durante la vigenza della legge 22 ottobre 1954, n. 1041. Si trattava di una legge che puniva espressamente anche la detenzione per uso personale; per di più non mancavano sentenze che condannavano il semplice consumo, sulla base dell'argomento che l'as-

suntore, prima di assumere, necessariamente detiene. La pena, uguale a quella prevista per i trafficanti e gli spacciatori, era della reclusione da tre a otto anni. Il mandato di cattura era obbligatorio e in caso di condanna non poteva concedersi la sospensione condizionale della pena.

In sostanza, chi commetteva anche lievi violazioni delle norme aveva davanti a sé una sicura e prolungata detenzione.

La situazione giunse all'attenzione dell'opinione pubblica perché le carceri si andavano riempiendo di detenuti giovani e giovanissimi, che subivano la detenzione senza adeguata assistenza, con l'effetto che si verificavano con crescente frequenza morti improvvise, anche per suicidio.

L'emozione suscitata da queste notizie mosse l'impulso politico che portò alla legge 22 dicembre 1975, n. 685. Con la nuova disciplina si intese proporzionare la sanzione alla effettiva riprovevolezza della condotta. Quindi furono inasprite le pene per i trafficanti e gli spacciatori; si prevedero pene ridotte per i trafficanti e gli spacciatori di "modiche quantità" di sostanze stupefacenti; si escluse la punibilità dei detentori di *modiche quantità* di droga per uso personale, pur senza riconoscere liceità alla condotta d'uso, tant'è che agli assuntori potevano applicarsi misure terapeutiche disposte dai giudici. Allo scopo, la legge prevedeva un insieme di servizi organizzati nei centri medici e d'assistenza sociale.

Oltre un decennio dopo, il permanere e anzi l'ampliarsi del problema crearono un nuovo stato di allarme. Venne sottovalutata od omessa l'analisi delle ragioni profonde e diffuse del fenomeno così come dello stato di attuazione delle previsioni riguardanti i servizi medici e assistenziali, che avrebbero dovuto svolgere un'opera preventiva e terapeutica. Scattò invece una formidabile "semplificazione", che portò ad attribuire efficacia causale al "lassismo" derivante dalla norma sulla "modica quantità" e dalla sua applicazione.

Così, anche sull'onda di orientamenti che al momento parevano vincenti negli Stati Uniti di America, s'innalzò il vessillo della "tolleranza zero". Fu dunque approvata una nuova legge e venne emanato il testo unico 9 ottobre 1990, n. 309, il cui art. 72 enunciava solennemente: "È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope". L'assunzione di sostanze stupefacenti veniva così punita penalmente, anche se - per effetto di correttivi introdotti nella parte conclusiva del cammino parlamentare - la sanzione veniva applicata solo dopo il fallimento delle sanzioni amministrative disposte dal prefetto nei confronti dei soggetti responsabili di detenzione di droga "in dose non superiore a quella media giornaliera".

La nuova disciplina, com'era facile prevedere, ampliò e accelerò subito lo sviluppo del già noto fenomeno della incarcerazione di soggetti, vittime essi per primi, e per lo più essi soltanto, della propria stessa sofferenza e debolezza. Ma ciò non durò a lungo. Anzitutto la Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 1991, affermò che non ogni quantità ecceden-

te la dose media giornaliera integra la necessaria offensività della condotta e che di conseguenza, quando l'eccedenza è modesta, il giudice può dichiarare la non punibilità della condotta.

Poi, a seguito di referendum popolare, il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, abrogò il già richiamato divieto di uso personale e le norme che ne costituivano l'esplicazione. In definitiva, risultava dissolto il nucleo più discusso della legge del 1990, quello riguardante il trattamento punitivo dell'assuntore. E tuttavia, dopo poco più di un altro decennio, si torna a manifestare la volontà di tornare alla penalizzazione dell'uso, senza che traspaia un minimo di consapevolezza circa il come e il perché delle vicende che già due volte si sono succedute, in modo pressoché identico, e delle ragioni che hanno portato a ritenere opportuno limitare il più possibile l'incarcerazione degli assuntori di droga e destinare agli stessi, in quanto possibile, percorsi differenziati e comunque adeguate cure e assistenza.

Il racconto, forse un po' lungo, serve a dare concreta evidenza all'importanza che ha- e ancor più dovrebbe avere- la memoria, specialmente quella che si dice diacronica, la memoria cioè che considera i fatti dal punto di vista della loro evoluzione nel tempo.

Questo tipo di analisi è fondamentale anche con riferimento al carcere. La forma di memoria che si è richiamata può infatti- come si proverà a dimostrare- avvicinarci alla effettiva comprensione dei fatti, delle ragioni del loro avvenire, del significato che essi hanno assunto quando sono avvenuti, del conto che dobbiamo farne oggi, dell'aiuto che ne possiamo ricevere. Si tratta di un modo di ricordare che può aiutare a rendere più chiari e meglio affrontabili i problemi di cui oggi giorno ci si deve occupare.

## **2. IL VECCHIO CARCERE.**

Nell'approccio più attento e sensibile con cui si considera il carcere, emerge costantemente il rilievo dell'eccessiva ampiezza della sua presenza nella società odierna e dei molti aspetti negativi che lo contraddistinguono. L'atteggiamento critico giunge talvolta, passo dopo passo, sino alla "negazione" del carcere, alla negazione cioè della sua utilità, e persino della sua accettabilità o tollerabilità, sul presupposto dei molteplici aspetti negativi che esso assume per la persona che lo subisce e dei limitati vantaggi che ne vengono alla vita collettiva.

L'opinione di chi scrive è che questo approccio, nelle sue formulazioni più radicali, non tenga adeguatamente conto della funzione che il carcere ha svolto e dei reali problemi che riguardano il suo presente e il suo avvenire. Tale approccio rischia, sia pure contro l'ispirazione di chi lo usa, di finire con lo svolgere una funzione di freno alla evoluzione che ci si può attendere e alla quale sarebbe giusto dedicarsi con impegno e continuità.

Un primo errore di prospettiva che dobbiamo correggere è quello che ci induce a considerare il carcere come un dato di realtà consustanziale alla organizzazione sociale e pressoché immoto nel tempo, quanto alla sua presenza, alle sue funzioni e alle sue caratteristiche.

Sappiamo che questo non è vero. Pur limitando l'osservazione all'area europea alla quale appartiene il nostro Paese, possiamo dire che la rilevante espansione del carcere è un fenomeno dell'età moderna, specialmente a partire dal Settecento in poi. Per di più, in un modo che ora può sembrare quasi paradossale, l'uso e lo svilup-

po di questa istituzione sono proceduti più velocemente, man mano che è andato crescendo il rispetto per l'integrità fisica e psichica del condannato.

Con l'aumento di questa sensibilità sono divenuti infatti intollerabili alcuni tipi di pene, che sono stati sostituiti con la carcerazione. Quali esempi significativi si pensi, per i tempi più lontani, alla gogna e alle mutilazioni; per i tempi più recenti, ai lavori forzati e alla pena capitale.

In realtà, è stata proprio l'esistenza dell'alternativa della carcerazione a rendere possibile, in particolare, l'accettazione da parte della gente della rinuncia alla pena di morte, nei paesi dove questo risultato è stato raggiunto.

Un documento, che sebbene abbia un secolo può considerarsi relativamente recente, in quanto è stato redatto nel luglio 1904 da Alessandro Doria, allora direttore generale delle carceri, è al riguardo molto eloquente. Il capo dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver deplorato che il codice penale italiano, pur vigente da quindici anni, non trovasse ancora la sua piena applicazione nel regime penitenziario <sup>1</sup>, riferisce invece che la pena dell'ergastolo "si applicò subito nella sua essenza, e si espia oggi perfettamente nei modi voluti dalla legge" <sup>2</sup>.

Il lettore di oggi può restare quanto meno perplesso di fronte al compiacimento che traspare dalle parole con le quali si afferma la piena applicazione dell'ergastolo, pena ormai già eliminata dai nuovi codici penali di altri paesi e nel nostro salvata dalla Corte costituzionale solo in quanto in realtà non può più considerarsi una pena "perpetua", tenuto conto della possibilità che esiste per il condannato di fruire di benefici che ne anticipano la cessazione <sup>3</sup>.

Ma la valutazione alla quale si è fatto riferimento non può non mutare prontamente, quando si consideri che la pena dell'ergastolo fu introdotta nel nostro sistema penale dal codice del 1889 (il cosiddetto codice Zanardelli), proprio in sostituzione della pena capitale e del lavoro forzato a vita. Pene queste ultime che erano invece contemplate dal codice penale del Regno di Sardegna del 20 novembre 1859 (artt. 13 e ss.), il quale fu in vigore nel nuovo Regno d'Italia- con rettifiche e modificazioni- fino all'entrata in vigore del già richiamato codice Zanardelli.

Questo ultimo codice aveva infatti una impostazione che può ben dirsi moderna e liberale, tenuto conto dei tempi. E detto carattere trova una conferma particolarmente significativa nell'introduzione nel nostro ordinamento della liberazione condizionale, sulla quale si diffonde il DORIA <sup>4</sup>, dando conto sia dell'entusiasmo col quale l'innovazione era stata accolta, sia delle timidezze avutesi nella sua applicazione, sia infine della positività dei risultati raggiunti, comprovata dal fatto che le revoche erano risultate pari soltanto all'1,71 % delle concessioni. Il dato induceva il Doria ad auspicare che l'istituto fosse usato "con maggiore liberalità per l'avvenire" <sup>5</sup>. Come si sa, la pena capitale fu poi reintrodotta



**1** A. Doria, SULL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI SECONDO IL CODICE PENALE ITALIANO E SUI RISULTATI DI ESSA, Relazione presentata alla Commissione per la Statistica giudiziaria e Notarile (Sessione del luglio 1904), Roma, 1905, p. 3.

**2** A. Doria, *op. cit.*, p. 4.

**3** *sent. n. 168/1994.*

**4** p. 41 e ss.

**5** p. 45.

ta dal codice penale del 1930 e si dovette aspettare il 1944 perché la stessa venisse soppressa e sostituita di nuovo con l'ergastolo.

Quanto al modo come i condannati venivano considerati e trattati all'interno degli istituti carcerari, bisogna dire- nell'estrema e apodittica sintesi qui esposta- che i cambiamenti furono ben pochi nel lungo periodo intercorso tra il codice del 1889, del quale- come si è visto- lo stesso DORIA riconosceva la limitata applicazione nel regime carcerario, e il periodo immediatamente precedente l'ordinamento penitenziario del 1975. Si ebbe infatti, in termini generali, una linea di indubbia continuità, intorno a due aspetti sempre comuni: da una parte, si affermava costantemente che finalità della pena era non già coercitiva, ma correttiva; dall'altra, la finalità correttiva veniva intesa come doverosa *emenda*, affidata a regimi rigidamente disciplinari messi in atto all'interno di istituti rigorosamente "chiusi" e fondati su una minuta regolamentazione della vita carceraria e un costante controllo della condotta del detenuto.

Qualche orientamento meno repressivo fece la sua comparsa soltanto all'inizio degli anni "venti", specialmente per l'influenza della Scuola Positiva, che patrocinava la trasformazione del diritto penale in uno strumento di *profilassi sociale* e tendeva a concentrare l'attenzione sulla personalità del reo e sulla sua classificazione tipologica. La Scuola Positiva ispirò un tentativo di riforma del codice penale che trovò espressione nel cosiddetto *Progetto Ferri*, dal nome del presidente della commissione che redasse il testo. Ma il progetto incontrò decise opposizioni e prevalse un più tradizionale orientamento, che portò al trasferimento della direzione delle carceri dal ministero dell'interno al ministero della giustizia e all'avvio della preparazione del codice penale Rocco, emanato nel 1930.

Da allora e fino al 1974 si ebbero soltanto alcuni miglioramenti nelle strutture edilizie delle carceri, che erano in larga misura collocate in vecchi edifici originariamente caratterizzati da differente destinazione (spesso erano stati castelli e fortezze), e un certo sviluppo delle lavorazioni interne. Rimasero però dominanti i modelli culturali dell'afflizione, quale mezzo per il raggiungimento della *emenda* del singolo, e quindi nel complesso dell'obiettivo sociale della "bonifica umana" <sup>6</sup>.

### 3. LE RIFORME DEL 1975 E DEL 1986.

L'approvazione dell'ordinamento penitenziario del 1975 segnò una svolta netta nella concezione della esecuzione delle misure cautelari detentive e più ancora della esecuzione delle pene. Ora ci siamo abituati alle novità e ne abbiamo anche percepito i limiti, ma se consideriamo la riforma nel panorama com-



<sup>6</sup> Si veda D. Grandi, BONIFICA UMANA. DECENNALE DELLE LEGGI PENALI E DELLA RIFORMA PENITENZIARIA, Ministero di grazia e giustizia, Roma 1941, 2 voll.

plessivo delle storia penitenziaria possiamo apprezzare la sua enorme portata innovativa. E se proviamo a ricordare i principi che l'hanno ispirata e gli orientamenti che ne sono derivati possiamo renderci conto delle potenzialità evolutive, non certo esaurite, che ha oggi il sistema penitenziario.

La riforma, anzitutto, fu certamente favorita dal grande movimento generale per i diritti civili, che negli anni *settanta* sembrava scuotere dalle fondamenta la società italiana. In questo grande solco si inserirono però anche elementi specifici. In particolare, furono determinanti le raggiunte consapevolezza circa le potenzialità evolutive che ha sempre l'uomo (ciascun uomo), grazie alla possibile interazione tra gli elementi strutturali interni alla persona e le dinamiche micro e macro-sociali esterne. Ciò portò a riflettere sugli obiettivi attingibili mediante una esecuzione penale attenta all'uomo nella sua particolarità, alla sua vicenda esistenziale e alla sua attitudine evolutiva, che è frutto di una serie di apporti e supporti, tra i quali è presente ma non così dominante, come prima si tendeva a credere, la volontà del soggetto.

Da ciò è nata la concezione del carcere, visto non più come un *terminale sociale*, ma come una struttura idonea a svolgere un'azione attiva e per sua natura temporanea, anzi finalizzata proprio a promuovere la cessazione anticipata della detenzione. Corollari di questa concezione sono il riconoscimento del detenuto come persona che resta titolare di diritti, che mantiene la propria identità (si pensi al significato simbolico del vecchio vestito a strisce del condannato) e che deve poter fruire di un trattamento penitenziario differenziato, perché differenti sono la condizione e la personalità di ciascuno.

Perciò si è dovuto pensare: **a)** alla individualizzazione (non solo della pena, ma anche) della esecuzione della pena, in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione, che garantisce la parità di trattamento delle situazioni uguali e quindi anche la differenziazione delle situazioni diverse; **b)** alla esecuzione della pena come occasione di recupero sociale attuato con la partecipazione attiva del soggetto (art. 27 della Costituzione); **c)** all'apertura alla comunità esterna in funzione prodromica al rientro; **d)** alla implicazione nella esecuzione penale di funzioni professionali un tempo assenti; **d)** alla regolazione giurisdizionale dell'esecuzione.

In questo rapido affresco non può mancare un richiamo alla legge Gozzini del 1986, che è stata in qualche modo il culmine dello sviluppo legislativo con la previsione: **a)** dei nuovi permessi-premio; **b)** della detenzione domiciliare usata come specie di pena; **c)** della ulteriore individualizzazione del trattamento sanzionatorio; **d)** della valorizzazione delle prospettive di recupero e di reinserimento; **e)** del generalizzato *favor libertatis*, tendente ad attenuare con una serie di previsioni la restrizione.

#### **4. PROSPETTIVE DI SVILUPPO.**

Quanto si è sinteticamente ricordato rende evidente che è avvenuta una trasformazione alla quale trent'anni fa sarebbe sta-



to difficile pensare. Il carcere non è più la solitaria istituzione di un tempo: esso fa parte di un sistema di istituti e servizi, utilizzato sulla base di una gamma differenziata di misure. Oltre tutto, le misure eseguite fuori dal carcere hanno raggiunto un notevole livello quantitativo e verosimilmente giungeremo anche noi, come altri paesi, ad avere più esecuzioni in libertà che all'interno delle carceri.

Il sistema penitenziario ha quindi assunto una notevole plasticità e presenta potenzialità di sviluppo nella direzione della sua parte meno isolante. È operando per questo sviluppo che possiamo puntare, nella concretezza dell'oggi e del domani, alla progressiva riduzione della detenzione a quei soggetti- e come ben sappiamo ve ne sono- con i quali, almeno in una prima fase, non è possibile rinunciare a forme di contenimento.

Ma ciò richiede uno adeguato sviluppo esterno e collegamenti attenti e costanti con chi può concorrere alla organizzazione di risorse alternative. Questa è la strada per procedere, già oggi, non contro il carcere o senza il carcere, ma *oltre* il carcere. Al tempo stesso, molto da fare c'è anche *nel* carcere, per tutti gli operatori. Si possono richiamare, per offrire qualche spunto di riflessione, argomenti di deontologia professionale, che attengono al rispetto che si deve avere nei confronti della persona raggiunta da un provvedimento penale. Questi argomenti attengono all'*essere*, all'*apparire* e al *divenire* del soggetto.

Quanto all'*essere*, va ricordato- come in parte si è già accennato- che nei sistemi penali di un tempo una caratteristica comune e ricercata era la tendenza a porre in atto interventi il cui effetto era la spersonalizzazione del soggetto. Si pensi al ritiro di ogni oggetto personale, all'uso della divisa, alla indicazione del detenuto con un numero anziché col nome.

La concezione che era alla base di questa regolamentazione è stata del tutto superata, essendosi compreso che l'uomo inquisito o già sottoposto a pena ha il diritto di conservare e di veder rispettata la propria individualità, della quale può ledersi soltanto ciò che è strettamente e inevitabilmente funzionale alla messa in atto dell'intervento punitivo. Legato a questa evoluzione è altresì il superamento della concezione che valorizzava la funzione "esemplare" della pena, nell'ottica della prevenzione generale.

Ormai è un dato acquisito anche nella giurisprudenza che la commisurazione della pena non può essere posta in relazione con esigenze, né generali né specifiche, di natura special-preventiva, perché il decidere in tal modo contrasterebbe col carattere personale della responsabilità penale.

Tuttavia nelle varie fasi dell'intervento penale permangono contenuti intrinseci e modalità esecutive che hanno un carattere de-personalizzante. Si può ricordare, come un momento emblematico e carico di ben note e spesso drammatiche valenze psicologiche, il rituale dell'ingresso nell'istituto penitenziario. Certo, in queste operazioni sono presenti verifiche, iscrizioni e limitazioni insopprimibili. E tuttavia anche in esse è possibile e doveroso non rinunciare alla ricerca di modalità che riducano gli aspetti più dannosi di questo impatto, caratterizzato da una inevitabile ma traumatica "riduzione del sé", cioè del proprio essere in termini oggettivi e ancor più del proprio percepirsi in termini soggettivi.

In secondo luogo, nel mondo d'oggi, molto più che nei tempi andati, assume rilievo il problema dell'*apparire*. La presenza e la potenza dei mezzi informativi sono tali da poter produrre una stigmatizzazione sociale che finisce col prendere soltanto occasione dall'intervento penale, per andare ben oltre il medesimo e ben oltre persino la sua conclusione. Vicende penali passate attraverso la rappresentazione dei *media* si consolidano nella percezione e nel ricor-

do della generalità delle persone nei termini in cui sono state rappresentate. Ogni successiva correzione è, non soltanto eventuale, ma anche scarsamente efficace.

Di ciò dovremmo ormai essere tutti consapevoli. Eppure, anche in tempi recenti, un procuratore della Repubblica ha dovuto aspramente censurare forze di polizia che avevano provveduto alla esecuzione di provvedimenti restrittivi con voluta ostentazione e grande esposizione informativa. E il caso riporta alla memoria vicende anche più clamorose del passato, che avevano dato origine a norme dirette ad evitare simili inconvenienti, sebbene esse non apparissero indispensabili, potendo essere agevolmente supplite da un adeguato senso della doverosità circa il rispetto da avere nei confronti delle persone private della libertà.

Il problema ha un tale rilievo che dovrebbe trovare una presenza attenta e costante nei programmi di formazione, nei codici deontologici e nell'uso degli strumenti disciplinari relativamente a tutte le professionalità presenti nell'ambito dell'intervento penale.

Oggi continuiamo a pensare come se l'*apparire* fosse soltanto un riflesso dell'*essere*. Questo è sempre meno vero: nel male come nel bene, è proprio l'*essere* a risultare, sempre più ampiamente, condizionato e qualificato dall'*apparire*.

Resta, ultimo ma non meno importante, il *divenire*.

Tipico dell'uomo è darsi degli obiettivi e organizzare la propria condotta in relazione ad essi. È agevolmente comprensibile, già sul piano intuitivo, che gran parte della qualità della persona e della sua presenza nella vita sociale ruoti intorno a questa attitudine alla progettazione e alla esecuzione del proprio *divenire*.

Meno noto è un dato scientifico: l'osservazione della popolazione di un campo di concentramento nazista ha provato che riuscivano a sopravvivere soprattutto le persone capaci di organizzare la propria condotta in relazione agli obiettivi, pur minimi, che riuscivano a darsi anche in quelle *situazioni estreme* <sup>7</sup>.

Ebbene, anche al di là di ciò che dicono- perché lo dicono- le norme costituzionali e quelle ordinarie, sia penali sia penitenziarie, chiunque operi in questo ambito è deontologicamente tenuto a rispettare e a promuovere la potenzialità evolutiva di ogni persona: perché poter evolvere non è una modalità del *vivere*, e condizione del *vivere*, è *il vivere*.

---

7 B. Bettelheim, SOPRAVIVERE, Feltrinelli, 1981.

# INCONTRI



**Paolo Bognesi**

a cura di G. Bertagna s.j., F. Brunelli, A. Casella, C. Mazzucato

## Chi è

**P**aolo Bognesi è presidente della "Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980". Nella strage ha avuto 4 persone coinvolte: la suocera è stata uccisa, la madre, il suocero e il figlio sono stati gravemente feriti riportando invalidità superiori all'80%.

Nel 1981 è stato tra i fondatori dell'Associazione della quale ha retto la vice-presidenza fino al 1996, quando, alla morte di Torquato Secci, ha assunto la presidenza. È anche presidente della "Unione tra i familiari delle vittime di tutte le stragi" ed è stato vice presidente dell'Osservatorio per le Vittime di Reato (ora non più operativo). Incontriamo Paolo Bognesi nella sede dell'Associazione. Si tratta di un luogo 'simbolico', di uno spazio della memoria che parla attraverso segni forti: è forte il ricorrere del tema del 'tempo' e dell'orologio fermo; frequenti- sui muri- i riferimenti alla giustizia, alla verità, al non dimenticare.

L'identità di Paolo Bognesi è segnata da quel mostruoso atto di terrorismo che alle 10.25 del 2 agosto 1980 provocò il crollo di un'ala della stazione ferroviaria di Bologna uccidendo 85 persone e ferendone gravemente molte altre. Ricordare i nomi di chi ha perso la vita ci pare il miglior modo per dare, di questa identità, le linee essenziali.

Vito Ales di anni 20, Mauro Alganon di anni 22, Maria Idria Avati di anni 80, Rosina Barbaro in Montani di anni 58, Nazzareno Basso di anni 33, Irene Breton Boundouban di anni 61, Euridia Bercianti di anni 49, Katia Bertasi di anni 34, Francesco Betti di anni 44, Paolino Bianchi di anni 50, Verdiana Bidona di anni 22, Argeo Bonora di anni 42, Sonia Burri di anni 7, Davide Caprioli di anni 20, Lidia Olla in Cardillo di anni 67, Flavia Casadei di anni 18, Mirko Castellano di anni 33, Antonella Ceci di anni 19, Franca Dall'Olio di anni 20, Elisabetta Manea ved. De Marchi di anni 60, Roberto De Marchi di anni 21, Antonino Di Paola di anni 32, Mauro Di Vittorio di anni 24, Brigitte Drouhard di anni 21, Berta Ebner di anni 50, Mirella Fornasari di anni 36, Cesare Francesco Diomede Fresa di anni 14, Vito Diomede Fresa di anni 62, Maria Fresu di anni 24, Angela Fresu di anni 3, Enrica Frigerio di anni 57, Roberto Gaiola di anni 25, Pietro Galassi di anni 66, Manuela Gallon di anni 11, Natalia Agostani in Gallon di anni 40, Carla Gozzi di anni 36, John Andrew Kolpinski di anni 22, Antonio Francesco Lascala di anni 56, Vincenzo Lanconelli di anni 51, Pierfrancesco Laurenti di anni 44, Salvatore Lauro di anni 57, Velia Carli in Lauro di anni 50, Umberto Lugli di anni 38, Eckardt Mader di anni 14, Kai Mader di anni 8, Margret Rohrs Mader di anni 39, Lina Ferretti in Mannocci di anni 53, Maria Angela Marangon di anni 22, Rossella Marceddu di anni 19, Angela Marino di anni 23, Domenica Marino di anni 26, Leo Luca Marino di anni 24, Francisco Gomez Martinez di anni 23,

Amorveno Marzagalli di anni 54, Anna Maria Bosio in Mauri di anni 28, Carlo Mauri di anni 32, Luca Mauri di anni 6, Patrizia Messineo di anni 18, Catherine Helen Mitchel di anni 22, Loredana Molina in Sacratì di anni 44, Antonio Montanari di anni 86, Nilla Natali di anni 25, Giuseppe Patruino di anni 18, Vincenzo Pettini di anni 34, Angelo Priore di anni 26, Roberto Procelli di anni 21, Pio Carmine Remollino di anni 31, Gaetano Roda di anni 31, Romeo Ruozzi di anni 54, Vincenzina Sala in Zanetti di anni 50, Sergio Secci di anni 24, Iwao Sekiguchi di anni 20, Salvatore Seminara di anni 34, Silvana Serravalli in Barbera di anni 34, Mario Sica di anni 44, Angelica Tarsi di anni 72, Anna Maria Salvagnini in Tirolese di anni 51, Marina Antonella Trolese di anni 16, Eleonora Geraci in Vaccaro di anni 46, Vittorio Vaccaro di anni 24, Fausto Venturi di anni 38, Rita Verde di anni 23, Onofrio Zappalà di anni 27, Paolo Zecchi di anni 23, Viviana Bugamelli in Zecchi di anni 23.

**L'«Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980» costituisce una presenza consolidata nel tessuto civile del Paese: quali sono le coordinate essenziali di questa realtà nella quale sei impegnato dalle sue origini?**

L'Associazione si è costituita nel giugno 1981 con lo scopo fondamentale, come recita l'art. 3 dello Statuto, di "ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta". In base allo statuto la qualifica di associato viene riconosciuta solo ai familiari delle vittime: nel caso di persone decedute, a coniugi, genitori, figli, fratelli o sorelle; nel caso dei feriti, ai feriti stessi o chi per loro se minorenni. Gli iscritti sono 300: accettiamo sempre ogni forma di aiuto da parte di coloro i quali chiedono di condividere il nostro percorso, ma questi amici, cui va tutta la nostra riconoscenza, possono essere accolti solo a titolo di *collaboratori*. Per quel che concerne i parenti delle vittime che l'Associazione non può formalmente iscrivere o quanti non si siano di fatto iscritti è nostra cura coinvolgerli informandoli delle iniziative assunte, invitandoli alle manifestazioni e alla assemblea annuale: fino ad oggi la risposta è stata sempre positiva.

Nello sviluppo dell'Associazione sono stati importanti i contatti avviati fin dal 1986 con il prof. Augusto Balloni del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Vittimologia dell'università di Bologna, che in una prospettiva di grande attenzione ai condizionamenti socio-culturali ed ecologico-sociali, sviluppa una complessa attività sulla vittimizzazione e l'aiuto alle vittime. Questi rapporti ci sono stati di grande aiuto per precisare identità e finalità associative, dando al nostro impegno un indirizzo ancora più vitale ed efficace. Con l'apporto determinante della nostra Associazione, si è costituita, tra l'altro, l'Unione familiari vittime per stragi", che riunisce i parenti delle vittime di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Treno Italicus, Rapido 904 e di Via Georgofili.

Si è realizzato inoltre tutto un lavoro che ha consentito la costituzione presso il Ministero della Giustizia, nell'aprile del 2001, dell'Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, composto da rappresentanti delle associazioni di vittime dei reati, esperti di vittimologia, rappresentanti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno. Obiettivo dell'Osservatorio, ispirato a una cultura democratica e partecipata della legalità e della sicurezza, era dare esecuzione alla legge-quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15.03.2001 per adeguare il codice di procedura penale in favore di tutte le vittime dei reati, e procedere alla ricognizione e alla rilevazione delle esigenze delle vittime, non solo rispetto all'azione giudiziaria, ma nelle molteplici situazioni di assistenza e tutela che le coinvolgono. Si trattava (e si tratta ancora), di definire e realizzare su standard europei le

garanzie per quanti vivono esperienze di vittimizzazione, promuovendo una legislazione più adeguata alla complessità e drammaticità dei problemi che la vittima deve affrontare. Con l'avvento dell'attuale Governo, l'Osservatorio è stato prima declassato a Commissione ed è poi definitivamente cessato.

### ***Questa scelta, però, non ha bloccato il vostro lavoro***

No, alla Commissione si deve comunque l'elaborazione di una proposta di "Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati", che intende dare risposte organiche alle più varie esigenze delle vittime, costrette a percorrere strade giuridicamente assai tortuose e a farsi carico di procedure e passaggi faticosi e spesso mortificanti per accedere alle misure previste a loro favore. Per avere un'idea di quanto siano accidentati questi percorsi, basti pensare che solo nel 2001 si è riusciti ad applicare la legge 407 del 1998 e se non ci fosse stato il grande impegno delle *Associazioni*, in molti si sarebbero trovati nell'impossibilità di accedervi.

Le vittime, con le cicatrici incancellabili delle tragedie da cui le loro identità sono irrimediabilmente segnate, si ritrovano a elemosinare quella giustizia *che è loro dovuta*, di diritto. Una giustizia che resta sfuggente sotto il profilo dell'assistenza e della tutela, ma soprattutto dell'*acquisizione della verità* senza cui è ben difficile- se non impossibile- giungere a una elaborazione di senso dell'esperienza della vittimizzazione e a un sostenibile rientro nella società. Anche rispetto ai tanti problemi connessi al reinserimento delle vittime nella società, vale un criterio che può sembrare enunciato solo per amore di paradosso: ottenere un trattamento almeno simile a quello di cui hanno beneficiato i terroristi.

Se da parte dello Stato si fossero investite sulle vittime le stesse risorse (intese nella loro più larga accezione) con le quali si sono affrontati i problemi di reintegrazione dei terroristi, oggi ci troveremmo certo a fare un diverso e ben più positivo bilancio. Sia nella fase processuale che in quella del reinserimento è necessario un riequilibrio, senza il quale le vittime si ritrovano a vivere una condizione che presenta aspetti addirittura peggiori di quelli che caratterizzano le vicende dei rei. Una condizione da molti vissuta come una seconda vittimizzazione. Uno Stato democratico di diritto può permetterlo?

### ***È evidente, da quanto dici, che la costituzione di Associazioni di vittime svolge un ruolo cruciale nel far fronte a situazioni drammatiche su cui leggi e Istituzioni si rivelano largamente inadeguate.***

Certo, e aggiungerei, senza alcuna ironia: *purtroppo*. Intendo dire che in casi come quello che io rappresento, le vittime hanno potuto far sentire la loro voce e affermare le loro istanze, proprio perché si sono date lo strumento associativo. Ritengo però che le vittime abbiano diritto a spazi *istituzionali* di assistenza, di tutela, di informazione sulle modalità di accesso a quanto è loro dovuto per legge, di accompagnamento attraverso i difficili passaggi imposti dalla condizione di particolare debolezza, sofferenza, disorientamento in cui si trovano.

Per tutti questi aspetti, l'associazionismo delle vittime dovrebbe avere solo una funzione complementare, senza alcun carattere di necessità: spetta (dovrebbe spettare) allo Stato- in quanto espressione di quella *giustizia dovuta* su cui continuo a insistere- provvedere a tutti gli adempimenti che oggi pesano su chi non solo patisce i danni del reato, ma viene lasciato solo a far fronte a gra-

vosissime incombenze pratiche che accrescono la drammaticità del suo stato. Ancora una forma, devo ripetermi, di *seconda vittimizzazione*.

Di fatto l'*Associazione delle vittime* dovrebbe essere reso superfluo dall'intervento dello Stato. Su questi temi, nella proposta di legge quadro da noi elaborata con il sostegno di una rete di esperti per ognuna delle questioni affrontate, cerchiamo di dare organicità a tutta una serie di richieste che riflettono innanzitutto la nostra esperienza: ci piace pensare di poter rendere meno travagliate le vicende di chi dovesse trovarsi- suo malgrado- nel ruolo che a nostre spese ben conosciamo dall'agosto del 1980.

***La vittime hanno bisogno di un sostegno istituzionale che tenda, come minimo, ad evitare la vittimizzazione secondaria e almeno ad alleggerire o facilitare i percorsi giudiziari e clinici e a favorire il reinserimento. Eppure, in una delle rare esperienze nelle quali si è cercato di creare un luogo istituzionale dedicato alle vittime, come nel caso dello 'sportello' del Comune di Modena, si riscontra una frequentazione minima. Come si può spiegare?***

Non è facile rispondere: immagino che un certo peso abbia il senso di *vergogna* che non è raro riscontrare in alcune tipologie di vittime. Può accadere, ad esempio, che un pensionato ignobilmente raggirato e derubato in casa, possa non reggere alla mortificazione e alla vergogna finendo per suicidarsi.

Credo che manchi ancora una *cultura della vittima*: perché ne maturino le condizioni è necessario ancora molto lavoro e un tempo che non ci si può aspettare breve. Questa prospettiva, comunque, non ci scoraggia: a tempi divenuti ormai più che ventennali, infatti, sono legati i risultati che siamo riusciti a conseguire anche su questo piano.

***Dalle tue parole emerge una richiesta di attenzione per la vittima, piuttosto che un'istanza contro il reo. Come potrebbe atteggiarsi, a tuo avviso, un coerente sistema di giustizia penale ispirato a una cultura per la vittima?***

La vita della società dipende dal tessuto di regole che disciplinano comportamenti individuali e collettivi: lacerare questo tessuto da parte di qualcuno dei consociati non significa semplicemente la violazione di una norma, ma, in genere, significa che è stata prodotta una vittima, con la sua precisa individualità, con tutta la trama di relazioni familiari e sociali che ne sono toccate. Non mi riferisco solo all'ambito penale, ma all'intero campo del diritto, come, per esempio quello societario, con i problemi di rogatorie, falso in bilancio ecc. di cui ancora in cronache recenti: violare, alterare, cancellare delle regole, comporta delle vittime e delle conseguenze su di esse.

Ecco perché, quando si mette in cantiere una legge, è necessario considerare innanzitutto i riflessi in chiave vittimologica, prevedendo dei dispositivi che non si limitino a sanzionare il reato ma siano di efficace tutela della vittima, l'attenzione alla quale deve essere centrale. Solo un approccio con questa ispirazione può orientare relazioni equilibrate e giuste dalle quali dipende la qualità della convivenza sociale e della democrazia.

Questo interesse primario per la vittima non implica in alcun modo atteggiamenti punitivi improntati a spirito persecutorio o vendicativo nei confronti

degli autori di reato cui la legge, pur infliggendo una condanna, assicura nello stesso tempo irrinunciabili garanzie. Se si vuole però conservare un atteggiamento equilibrato e conforme a una coerente visione del sistema di garanzie dello stato di diritto, mi pare necessario non assecondare prospettive che possono produrre confusione di ruoli fra vittima e reo.

Può accadere, ad esempio, che persone che spendono la propria passione civile in attività di volontariato carcerario, finiscano per vedere nel detenuto solo una vittima, anche se guardare agli autori di reato carcerati come a delle vittime può essere per più aspetti vero: vittime dell'emarginazione sociale, di una cultura dell'esclusione, delle disfunzioni del sistema penitenziario, ecc. Sono sicuramente questioni serie, alle quali rivolgere la massima attenzione civile.

È necessario tuttavia una chiara scala di valori, un ordine del discorso che non confonda le priorità: una persona che abbia compiuto un omicidio e che per tale crimine stia scontando una pena, può fondatamente, a seconda dei casi, esser considerato vittima della cattiva distribuzione delle risorse sociali, delle carenze di politica della prevenzione, della privazione culturale, ecc.

Tutto ciò, però, non deve velare e confondere il dato fondamentale: le vittime sono innanzitutto le persone uccise e i loro familiari. Guai se il reo non potesse fruire di tutte le tutele che la legge - la Costituzione innanzitutto - gli riconosce, a partire dalla legge Gozzini che si fonda su principi della cui serietà e validità sono profondamente convinto: è una legge, infatti, che dà al reo una speranza, che riconosce la possibilità del cambiamento, che apre a concrete prospettive di rientro nella società.

Non è al senso e allo spirito di questa legge che si possono muovere delle critiche, quanto, a mio avviso, alla sua applicazione che non sempre ottempera con la necessaria accuratezza ai percorsi rieducativi previsti e alla valutazione scrupolosa dei processi di reale ravvedimento avviati con l'espiazione della pena.

A me pare inaccettabile la riduzione dei dispositivi della legge ad un esercizio rigido e formale di mera contabilità, vuoto dei contenuti cui il legislatore pensava dando corso a questa importante misura di civiltà giuridica. Anche il lavoro della magistratura di sorveglianza finisce per essere un impegno burocratico.

### ***Come dovrebbe allora articolarsi un percorso rieducativo, di ravvedimento, per essere serio e credibile?***

Quando si parla di rieducazione, risocializzazione, ravvedimento di un reo, penso a una dimensione complessa che va dagli aspetti morali alle possibili offerte riparatorie per i danni che le vittime e la società hanno subito; in tale dimensione rientra anche l'ammissione di colpa, che non significa necessariamente un contributo di rivelazioni e informazioni. Ciò che mi pare inaccettabile è che la cosiddetta "buona condotta" in carcere si riduca al non aver creato problemi particolari all'istituzione penitenziaria e possa dunque valere come indice determinante di ravvedimento. Resto comunque convinto della possibilità di percorsi di recupero per gli autori di reato e della necessità che a nessuno sia negata la speranza di rientrare, a determinate condizioni, nella società. Condizioni che consistono essenzialmente nella maturazione di un diverso atteggiamento rispetto ai fatti per i quali si sconta la pena.

Sulla base di questi convincenti, ho sempre avuto una posizione contraria all'ergastolo, una condanna che rappresenta la negazione di quella possibi-



lità e di quella speranza riducendo la pena a una pratica vendicativa. Nella nostra cultura non c'è posto per la vendetta: ciò che noi chiediamo con forza è che la pena, con le finalità rieducative che le sono proprie, venga correttamente eseguita nei modi e nei tempi previsti dalle leggi. Quando le finalità rieducative sono raggiunte, trovo del tutto giusto che chi ha effettuato un serio percorso di ravvedimento possa scontare parte della pena anche fuori dal carcere.

Non è detto che il carcere sia sempre una scelta adeguata: non faccio fatica a immaginare casi in cui, addirittura, il carcere appaia come soluzione meno faticosa e impegnativa di quanto non sia, ad esempio, vivere in una comunità con dinamiche di relazione che obbligano a mettersi continuamente in gioco.

***La rieducazione, quindi, assume rilevanza anche agli occhi di una vittima. Quali sono secondo te i contenuti significativi e gli elementi portanti di un percorso rieducativo aperto alla speranza e attento alla responsabilizzazione?***

Non sono un tecnico e le mie considerazioni non possono che essere di carattere generale: è fondamentale che l'esecuzione penale sia organizzata in modo da favorire tutti gli interventi che contribuiscono alla responsabilizzazione del reo, alla maturazione di una maggiore consapevolezza del reato commesso e delle sue conseguenze.

È cruciale poi- lo ripeto- l'ammissione della colpa. Sono processi dolorosi, che generano sofferenza; ma è tale sofferenza che apre la dimensione di un vero ravvedimento. Si tratta di un cammino necessario: rielaborare il male compiuto, riflettere sul dolore causato alle vittime, tentare, per quanto possibile, forme di riparazione che incontrino in primo luogo il bisogno di giustizia di chi ha subito danni e oltraggi.

L'autenticità di questo cammino incontra anche il bisogno di giustizia della società e dello stesso reo, aiutando quest'ultimo a elaborare il senso del suo percorso. Questa sofferenza può rappresentare un ponte verso la vittima, il cui soffrire ne segna la vita talvolta per sempre. *Il reo e la vittima sono come due facce della stessa medaglia: un'unica realtà nella quale si ritrovano sempre di spalle, senza mai guardarsi in faccia. Occorre invece che in qualche modo riescano ad aprirsi a uno sguardo reciproco.*

Quanto al modo di scontare la pena, è da escludere innanzitutto il carcere come ozio forzato: le pratiche di rieducazione e risocializzazione devono essere sempre il perno reale della condizione detentiva.

Le attività lavorative possono avere un ruolo determinante, e- quando se ne diano le condizioni- è opportuno che alle persone in espiazione di pena sia data la opportunità di investire le proprie risorse in progetti di solidarietà diretti a settori della società dove maggiori sono i bisogni. È un modo anche questo per risarcire la comunità per i danni materiali e morali provocati dai comportamenti criminali.

È importante che chi sta espiando una pena si inserisca nella dimensione del fare, non del subire, mettendosi in gioco perché da questo fare- che ribalta logiche e atteggiamenti passivizzanti- tutti traggano dei vantaggi. Nel definire le forme del fare, credo debbano avere un ruolo anche le vittime: sono sfide drammatiche e impegnative e noi siamo disponibili a fare la nostra parte.

***Vedi altri soggetti che possono inserirsi utilmente in questi percorsi?***



Un contributo importante può venire dal volontariato carcerario in quanto espressione della società civile. È necessario, però, un volontariato capace di guardare oltre la dimensione esclusiva dei bisogni- indubbiamente numerosi e gravi- dei detenuti, e di avvicinare il mondo della pena senza perdere di vista l'altra faccia della medaglia vittima-reo di cui parlavo. Intervenire in un mondo così complesso e denso di sofferenze richiede grande maturità da parte di tutti i soggetti che vi sono coinvolti.

Noi, in quanto *Associazione*, non abbiamo mai fatto mancare il nostro apporto e la nostra esperienza affinché ci si accosti a questi problemi con una corretta rappresentazione delle esigenze delle vittime, ignorando le quali non credo si possano avviare progetti credibili di rientro dei colpevoli nella società.

***È molto efficace l'immagine delle 'facce della medaglia', di due esseri umani separati/uniti da una ferita, 'incollati' l'uno all'altro senza possibilità di guardarsi. Nella tua riflessione, il lato 'vittima' di quella tragica medaglia si attende un ravvedimento accompagnato- per il reo- comunque da una prospettiva di speranza: hai in mente qualcosa che il reo può offrire o fare per la vittima?***

A me pare necessario- ma non so quanto la mia risposta si possa generalizzare- che da parte dei rei giungano alla vittima e ai suoi familiari quantomeno le scuse, i segnali sobri e chiari che si sta elaborando una reale consapevolezza del danno prodotto, che è in atto un profondo e sofferto percorso di ravvedimento. Purtroppo rientra nella nostra esperienza trovarci di fronte a comportamenti arroganti- se non addirittura di irrisione- da parte di alcuni colpevoli: mi pare evidente che, su simili presupposti, non ha senso chiedere alle vittime disponibilità a forme di "incontro".

Perché ci sia una possibilità di "incontro" è necessario innanzitutto che verità e giustizia abbiano fatto il loro corso; che la memoria di quanto accaduto non sia intorbidata e i ruoli non vengano confusi.

Soltanto dopo, nella chiarezza, a orientare i possibili passi verso i rei, saranno la coscienza e il vissuto delle vittime.

Della loro opinione, comunque, si dovrà in qualche modo tener conto. Questo vale anche, in linea di principio, per la concessione della grazia: per la nostra Associazione non si tratta certo di essere favorevoli o contrari all'applicazione di simile beneficio; riteniamo di non aver titolo per entrare in una questione nella quale sono le singole vittime a doversi pronunciare. Per noi non sussiste altro criterio che l'ascolto delle vittime e dei loro familiari, considerandone il parere favorevole o non contrario.

***Tu sottolinei l'importanza che il reo chieda scusa alla vittima: una richiesta che non sia strumentale ma nasca da un percorso di revisione profonda della propria condotta e delle proprie scelte precedenti i fatti di reato, dalla elaborazione della colpa. Accade anche, però, che in qualche caso tali richieste inaspriscano la vittima o vengano vissute in modo offensivo o, ancora, non giovinno a creare quella maggiore serenità su cui vittima e reo possono costruire un più fecondo reinserimento che non cancella certo né le colpe né le memorie ma può attenuare il dolore delle ferite.***

È vero: questo inasprimento talvolta si verifica. La vittima può anche rifiutare la richiesta di scuse del reo. Si entra in uno spazio di indicibili sofferenze, di grandi tragedie di fronte alle quali le risposte individuali possono essere comprensibilmente le più diverse. Ci sono dei rischi, comunque, che il reo deve accettare di correre. Ho parlato prima di ravvedimento come prerequisito di un percorso penale che dia al reo la fondata speranza di un rientro nella società: anche le richieste di scuse- dirette o indirette- sono segnali di ravvedimento di cui è giusto tener conto.

***Rimanendo ancora nell'immagine significativa delle due facce della medaglia, e spostandoci adesso dal lato del reo, riesci a pensare a qualcosa che la vittima- verso la quale il reo ha indubbiamente dei doveri- a sua volta deve fare per il reo? Ci sono impegni, comportamenti, atteggiamenti dei quali si possa parlare come di "doveri" delle vittime nei confronti del reo?***

Nel caso di un reo che stia seguendo un serio percorso di ravvedimento, più che di *doveri*- che mi pare termine un po' forte- parlerei della *opportunità* che la vittima dimostri attenzione e comprensione per i processi in corso, soprattutto quando assumono la forma di attività utili alla società, di impegni per riparare in qualche modo l'offesa della cui entità si sta maturando una sofferta consapevolezza. Per il resto ritengo che la vittima non abbia altri doveri se non quello di *non chiedere vendetta*. Oggi non credo si possa dire di più. Diverso discorso forse potremmo avviare nel momento in cui fra la condizione della vittima e quella del reo si realizzasse quel "riequilibrio" cui ho già accennato: un prerequisito perché le due facce possano veramente cominciare a guardarsi. Per andare concretamente in questa direzione mi pare plausibile che alle vittime sia data la possibilità di esprimere le proprie valutazioni anche in sede processuale, riconoscendo loro il diritto a una presenza più attiva. Oggi, invece, la vittima resta sullo sfondo, confinata in un ruolo che non rende assolutamente giustizia alla drammaticità dei fatti di cui ha subito- e magari continuerà a subire per tutta la vita- le conseguenze.

Queste riflessioni ci hanno guidato nella formulazione della *proposta di legge* che prevede alcune modalità di intervento della vittima, nelle vicende processuali e in quelle relative alle eventuali misure alternative cui avviare l'autore di reato. Misure alternative della cui utilità- se correttamente gestite- sono convinto: non solo non si deve togliere al reo alcuna possibilità di recupero, ma se ne possono ipotizzare di nuove, maggiormente rispondenti a esigenze che i cambiamenti sociali complessivi fanno emergere anche nel campo penale. Pena e carcere non sono a mio avviso termini equivalenti. Mi pare necessario però, se si vuole raggiungere una posizione di equilibrio fra le esigenze di una esecuzione penale utile e finalizzata al recupero del reo e le esigenze di giustizia di cui le vittime sono portatrici fondamentali, che anche a queste ultime sia data la possibilità di esprimersi.

***L'immagine della vittima che ci proponi è decisamente lontana da quella accolta dal nostro ordinamento, il quale continua a focalizzare la trasgressione formale della norma, piuttosto che l'offesa alla persona nella sua complessità esistenziale. Pare quasi che il reato si esaurisca tutto in un fatto giuridicamente rilevante ma privo di effetti sulla vita di qualcuno. Quanto alla risposta all'illecito, essa comporta ancora oggi in prima istanza***

***la punizione del reo: del colpevole la giustizia istituzionale-essenzialmente repressiva- ha assoluto bisogno, mentre della vittima sembra persino poter fare a meno.***

Mi è difficile sviluppare una sollecitazione come questa. Non sono uno studioso di diritto: professionalmente mi sono sempre occupato di questioni amministrative. Da quando sono stato coinvolto nel dramma della vittimizzazione, mi sono trovato di fronte- oltre al groviglio di infinite questioni pratiche- ai grandi problemi della giustizia. Come vittima ho sentito di occupare una posizione marginale, quasi di esclusione: *della vittima non c'è bisogno*. La realtà che ho imparato a conoscere attraverso il mio percorso individuale e associativo, mi induce, al contrario, alla convinta e meditata conclusione che le vittime dovrebbero essere oggetto di una attenzione e di una cura particolari da parte delle Istituzioni: non è di "privilegi" che sto parlando, ma di una visione della giustizia che voglia effettivamente tutelare tutte le parti in causa. Partire dalla centralità degli interessi delle vittime, sarebbe innanzitutto garanzia di un più alto livello di legalità. In un sistema nel quale le vittime fossero riconosciute ed esistessero *giusti* equilibri, si potrebbe pensare addirittura a diverse e più avanzate soluzioni anche per gli autori di reato.

Mi pare invece assai pericoloso l'orientamento di chi ritiene di risolvere i problemi senza riconoscere la centralità della vittima (anche potenziale): penso a situazioni molto concrete, dal falso in bilancio alla falsificazione di assegni, nelle quali si rischia di produrre- a fronte di colpevoli sottoposti a condanne relativamente miti- una quantità di vittime imbrigliate in procedure lunghe e complesse, quasi più 'punitive' delle sanzioni comminate ai rei. Si rischia cioè di pagare una giustizia forse più agile al prezzo di uno scadimento del livello di legalità e di un sostanziale aumento dell'ingiustizia. Una spirale pericolosa che può incidere sulla fiducia nelle istituzioni e nello stato di diritto, indebolendo la partecipazione democratica e le capacità di risposta della società civile.

***Come uscire da questa spirale, evitando i pericoli da te paventati?***

Continuo a non vedere alternative al *riequilibrio* vittima-reo di cui dicevo: abbiamo una serie di misure che da un lato recepiscono diritti e fondate esigenze degli autori di reato, dall'altro raccolgono l'interesse della società a investire risorse in attività finalizzate al recupero e alla risocializzazione dei rei; ritengo necessario che queste misure siano accompagnate da scelte che riconoscano alle vittime un *analogo livello di attenzione, di cura, di investimento sociale*. Se si arriva- come è nell'esperienza di molti di noi- al caso di vittime che devono affrontare interminabili percorsi burocratici (di anni e talvolta decenni) per ottenere, ad esempio, i rimborsi economici da parte dello Stato; se questi rimborsi, poi, assumono la forma - come accaduto per le vittime di strage - della "speciale elargizione", per evitare di entrare nella logica del risarcimento che avrebbe comportato spese di ben diversa entità; se le vittime si trovano perfino a doversi sobbarcare gli altissimi costi dei processi, c'è allora qualcosa che proprio non funziona, qualcosa di distorto in radice, qualcosa che impone un fondamentale ripensamento.

Riflettiamo sulle misure che hanno consentito a un certo numero di terroristi di seguire percorsi di reinserimento lavorativo e di ricostruzione di relazioni significative: ciò ha reso possibile il loro rientro nella società. Non sono certo minori le esigenze delle vittime: anche per loro si rendono necessari risorse, attenzioni e adeguati percorsi che facilitino la ripresa della vita nella società, ripresa spesso enormemente difficile e dolorosa.

***La vittima può essere incontrata in senso profondo solo da chi ha qualche cicatrice. Chi non ha ferite forse non può davvero capire. A portare le cicatrici, accanto alle vittime, potremmo ritrovare anche gli autori delle offese i quali abbiano intrapreso cammini di ravvedimento? Potrebbero- insieme- reo e vittima, come esistenze ferite, essere i principali protagonisti di quei cambiamenti culturali necessari per soddisfare le complesse esigenze di giustizia che emergono dalle tue parole?***

Non so dare una risposta: di primo acchito mi sembrano affermazioni forti. Riprenderei l'immagine della medaglia, delle due facce che non si guardano mai. Restando sempre 'di schiena', non si faranno passi avanti.

***Ricorre in questa riflessione con te, il riferimento alla separazione, alla frattura provocata dal reato e alla coraggiosa- sofferta- ricerca di sguardo che crea relazione. Sono i temi forti proposti dal dibattito internazionale sulla giustizia riparativa e sulla mediazione penale: è pensabile che questo incontro di sguardi si realizzi attraverso un'opera di mediazione?***

La mediazione penale è una ipotesi di giustizia per la quali mi pare ancora necessario un notevole lavoro di preparazione e un terreno più ricettivo: probabilmente in un diverso contesto, in cui alle vittime fossero riconosciuti spazi di presenza oggi inesistenti, anche la mediazione potrebbe svolgere un ruolo assai positivo perché le due facce della medaglia non continuino a essere contrapposte, eternamente di spalle, ma cominci una storia di convergenza di sguardi verso prospettive che attenuino le sofferenze prodotte in ciascuno dal reato.

***Solo la giustizia e la verità fermeranno le stragi e rafforzeranno la democrazia: sono parole alle quali l'Associazione affida da sempre il ricordo della strage. Si può pensare di aggiungere: "promuoveranno la pacificazione"? Potrebbe realizzarsi anche in Italia qualcosa di simile a quanto accaduto in Sud Africa con la Commissione per la verità e la riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission)?***

Una pacificazione non radicata nel terreno solido della verità non sarebbe vera pacificazione, ma solo un tappeto sotto cui nascondere la sporcizia: nel caso delle stragi terroristiche in Italia, questi tappeti sono venuti somigliando a delle montagne russe. Su questi eventi che hanno insanguinato la storia del nostro Paese negli ultimi decenni dobbiamo però prendere atto che non si riesce ancora nemmeno a far passare la legge sulla *non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*: la verità continua a scontrarsi con una interminabile serie di depistaggi, di personaggi e istituzioni che non hanno certo lavorato e non lavorano per la verità, ma per il suo intorbidamento. Il panorama politico italiano è composto ancora oggi da personaggi che evocano i fantasmi del passato e per questo sono poco credibili. Uno scenario che vedesse invece finalmente acquisita la verità, consentirebbe una diversa valutazione delle esigenze di giustizia, dei modi della pena e delle prospettive di riconciliazione e pacificazione.

## ...in GALLERIA

**Käthe Kollwitz**  
(1867 - 1945)

"La Carmagnola"  
1901

*Acquaforte e acquatinta*

**"Nessuno  
Tocchi  
Caino"**

Tiziano  
Chiaretti

A lu suono  
de gran-  
cascia / viva  
lu popolo  
bascio.

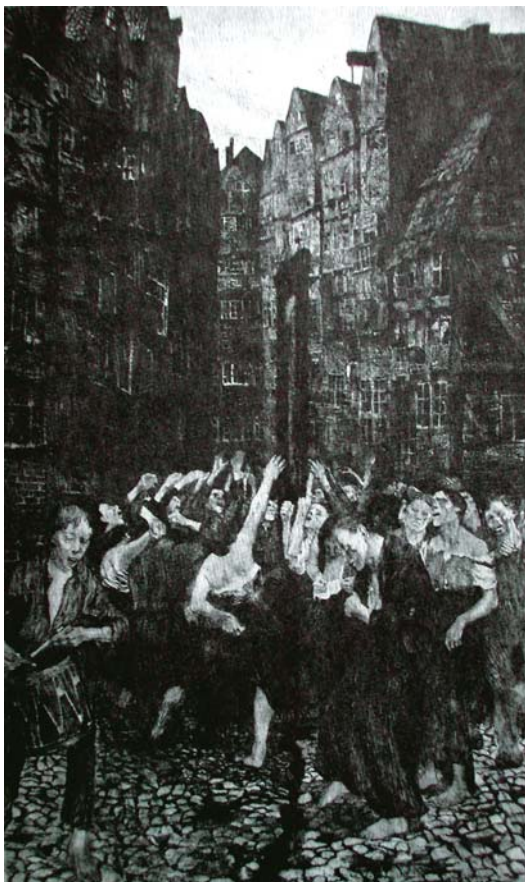
A lu suono de  
tamburielli /  
sò risorte li  
puverielli.

A lu suone de  
campane /  
viva viva li  
pupulane.

A lu suono de viuline / morte  
alli giacubbine.

Sona sona sona carmagnola  
sona li consiglia viva o rrè cu  
la famiglia.

Questa prima strofa della can-



zone *La carmagnola* ci aiuta a decifrare il soggetto di quest'opera grafica dell'artista tedesca Käthe Kollwitz, nata in Germania nel 1867 a Königsberg.

Il luogo in cui presumibilmente avvengono i fatti illustrati, per le sue caratteristiche architettoniche, è certamente una città del suo vissuto, città tedesca (più esattamente prussiana), forse anche la sua città natale, data la somiglianza con una foto dell'epoca di una sua via.

Li *puverielli*, quelli che danzano intorno alla ghigliottina, *sò risorte a lu suono de tamburielli*, quello suonato dal personaggio ritratto in primo piano. La *nera* ghigliottina, centrale nella composizione, è però il soggetto principale dell'immagine.

L'acquaforte (tecnica incisoria che fa uso di acidi corrosivi per intaccare lastre di rame o di zinco), prodotta nel 1901, fa parte di un ciclo di disegni e incisioni sul tema dello sfruttamento delle *masse operaie* e contadine: *Una rivolta di tessitori*.

Questa serie si protrae per tutto l'arco di un decennio a partire dal 1893, anno in cui K. Kollwitz rimane profondamente colpita dalla prima rappresentazione del dramma "I tessitori" di Gerhart Hauptmann, componimento teatrale che prende spunto da una rivolta di tessitori scoppiata nel 1844 e soffocata nel sangue a Peterswalde e Langenbielau, in Slesia. In quest'opera di denuncia sociale K. Kollwitz, oltre a mettere in risalto le miserie e le prevalenze subite dal *popolo*, esorta operai e contadini a sollevarsi contro i *padroni* ed il *potere costituito*.

Käthe Kollwitz, che intorno al 1890 inizia ad interessarsi al mondo operaio e frequenta gli ambienti politici di orientamento socialista, è considerata un'esponente di rilievo tra gli artisti che hanno scelto di occuparsi di temi sociali.

Ma il suo percorso artistico subisce una drastica svolta quando, nel 1914, suo figlio Peter muore in guerra. Da questo momento si dedica interamente (fino al 1945, anno della sua morte) alla creazione di opere che denunciano le assurdità della guerra e che ne sostengono l'inutilità, facendo proprie le parole di Goethe: *i frutti da semina non devono essere macinati*.

In questo contesto si inserisce l'opera di K. Kollwitz, *La carmagnola*.

Il fatto che nel titolo del disegno preparatorio l'autrice usi il termine *ghigliottina* (*Danza intorno alla ghigliottina*), fa presupporre che, cambiandolo in *La carmagnola*, abbia voluto espressamente rifarsi al testo della canzone che è molto esplicito.

Fin qui i fatti storici.

Non è chiaro tuttavia se Käthe Kollwitz, con questa immagine, intendesse esortare il *popolo* a farsi giustizia o li mettesse in guardia dal non farlo, lascio che il lettore dia la propria interpretazione. Vorrei invece soffermarmi su alcune considerazioni che nascono da una lettura dei contenuti, per così dire, *letterari e poetici* dell'opera. Infatti, ciò che in un primo momento ha catturato la mia attenzione è l'allegria e la spensieratezza di quei *puverielli* danzanti intorno ad uno strumento di morte.

Riflettendo su questo comportamento non si può non considerare che per quei puerielli la ghigliottina non era solo uno strumento di morte fine a sé stesso, ma più di tutto uno strumento per fare giustizia. Vista in quest'ottica la loro non può essere letta come danza distensiva, ma, al contrario, come azione carica di tensioni estreme dove si affollano e si sovrappongono desideri di riscatto e di vendetta, sentimenti di rabbia e odio, voglia di sarcasmo e di esorcismo.

È vero, da circa un secolo Cesare Beccaria (1738-94) ha pubblicato *Dei delitti e delle pene*, ma quei concetti di Giustizia così avanzati sono anche talmente difficili da assorbire che ancora oggi non si riesce ad attuarli completamente. Dunque perché pretendere da quei *puerielli* un discernimento chiaro tra Giustizia e giustizialismo?

Da quei *puerielli* no, ma dagli uomini e dalle donne di oggi sì.

È difficile scrollarsi di dosso millenni di *educazione penale* portata avanti a suon di esecuzioni di pene capitali compiute pubblicamente: lapidazioni per le adulate, crocifissioni per i cristiani, decapitazioni con la scure per i nobili, impiccagioni per i plebei, roghi per i nemici della chiesa, ruote per i condannati, squartamenti riservati ai reicidi o agli stessi attentatori del re o dei suoi successori, fucilazioni per i militari, in moltissimi casi torture.

Da sempre il popolo, *li puerielli*, ha dovuto imparare così le *regole di giustizia* dettate dal potere del momento.

Tanto questo *terrore* ancestrale è radicato nell'essere umano, che Guillotin, medico francese al quale si attribuisce l'invenzione della ghigliottina, pur intendendo trasformare l'esecuzione della pena capitale in qualcosa di più privato e intimo per la vittima, al contrario non riesce a far altro che renderla ancor più uno *spettacolo pubblico* ancora più *spettacolare*.

È forse per questo che ancora oggi cerchiamo lo *spettacolo* attorno alle condanne a morte eseguite con *iniezioni letali* o tramite la *sedia elettrica*, o quando ancora oggi si torturano i prigionieri inermi, e ci affanniamo a seguire programmi televisivi nei quali si innalzano pubblici tribunali dove si propongono condanne o pubbliche assoluzioni?

È vero, in ogni epoca, vi sono esseri umani che ipocritamente sono sempre pronti ad erigere un *Albero della Libertà* in nome della giustizia.

Ma è pur vero che in ogni epoca, vi sono esseri umani "puerielli" che, dimenticando l'ordine di Dio: "nessuno tocchi Caino", e le parole di Cristo: "chi è senza peccato scagli la prima pietra", continuano insensatamente a trovare godimento sotto quell'albero.



# MEDIAZIONE *penale*



## Mediazione E teatro: Una Relazione Possibile

Federica  
Cantaluppi

C'è una relazione tra teatro e mediazione. Una relazione da scoprire.

Dolore, umiliazione, rancore, smarrimento. Quando questi sentimenti non hanno una possibilità di esprimersi, la speranza si è allontanata e l'esistenza è spesso accompagnata dal timore.

Tutta l'arte in generale, e il teatro, hanno sempre costituito un'occasione di accoglimento di questi sentimenti.

Si pensi al particolare del cavallo urlante nella *Guernica* di Picasso <sup>1</sup>. Oppure all'interpretazione di Helene Weigel, la più grande interprete delle figure femminili di Brecht nella conclusione del terzo quadro di *Madre coraggiosa e i suoi figli*, quando i soldati le chiedono di riconoscere il figlio morto.

Nell'interpretare questa scena Weigel rimane immobile, scuote il capo in segno di diniego e, quando i soldati la obbligano a guardare di nuovo, nega ancora. Lo sguardo è fisso e assente. Ma quando il cadavere viene portato via la Weigel volge il capo dall'altra parte e spalanca la bocca in una sorta di "urlo muto" con lo stessa forza simbolica del cavallo urlante di *Guernica*. Chi ha assistito alla rappresentazione racconta: "...di un suono terrificante, indescrivibile[...]. Ma in realtà, non era un suono. Era il suono del silenzio assoluto. Un silenzio che gridava e gridava in tutto il teatro, costringendo il pubblico a chinare il capo come sotto una raffica di vento" <sup>2</sup>.

Lo stesso urlo muto che è nel "Compianto" del 1463 di Nicolò dell'Arca, in Santa Maria della Vita a Bologna.

Secondo studi antropologici, le radici del teatro possono essere rintracciate nel dramma sociale e, appunto, i conflitti tra persone o gruppi sono considerati

<sup>1</sup> E. Barba, N. Savarese, *L'arte segreta dell'attore. Un dizionario di antropologia teatrale*, Argo, Lecce 1996. pp. 234-235

<sup>2</sup> *Ibidem*



drammi sociali: in essi è rinvenibile l'origine della trasformazione e da essi nascono anche le opere d'arte, tra cui il teatro <sup>3</sup>.

Il teatro non è solo spettacolo d'arte. Si pensi al teatro come rituale collettivo di Grotowski, in cui l'essenza sta nella relazione tra attore e spettatore. O, e prima ancora, ad Artaud e al teatro della crudeltà dove il corpo afferma la sua sofferenza; dove viene rappresentato il non rappresentabile, l'indicibile <sup>4</sup>.

Proprio come nella mediazione, il teatro si offre come spazio per il non detto e per accogliere tutti quei sentimenti che non possono trovare una collocazione. Sentimenti che il conflitto ha generato. I confliggenti si possono scontrare proprio come accade nella disputa tragica dove la simmetria della violenza cancella ogni differenza tra loro. La mediazione si propone come luogo in cui incontrare l'altro e superare questa simmetria.

Così il teatro, da molto tempo, si propone come luogo in cui incontrare l'altro senza timore. Si badi, questo incontro non avviene grazie alla membrana protettiva della finzione, ma grazie alla capacità di un certo teatro di andare oltre i luoghi istituzionalizzati della sua fruizione <sup>5</sup>.

Il teatro attraversa molti territori. Anche la mediazione lo fa. Come il teatro, la mediazione entra nelle scuole, nei quartieri, in tutti le istituzioni totali dove le

persone corrono il rischio o rimangono di fatto private della propria identità. Il teatro e la mediazione possono attraversare territori che altri han decretato essere marginali. L'arte dà voce. Il margine delimita, confina, toglie la dignità: è stigma.

Nelle *Metamorfosi*, Ovidio invita a considerare la natura come comune a tutte le esistenze, talché queste si manifestano nella continuità delle sue forme. Il margine scinde.

Il teatro come la mediazione attraversa i margini, costruisce un senso ad esperienze altrimenti devastanti per chiunque le viva. Ma l'analogia più evidente con il teatro, la si può trovare nell'essere la mediazione, uno spazio potenziale dove ritrovare la parola e la possibilità di espressione, *limen*, in cui spontaneità e creatività si alternano a vicenda e tutto può accadere.

Teatro e mediazione come spazio per un'esperienza conoscitiva. Come il teatro, la mediazione incentiva a fuoriuscire dal ruolo prefissato dagli eventi per ritrovare la propria e la altrui complessità. La mediazione diviene il tempo necessario e il luogo adeguato per la rappresentazione del conflitto: i protagonisti possono esprimere la loro sofferenza e non solo come elencazione di avvenimenti materiali o testimonianza del passato.

Ecco evidenziate notevoli identità sia per contenuto, sia per forma sia per ritmo con la



<sup>3</sup> Cfr. V. Turner, *Dal rito al teatro*, Il Mulino, Bologna 1986.

<sup>4</sup> Cfr. M. De Marinis, *Semiotica del teatro, l'analisi testuale dello spettacolo*, Bompiani, Milano 1982.

<sup>5</sup> C: Valenti, "Guerra" di Pippo Delbono, in *A-rivista*, XXIX, 4 ( maggio 1999).

rappresentazione teatrale. Una rappresentazione narrata nel dettaglio e disponibile al divenire. Non una narrazione monotona, chiusa, pregiudiziale, preconcetta, ma il suo opposto: aperta ad interventi di terzi, che ricostruisce le ragioni delle cose, che si astiene dalla condanna e dalla assoluzione e mette in dubbio certezze non dialogate.

E ancora, la funzione del mediatore suggerisce anche analogie con diversi ruoli teatrali. Egli può essere interpretato in riferimento ai ruoli dello spettatore teatrale, del coro tragico, del drammaturgo e del regista. Anzi sembra proprio che al mediatore occorra una doppia sapienza: quella dell'osservazione partecipante e quella autoriale e demiurgica.

Se lo pensiamo *come spettatore* guarda la rappresentazione rispettando la regola del silenzio che il teatro richiede. È al di qua della scena e si trova nella condizione di oggetto-soggetto dell'interazione teatrale: oggetto perché sottoposto alle stimolazioni e alle strategie degli attori, ma soggetto in quanto costruttore attivo dei significati del testo <sup>6</sup>. Se lo pensiamo *come coro della tragedia*, i mediatori ripetono le parole dei protagonisti, ma in modo diverso da loro, da un punto di vista esterno. Il mediatore ripercorre ciò che ha sentito da entrambe le parti. In questo modo rappresenta la voce del pubblico ideale, del cittadino, proprio come il coro del-

la tragedia attica che vede se stesso nel coro dell'orchestra, dove non esiste nessun contrasto tra pubblico e coro.

I mediatori hanno anche la funzione di elevare il livello del conflitto, per aiutare i protagonisti ad esprimere il proprio dolore così come il coro che ritrae poeticamente l'esistenza, così che la sfera della poesia non è fuori dal mondo come impossibile fantasticheria <sup>7</sup>.

Se lo pensiamo *come spettatore partecipante*, il mediatore lascia fuori dalla stanza ogni caratteristica identitaria e s'incammina accompagnato dagli attori attraverso un percorso da condividere con loro. Un percorso dove il tempo non è quello del quotidiano, ma è sospeso e libero da vincoli, dettato solo dalle esigenze dei partecipanti. Lo spazio è completamente a disposizione delle persone. Proprio come avviene in un'esperienza della ricerca teatrale contemporanea: quella del *Lemming*, che approfondisce il ruolo dello spettatore a cui attribuisce una vera e propria funzione drammaturgica <sup>8</sup>.

Il mediatore può assomigliare all'*Edipo* del Teatro del Lemming: uno spettatore cui, nella voluta semioscurità, è difficile riconoscere gli attori e allora deve farsi parte attiva della rappresentazione, scevro di pregiudizi e ruoli. Analogamente, l'oscurità è necessaria al mediatore per non prefigurarsi una situazione e creare preconcetti.



<sup>6</sup> Cfr. M. De Marinis, *Semiotica del teatro, l'analisi testuale dello spettacolo*, Bompiani, Milano 1982.

<sup>7</sup> Cfr. F. Nietzsche, *La nascita della tragedia greca*, Laterza, Roma 1982.

<sup>8</sup> Si veda F. Berisso, F. Vazzoler, *Il teatro del Lemming*, Zona, Rapallo 2001.

Riacquisterà la vista pian piano, durante l'esperienza vissuta insieme ai mediati. In mediazione è necessario accogliere le tenebre di ognuno, come Edipo che si toglie volontariamente la vista, per incontrare se stesso fino in fondo, e sapere. La conoscenza, il sapere che i partecipanti alla mediazione acquistano non è limitato alla soglia cognitiva, riguarda l'essere nella sua complessità.

Proprio come accade nel teatro del Lemming in cui il corpo dello spettatore è continuamente sollecitato a muoversi sotto la direzione degli attori.

Una volta riacquistata la vista lo spettatore, il protagonista, viene posto di fronte a uno specchio. Come il mediatore che fa, egli stesso, da specchio ai protagonisti del conflitto. Se lo pensiamo *come drammaturgo* è un drammaturgo che conduce gli attori, invece del pubblico, alla catarsi.

Rispetta le regole delle unità classiche di tempo, luogo e azione, che in mediazione si possono riassumere nel qui e ora, valore fondamentale di questa esperienza. Questo mediatore/ drammaturgo crea l'intreccio insieme ai protagonisti e ne cura l'equilibrio della estensione: gli episodi che costituiscono l'intreccio devono essere sentiti sufficienti da entrambe le parti; questo mediatore/drammaturgo non costruisce i caratteri dei personaggi, ma ne favorisce lo sviluppo in relazione a quanto l'azione richiede. Il testo nasce

durante la rappresentazione e non s'impone su di essa come elemento primario.

Se lo pensiamo *come regista*, durante l'incontro di mediazione avviene tra i protagonisti l'annullamento dei ruoli e lo scambio tra vittima e reo. Tutto questo può essere riassunto nell'espressione comune di *entrare nei panni dell'altro*.

Processo molto complesso attraverso il quale impariamo a conoscere meglio noi stessi. È interessante pensare che l'antropologo utilizza per la sua ricerca l'incontro con l'altro, e che per far ciò deve, è ovvio, saper *entrare nei panni dell'altro*. Così come l'attore assume il ruolo di un altro *come se fosse un altro*<sup>9</sup>. Teatro e antropologia, e mediazione come disciplina che, unita a quelle, apporta elementi di comprensione e capacità di trasformazione anche in situazioni dove sembra esserci poco da fare. La prova della rappresentazione [la mediazione] consiste nell'istituire una relazione dinamica fra il copione [la narrazione del conflitto], il regista [il mediatore], gli attori [i mediati], la scena [lo spazio] e il materiale scenico [il contesto culturale: delle parti così come storicamente determinate], senza nessun preconcetto circa la maggior importanza di uno qualsiasi di questi elementi<sup>10</sup>. L'attore [il mediato] prova ad assumere il ruolo dell'altro sotto l'occhio intuitivo ed esperto del regista [il mediatore]. Il mediatore si costituisce come regista perché a partire dalla



9 Cfr. V. Turner, *Dal rito al teatro*, Il Mulino, Bologna 1986  
10 V. Turner, *op. cit.* pag. 168.

realtà oggettiva degli eventi (il copione diciamo così), guida i mediatori/attori, attraverso variazioni di percezioni, alla realizzazione di un'azione altra da quella progettata dagli eventi: l'azione di mettersi nei panni dell'altro. Un regista che si trova sempre sulla scena insieme agli attori, durante le prove e durante lo spettacolo. Una coincidenza non solo esteriore ma anche di contenuti. Il pensiero richiama alla mente il teatro di Tadeusz Kantor per cui il suo stare in scena non rispondeva al bisogno di mostrarsi, ma diveniva elemento costitutivo dello spettacolo.

Traduciamo: il lavoro del mediatore quando costruisce l'incontro di mediazione attraverso colloqui preliminari, insieme alle parti ovviamente, e poi mantiene la propria costante presenza nella mediazione.

Kantor, con la sua presenza sulla scena, smentisce il bisogno di ordine del mondo, mettendo il regista al posto degli attori <sup>11</sup>. Allo stesso modo, il mediatore che accoglie il disordine si sposta continuamente in scena, si avvicina ad un attore (una parte) e poi ad un altro, per poi tornare di nuovo, specchio di ciò che sta accadendo, pronto ad elevare e ad equilibrare il livello della rappresentazione: attore, spettatore, drammaturgo. La mediazione sembra allora connaturata al margine. E poiché marginalità e devianza implicano l'asimmetria dei rapporti sociali, inevitabilmente qui più che altrove il conflitto si genera. E per questo

la mediazione può apparire coincidente con la marginalità. Ma non è così. La mediazione propone essenzialmente un modo diverso di intendere forma e contenuti della relazione umana. In questo modo costruisce punti di vista alternativi a quelli correnti, nuovi saperi e in *primis* un'alternativa ragionevole alla guerra. Essa è un elemento concreto all'interno della cultura della pacificazione. Una pacificazione che non si ottiene con l'imposizione della forza, che non ha necessità di trovare un vinto e un vincitore. Ma una pacificazione che si raggiunge con un lungo lavoro di riconoscimento dell'altro. Un operare per ottenere un senso condiviso dell'esperienza.

Attraverso questo è allora possibile arrivare ad una reale condizione di pace senza ricorrere alla violenza. Pace non come generico perdono o riconoscimento di un ordine superiore, divino, ma pace come riapertura della comunicazione dove il conflitto non viene sentito di per sé come negativo. Pace non come perdita della memoria, ma come ricostruzione condivisa di senso. Il teatro, come la mediazione, potrebbe essere quell'opera "...concepita al di fuori del *self*, [che ci permette] d'uscire dalla prospettiva limitata d'un io individuale, non solo per entrare in altri io simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l'uccello che si posa sulla grondaia, l'albero in autunno, la pietra, il cemento, la plastica" <sup>12</sup>.



11 S. Colomba, *Absolutamente moderni*, "Nuova Alfa" 1993.

12 I. Calvino, *Lezioni americane*, Mondadori, Milano 1997. Pag. 135

spedite a  
17000000000

## MIGRANTI *ristretti*



Che il fenomeno migratorio, pur in dimensioni più contenute di quanto non si pensi e non si tema, costituisca un processo di mutamento sociale radicato e irreversibile, è oggi un fatto acquisito, un elemento di ovvietà forse già entrato a far parte di un più o meno inquieto inconscio collettivo. Di fronte ad esso si confrontano e si sovrappongono, volendo schematizzare, due atteggiamenti diffusi: quello che tende a controllare l'incertezza e la paura che tale processo induce, distinguendo tra immigrati buoni e cattivi, tra i regolari che, dotati di permesso di soggiorno, lavorano onestamente, si accontentano di quanto riescono a guadagnare, mandano a casa le rimesse, e magari se ne ritornano a fine permesso; e irregolari clandestini, che vengono in Italia per delinquere, non si accontentano dei proventi di un lavoro onesto, se espulsi, rientrano, hanno un comportamento imprevedibile e costituiscono un continuo elemento di pericolo.

Il secondo è un atteggiamento di rimozione e di assuefazione. Gli immigrati ci sono, ma in fondo non mettono in pericolo la normalità quotidiana, non interferiscono oltre un certo limite con la stessa, costituiscono un fenomeno a sé, con cui si può convivere; basta che sia tenuto a distanza, mediato e gestito da un adeguato intervento istituzionale, mentre quel poco che dello stesso ci raggiunge (presenza di immigrati per strada, in autobus, in treno, sul luogo di lavoro), viene a far parte di un'accettabile normalità. I due atteggiamenti possono registrare diverse variazioni e sfumature, ma soprattutto possono sovrapporsi e convivere, dove l'interiorizzazione dei luoghi comuni relativi al primo sottendono e legittimano una sfera di esperienza più o meno acquisita, propria del secondo.

Il fatto è che l'uno e l'altro atteggiamento, così come le loro possibili combinazioni, ben poco hanno a che fare con la realtà

**Immigrazione:  
Dalla  
Paura  
Alla  
Conoscenza**

*Giuseppe  
Mosconi*

dei fatti, anzi impediscono di entrarvi, mantenendola a distanza. In essa l'immigrato è una persona che, innanzitutto, percepisce in modo drammatico l'enorme divario economico e di condizioni di vita tra paesi ricchi e paesi poveri, e decide di muoversi per migliorare la situazione sua e dei suoi famigliari; ha bisogno di guadagnare, di mangiare, di vestirsi, di un tetto, di relazioni sociali umanamente positive, di confermare innanzitutto le aspettative della sua comunità di riferimento, di costruire, attraverso tutto ciò, la propria autostima. Questo riguarda sostanzialmente tutti, al di là della diversa provenienza, del diverso status giuridico, dei tipi di rapporti più o meno strutturati con la realtà del paese ospitante. La differenza tra regolarità e irregolarità, tra comportamenti legali o illegali, a fronte di questo dato sostanziale, passa decisamente in secondo piano, tanto che i confini tra le due sfere sono decisamente piuttosto labili e cangianti. Si può venire in Italia da clandestini, riuscire a inserirsi con un lavoro quantomeno legalmente non perseguibile o perseguito, per poi regolarizzarsi, o si può passare da uno stato iniziale o successivo di regolarità ad uno di irregolarità, cui può associarsi tanto un'attività legale, quanto una illegale; così come si può essere regolari e svolgere un lavoro legale, per dedicarsi anche a qualche traffico o attività nascosta o contraria alla legge. Insomma i due assi regolarità-irregolarità e legalità-illegalità delle attività di sussistenza possono variamente combinarsi, succedersi, coesistere, ridefinirsi, dando luogo, come del resto per ogni normale cittadino, alle combinazioni più imprevedibili.

Altri sono i paradigmi che ritengo possano avvicinare ad una migliore interpretazione del ruolo degli immigrati. Li propongo per punti.

- IL RAPPORTO TRA LEGALITÀ E ILLEGALITÀ. Il rapporto ambiguo e cangiante tra legalità e illegalità non riguarda solo gli immigrati ma attraversa anche gli italiani, e investe soprattutto il rapporto tra le due popolazioni. In un recente libro, Dal Lago e Quadrelli mettono in luce i diversi aspetti della simbiosi tra legalità e illegalità in diverse aree della cultura popolare: la convivenza e la copertura verso soggetti dediti a più o meno piccole attività illegali, la fruizione delle prestazioni offerte dalle stesse, l'esercizio di attività illecite pur all'interno di modelli lavorativi e di vita "onesti". L'esempio riguarda la realtà genovese, ma potrebbe essere riscontrabile in molte altre situazioni.

Analogamente l'intreccio tra legalità e illegalità investe il rapporto tra italiani e stranieri. Non solo gli italiani fruiscono abbondantemente dei vantaggi delle prestazioni illegali degli immigrati (droga, prostituzione, contrabbando, gioco d'azzardo, vendita di merci contraffatte, lavoro in nero, ricettazione, ecc.), ma organizzano veri e propri settori di attività illegale, utili a offrire e utilizzare queste prestazioni. Così è, in primis, per il lavoro in nero, senza diritti e garanzie e drammaticamente sottocosto, ampiamente utilizzato sotto il ricatto della denuncia dello stato di illegalità del lavoratore immigrato, cosa che a volte avviene, nonostante la totale subordinazione del lavoratore, come sostituzione del licenziamento in tronco, senza stipendio e senza liquidazione. Così è anche per gli affitti speculativi, a condizioni iugulatorie: ma è anche per lo spaccio di droga, la microcriminalità, la produzione e la vendita di merce scadente o contraffatta, o di merci comunque illegali, il traffico di esseri umani.

L'organizzazione o le fila di questi settori sono in mano a italiani, o si dispiegano nel rapporto tra cosche nostrane e mafie straniere, dove gli immigrati giocano semplicemente il ruolo di piccoli manovali, più esposti alla repressione penale e gettati in pasto alle politiche del controllo.

- LA RETE DEL CONTROLLO. La rete del controllo cui è sottoposto l'immigrato non è riconducibile solo alla particolare attenzione del controllo istituzionale nei suoi confronti e agli specifici interventi che esso tende ad attivare: filtri e verifiche alla frontiera, controllo di documenti e di regolarità, sorveglianza di particolari luoghi e strutture, controlli inaspettati nelle situazioni più varie, internamenti nei centri di permanenza

temporanea, espulsioni, incarcerazioni. Essa risulta da una serie di relazioni e di situazioni che possono venire tanto dalla popolazione locale (diffidenza, particolare attenzione, denuncia, distanza, prudenza, ma anche speculazione, ricatto, condizionamento, sfruttamento), quanto dai propri connazionali e compagni (regole morali e religiose, aspettative, subordinazione, anche ricatti, violenza e sfruttamento), dai propri familiari e gruppi di appartenenza. Questo controllo si gioca soprattutto sul terreno della progettualità migratoria, delle mete che ci si sono proposte, in relazione alle risorse concretamente disponibili.

- LA IRREGOLARITÀ COSTRUITA. Lo stato di irregolarità in cui si trova una larga area di immigrati è determinata dalle definizioni indotte dal modo in cui vengono formulate e sancite le norme della regolarizzazione, dagli iter praticabili per raggiungere tale status, dal modo in cui quelle norme vengono applicate. Come vuole un approccio criminologico coerentemente critico, è il modo in cui viene definita la regolarità a produrre e incentivare l'irregolarità. Essa sarà ovviamente tanto più facilmente riscontrabile, quanto più rigide sono le regole. A un secondo livello, gli status di irregolarità vengono attribuiti a seconda di come vengono effettuati i controlli, di come viene attivata la sorveglianza, di come vengono applicate le sanzioni. Emblematico di questo aspetto è il modo in cui vengono individuate le condotte delittuose, attraverso la sorveglianza sistematica di certe aree territoriali, di certe categorie di persone, di certe modalità di comportamento; attraverso ancora un certo modo di formulare la descrizione dei fatti rilevati, dei soggetti individuati, di gestire e implementare le procedure amministrative, poliziali e giudiziarie. Routines e istanze istituzionali, finalità di carriera, rappresentano variabili favorevoli in questa direzione.

La dimensione dunque della irregolarità e dell'illegalità, riferibile agli immigrati, è il risultato dell'interazione di una serie di fattori che si articolano e si intrecciano attorno allo status di immigrato, in quanto tale, sviluppandosi nel rapporto tra soggetto e contesto. Il rapporto tra regolarità e irregolarità, legalità e illegalità, delinea una dimensione complessa e cangiante, che coinvolge tanto gli immigrati quanto gli autoctoni, in un esteso e non sempre limpido sistema di relazioni, in cui definizioni sociali, aspettative reciproche, progettualità, reazioni culturali e istituzionali, prassi di autorealizzazione, procedure di controllo interagiscono, dando luogo ad ambiguità, paradossi, contraddizioni, trattative, speculazioni, sperimentazioni di vario tipo.

Non riconoscere questa complessità significa accedere ai modelli più superficiali e stereotipati di una conoscenza dettata principalmente dal pregiudizio. Il carcere per gli immigrati rappresenta probabilmente la materializzazione più emblematica di questo approccio. Così come avviene per molti altri problemi, esso è il segno di come la società non riesca a risolvere o gestire altrimenti la questione migratoria, scaricando e semplificando, in modo ritualisticamente rassicurante, le proprie inadeguatezze su una struttura tradizionalmente atta, in primis, a offrire soluzioni essenzialmente simboliche.

Ma più specificamente, se consideriamo l'intreccio tra regolarità e irregolarità che caratterizza il mercato della forza lavoro immigrata, si può cercare di focalizzare una funzione anche più strettamente economica delle misure detentive a carico degli immigrati. È noto come gli

studi di Rusche e Kirchheimer hanno messo in luce la funzione del carcere di orientare, in una situazione di eccedenza dell'offerta di forza lavoro, rispetto alla domanda, l'area dei disoccupati verso il rispetto della legge, attraverso la deterrenza di una pena resa terribile, al punto da risultare meno appetibile della condizione di disoccupato povero (less eligibility). Fatte le debite proporzioni, in una situazione di molta maggiore complessità delle dinamiche economiche, quale l'attuale, si potrebbe ritenere, in analogia con lo stesso modello, che il carcere svolga verso gli immigrati disoccupati una funzione simile a quella che svolgeva verso l'esercito industriale di riserva del primo capitalismo. Quella di contenerne in parte l'eccedenza (peraltro più teorica che sostanziale), di orientarne il comportamento in senso legale, di socializzare gli immigrati alla legalità degli apparati istituzionali, di accettare le precarie e disagiati opportunità occupazionali che il mercato del lavoro offre loro.

D'altra parte il massiccio e crescente processo di incarcerazione degli immigrati media simbolicamente l'offerta istituzionale di sicurezza, in risposta ai sentimenti di insicurezza che il nostro modo di vivere disorientante, frenetico e disgregato induce in modo generalizzato negli individui (Beck, Baumann, Garland), e ancor di più in relazione alle immagini di sovrarappresentazione del pericolo-immigrazione che i media diffondono, amplificando gli interventi repressivi (Dal Lago, Melossi, Naldi, Palidda).

L'immagine dell'immigrato potenziale o reale terrorista, così diffusa nel clima indotto dalle vicende belliche che stiamo attraversando, rappresenta oggi, al di là della maggiore o minore fondatezza dei pericoli reali, il livello massimo a cui queste retoriche e strategie sono giunte.

Basterebbe aprire lo sguardo sulle drammatiche differenze di risorse e di condizioni di vita tra paesi ricchi e poveri, sulle loro radici storiche e sulle loro cause attuali, sulle vicende umane e sulle giuste aspirazioni che ispirano i progetti migratori, sulla ricchezza rappresentata dalla possibilità di scambio e di coesistenza tra culture diverse, se capite e rispettate nella loro essenza e umanità, per rendersi conto della deformante mistificatorietà di queste semplificazioni. Ma soprattutto basterebbe collocare seriamente il problema immigrazione nella concretezza dei processi economici, analizzare qual è il reale fabbisogno di forza lavoro immigrata, al di là delle quote e delle pretese di regolarità, quali sono i processi e le dinamiche tra progettualità, arrivi, spostamenti, ritorni, processi di assorbimento. Sarebbe assai facile capire quanto il gioco tra regolarità e irregolarità e l'inasprimento delle politiche repressive cui la recente legislazione e le sue prassi applicative hanno dato luogo rappresentino un'artificiale e strumentale sovrapposizione alla complessità del fenomeno, con il principale effetto di accentuarne la problematicità, con esiti spesso drammatici (es. i frequenti incidenti in mare). I processi di carcerizzazione hanno una parte determinante nella scena.

Fortunatamente non tutto procede nella stessa direzione. Da tempo una ricca rete associativa esprime e attiva un'ampia sfera di solidarietà e una cultura dell'accoglienza, così come nella stessa direzione si muovono da sempre le organizzazioni sindacali e molte amministrazioni locali. Nell'ambito dell'opinione pubblica l'immigrato non rappresenta più semplicemente un pericolo e un nemico, ma ci sono segnali di una maggiore assuefazione al fenomeno e di una maggiore tolleranza. Le insicurezze sembrano trovare più appropriati e specifici canali di sfogo verso i fattori sostanziali che ne sono alla base: guerre, attentati all'equilibrio ambientale, squilibri e crisi economiche, deterioramento della qualità della vita.

Vedere veramente chi è l'immigrato detenuto, che problematiche esprime, decostruendone l'immagine più diffusa e stereotipata, fa parte di questa presa di consapevolezza, come premessa all'individuazione di soluzioni più adeguate alla complessità e alla sostanza dei problemi, di cui la carcerizzazione dei migranti costituisce emblematico indicatore.



# PAROLE DI GIUSTIZIA



**La  
Controversia  
Bilaterale  
(Rîb):  
Un  
Modello  
Biblico  
Di  
Giustizia  
Nella  
Riconciliazione  
E nel  
Perdono\***

Pietro  
Bovati

Il *rîb* è una controversia su questioni di diritto che si viene a creare *fra due parti*: due persone, due gruppi, o anche un individuo e un gruppo. Per giungere alla contesa, si presuppone una relazione giuridica fra i soggetti, cioè un comune e significativo riferimento a un insieme normativo che regoli diritti e doveri di ciascuno.

Si assume cioè che fra i contendenti, prima che il loro rapporto sia turbato, vi sia un accordo, una intesa, un comune diritto, un patto (come quello tra YHWH e Israele) che consente di vivere in comunione. In questo quadro relazionale, quando si apre una fase di conflittualità, colui che si sente leso o defraudato, instaura una lite nei confronti di colui che ne è causa, per giungere a una soluzione conforme al diritto, che in tal modo viene reintegrato attraverso una decisione concordemente assunta come giusta e equa.

---

\* I temi di questo articolo sono affrontati in tutta la loro estensione e complessità in P. Bovati, *RISTABILIRE LA GIUSTIZIA. PROCEDURE, VOCABOLARIO, ORIENTAMENTI*, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1997, pp. 448. Per una presentazione sintetica della questione, cfr. anche "L'esercizio della giustizia nella Bibbia", *LA RIVISTA DEL CLERO ITALIANO* 75 (1994) 487-498, 575-586; "Pena e perdono nelle procedure giuridiche dell'Antico Testamento", in *COLPA E PENA? LA TEOLOGIA DI FRONTE ALLA QUESTIONE CRIMINALE*, edd. A. Acerbi - L. Eusebi (Vita e Pensiero; Milano 1998) pp. 31-55. "«Quando le fondamenta sono demolite, che cosa fa il giusto?» (Sal 11,3). La giustizia in situazione di ingiustizia", in: *LA GIUSTIZIA IN CONFLITTO*, XXXVI *Settimana Biblica Nazionale ABI* (Roma, 11-15 settembre 2000), *Ricerche storico bibliche* 14, Bologna 2002, 9-38.

## IL MALE INACCETTABILE

L'inizio del *rîb* è marcato dall'accusa che la parte lesa rivolge all'altra chiedendo giustizia. All'accusa segue la risposta dell'accusato che può confessare la sua colpa ammettendo il torto, oppure protestare, con adeguate motivazioni, la sua innocenza.

Alle diverse reazioni dell'accusato corrispondono diversi sviluppi e conclusioni del *rîb*.

1) Se c'è da parte dell'accusato la ammissione di colpa e la richiesta di perdono, si può giungere alla *riconciliazione offerta dalla parte lesa*; 2) se invece l'accusato sostiene la sua innocenza, può avvenire **a)** che l'accusa accetti le ragioni dell'accusato riconoscendo l'infondatezza delle proprie ragioni; **b)** che l'accusa, insoddisfatta, persista nella propria posizione. Nel primo caso (**a**) le due parti possono trovare un compromesso e giungere a una riconciliazione offerta da chi ha subito l'accusa ingiusta; nel secondo caso (**b**) il *rîb* non può essere concluso ed è quindi inevitabile ricorrere a una istanza terza, a un tribunale che giudicherà torti e ragioni. Ove tale tribunale sia inesistente, restano le *vie di fatto*, lo scontro e la guerra assunta come una sorta di "ordalia", di ultimo giudizio di giustizia.

È opportuno sottolineare come vi sia *distinzione* e *articolazione* tra la "lite a due" e il "processo davanti al giudice": la prima procedura, pre-giudiziaria, non può essere sottovalutata da un punto di vista biblico attribuendole minore rigore giuridico rispetto al livello processuale del ricorso al giudice, o individuandovi semplicemente una fase istituzionalmente e culturalmente arcaica della storia di Israele. La *controversia a due*, a seconda dei soggetti in contesa e della natura della lite, conserva validità giuridica lungo tutto l'arco della storia di Israele, dai tempi dei Patriarchi alla fase Monarchica: offese riguardanti l'onore, il rapporto fra creditore e debitore, i torti involontari, sono un esempio di quel vasto terreno che la quotidianità schiudeva alla transazione e al condono.

C'erano inoltre le liti che eccedevano i poteri del Re, come quelle fra capi di diversi popoli; e c'era, innanzitutto, il *particolare rapporto stipulato fra il popolo di Israele e YHWH*.

Il *rîb* si configura come un'azione giuridica contro qualcuno o a favore di qualcuno e nel suo dispiegarsi richiama aspetti e dinamiche di una guerra: l'accusa, infatti, proprio perché si fa carico dell'istanza di ristabilire la giustizia, esprime anche elementi di aggressività e di forza; se attraverso la parola le due parti non trovano una giusta intesa, il *rîb* sfocia nello scontro finché uno dei due contendenti ceda dando ragione all'altro.

È significativo che la contesa si carichi di componenti emozionali che trovano espressione in una serie di verbi iscritti nel campo semantico della collera. Il lessico dell'ira e il lessico del *rîb* si sovrappongono, essendo la collera, in questo caso, la reazione propria di chi è posto di fronte a una realtà percepita come non più sostenibile: superato ogni limite, l'eccesso di male rende inaccettabile la situazione di ingiustizia. Da qui l'ira giusta, l'indignazione, la *collera di Dio*, e le conseguenti reazioni che esprimono la non connivenza con il male.

Non si tratta, quindi, della collera radicata nell'orgoglio e nella gelosia, che producono odio, rancore, rabbia, vendetta nei confronti dell'altro, ma della collera ispirata alla giustizia che agisce per togliere il male dal mondo. Anche questa collera non rinuncia a essere intervento punitivo: ma mentre in una struttura giudiziaria la manifestazione della collera equivale alla sentenza di condanna

che infligge la pena, in una struttura di controversia bilaterale, invece, l'ira punitiva alimentata da desiderio di giustizia, si indirizza verso colui che, rifiutandosi di ascoltare la parola e sottraendosi alla sollecitazione a rivedere la propria posizione, può essere raggiunto e toccato solo da una sofferenza corporea.

Quest'ultima è funzionale a un intento di correzione del colpevole e, in definitiva, di riconciliazione con lui. Il momento della collera, quindi, accompagna e talvolta sostituisce l'azione di parola del *rib*: può indicare infatti l'indignazione del giusto che di fronte al male è spinto a una parola pressante e minacciosa, fino a una azione- a un passaggio dalla parola al gesto- conseguente

Il complesso spettro semantico che si apre nelle questioni di *rib*, include sia termini che si riferiscono a un *intervento salvifico*, sia termini indicanti un *intervento vendicativo*. Tra i sinonimi del *rib* di difesa compare il verbo *nqm* che rientra nel campo semantico della *vendetta*, in sé atto meschino e riprovevole ben distante da quello nobile e doveroso dell'intervento volto a salvare. Vendetta, nel linguaggio corrente, implica il perseguimento di soddisfazioni o risarcimenti privati e arbitrari: è allora evidente la difficoltà, sul piano teologico, dell'attribuzione a Dio di azioni finalizzate alla *vendetta*.

Il verbo *nqm* definisce la reazione ad un atto percepito come violento, reazione che consiste nell'arrecare un danno a qualcuno in contraccambio di un altro danno ricevuto. È indispensabile controllare la modalità di questa risposta al male, affinché si dispieghi secondo giustizia.

Nel conflitto fra *cittadini* l'azione vendicativa è regolata dalla legge dello Stato o dalla tradizione che ne disciplinano la pratica in modo socialmente riconosciuto: negli ordinamenti giuridici moderni, la *vendetta* è affidata a precisi organismi, conformemente a norme rigorose che prevedono che il diritto dei singoli sia sempre sottoposto alla potestà pubblica. Anche nel mondo biblico la vendetta è una istituzione pubblicamente riconosciuta dalla società e regolata da precise disposizioni giuridiche.

Consideriamo, ad esempio, l'omicidio premeditato: tutti in Israele sanno che il colpevole merita la morte come punizione proporzionata al delitto commesso (norma del taglione); il *gô'cl haddâm* (il cosiddetto "vendicatore del sangue", che in realtà è il "difensore della vittima") compie un incarico di giustizia andando a cercare e colpire l'assassino; egli non è altro che l'esecutore di una sentenza, lo strumento necessario per ristabilire la giustizia.

*La vendetta non è né arbitraria né lasciata al parere dell'offeso.*

Nel caso dell'omicidio colposo o preterintenzionale, l'atto vendicativo è articolato a una possibilità di fuga dell'uccisore nelle *città di rifugio* (Es 21,13-14; Num 35,9-34; Dt 19,1-9). Per colui che ha versato il sangue senza piena responsabilità, ciò rappresenta uno scampo che lo sottrae all'eventuale rancore della parte lesa; ma questa procedura rappresenta anche un riconoscimento della giustizia insita nella vendetta, perché si concede al *gô'cl haddâm* di inseguire l'omicida fino alle porte della città di rifugio; qui si instaura un *giudizio* e il verdetto degli anziani deciderà se debba esserci o no la punizione (Num 35,12.24-25; Dt 19,12; Es 21,14; Gs 20,4-6).

In Israele, dunque, si riconosce il diritto e il dovere della vendetta, sottoposta però al controllo generale della comunità e, in alcuni casi, a quello specifico del tribunale locale o centrale. Inoltre, se l'atto ingiusto è commesso da un prepotente, se la parte lesa non ha la forza necessaria per portare a compimento la vendetta, è la stessa *istituzione forense* che si fa carico di giustamente vendicare l'innocente, colpendo il malfattore con il verdetto capitale e con la spada.

Il re e Dio stesso sono queste istanze di *forza giusta* che ristabiliscono la giustizia perché, essendo loro caro il *sangue della povera gente*, sanno opporsi validamente all'*arroganza dei malvagi* (Sal 72,14).

Da qui si vede come un *rîb* di difesa possa equivalere a un atto di vendetta. Se togliessimo questo concetto dalla struttura del mondo giuridico, manifesteremmo, da una parte, che il colpevole può essere impunito, e, dall'altra, che la morte (o il danno) delle vittime non ha rilevanza.

## LA PROCEDURA DEL RÎB

Il *rîb* prende forma quando appare la parola di accusa e dura fino a che questa mantiene la sua funzione nella relazione fra i due soggetti. L'accusa si formalizza quando un soggetto giuridico imputa a una persona o a un gruppo la responsabilità di un atto non conforme al diritto, e si esaurisce quando si giunge a provvedimenti adeguati da parte dell'accusato o nei confronti dell'accusato stesso, così che l'accusa possa affermare che si è fatta giustizia.

La prima condizione perché possa esserci un'accusa (e quindi un *rîb*) è che sia stato consumato un *misfatto*- un *reato*, nel nostro linguaggio- che può essere di natura e gravità assai varie.

Perché il misfatto diventi occasione di procedimento giuridico in senso stretto, deve essere riconosciuto come tale: si presuppone quindi l'esistenza di un sistema di norme che sanciscono ciò che è bene e male. Occorre inoltre la conoscenza della *legge* da parte chi intraprende l'azione giuridica d'accusa, e funzione determinante per singolo e per la collettività- saper riconoscere il misfatto, discernendo la conformità o meno alla Legge dell'azione che il *malfattore* tende a presentare come dotata di legittimità. Necessaria, infine, è la *notitia criminis*, cioè l'informazione su un reato concretamente perpetrato in uno specifico momento storico.

Da qui prende le mosse l'accusa. Per chiarezza facciamo apparire, fin dall'inizio, il carattere proprio della accusa nella controversia bilaterale, distinguendola da quella che ha luogo nella procedura forense. Secondo la Scrittura infatti esistono *due diverse procedure giuridiche* messe in atto nel momento del reato. In ognuna delle due è fondamentale il discorso accusatorio, mediante il quale l'accusatore (il portatore dell'azione penale) imputa una determinata colpa ad un accusato; tuttavia si deve accuratamente distinguere tra la procedura del "giudizio" (*mišpât*) e la procedura della "controversia" (*rîb*), perché si tratta di due diverse modalità istituzionali, con due diversi ambienti di vita e due diverse finalità.

(I) Il primo modello di accusa- quello di fatto più conosciuto- è la *requisitoria del testimone-accusatore* presso il tribunale. Si tratta di un discorso, talvolta anche accalorato, che è rivolto al giudice; in esso vengono ricordati dei fatti criminali, ascritti ad un imputato e accertati mediante le prove di colpevolezza. Tale presa di parola si conclude con la richiesta (sempre rivolta al magistrato giudicante) di un'adeguata sanzione.

In modo schematico, questi sono dunque gli elementi formali caratteristici della prima modalità di discorso accusatorio:

**a)** chi parla si situa *tra due altri soggetti giuridici*, l'imputato da una parte, il giudice dall'altra;

**b)** il discorso si rivolge al *giudice*,

c) e intende convincerlo, così che pronunci una sentenza di *condanna*: l'efficacia del discorso, cioè la vittoria giuridica dell'accusatore, si attua nel far sì che il magistrato riconosca la verità della parola accusatoria e decida quindi la condanna dell'imputato. La pena di morte è il simbolo estremo della finalit  di questa procedura.

La requisitoria (o testimonianza di accusa) si esercita nel tribunale ("la porta", nel linguaggio biblico), istituzione pubblica che decide in modo definitivo le controversie tra cittadini.

(II) Il secondo discorso di accusa   il *r b*, cio  il rimprovero, talvolta anche severo e drammatico, che si produce quando insorge un litigio. La parte lesa, quella che ha subito un torto (o pensa di averlo subito), si rivolge al (presunto) responsabile, chiedendogli conto di quanto ha fatto, con parole simili a queste: "cosa hai combinato? cosa ti   venuto in mente? perch  mi hai fatto questo e quello? perch  ti sei comportato in modo cos  cattivo e stupido?", e cos  via.

La struttura e la dinamica di questo "parlare" sono diverse da quelle della requisitoria; infatti, detto in modo sintetico:

a) l'accusatore non si rivolge al giudice, ma al *colpevole*: La struttura giuridica infatti   qui *bilaterale*: il dibattito avviene essenzialmente tra i due (litiganti), anche se occasionalmente si pu  chiamare qualcuno a confermare i fatti o a dare un parere in merito, senza per  alcun potere dirimente, senza valore decisivo.

b) Va soprattutto notato che il *r b* ha un intento diverso da quello della requisitoria forense, perch  l'accusatore non vuole che l'altra parte (l'avversario nella lite) venga condannata (e muoia), ma cerca invece di convincere l'altro a riconoscere il suo torto, lo invita a chiedere scusa, a domandare perdono, cos  che si faccia pace e sia possibile una *riconciliazione* nella verit  e nella giustizia.

c) Questo genere di litigio- con il discorso accusatorio che ne   parte essenziale- capita spesso fra coloro che vivono insieme perch  legati fra loro da vincoli di natura affettiva e giuridica. Noi riteniamo che *la famiglia*, luogo istituzionale di relazioni amorose sancite dal diritto, sia l'ambiente sociologico tipico nel quale il *r b* (la lite) si dispiega con un suo tipico discorso accusatorio.

L'ambito familiare va tenuto presente, inoltre, in quanto il *r b* che troviamo attestato nella Scrittura pu  certo aver luogo tra due soggetti aventi pari dignit  istituzionale, come tra due fratelli (Esa  e Giacobbe: Gen 32-33) o due capi-clan (Labano e Giacobbe: Gen 31), oppure pu  essere intrapreso da un inferiore (da un suddito) nei confronti di un superiore, come da un "figlio" nei confronti del "padre" (Davide e Saul: 1 Sam 24 e 26). Tuttavia la forma pi  abituale (e pi  tipica) del *r b*   quella portata avanti da chi ha una *autorit * socialmente garantita, quindi un ruolo preminente, associato al riconosciuto potere di difendere il diritto attraverso le parole (di ammonimento, di critica, di rimprovero) e gli atti proporzionati (di correzione, di castigo).

Il *padre* (in quanto *paterfamilias*)  , nella famiglia israelitica, la figura istituzionale a cui   demandato il compito di giurisdizione nei confronti di tutti i membri della "casa" (la moglie, i figli, i servi). E questo   importante, perch  il litigio assume cos  una dimensione *giuridica*, in quanto   manifestazione di una responsabilit , legalmente riconosciuta e autorizzata, anzi   espressione di un dovere giurisdizionale (il padre *deve* promuovere l'azione del *r b* per difendere e salvare la sua famiglia). C'  quindi un esercizio del potere giuridico all'interno della comunit  familiare quando il "padre" (sia in senso proprio, sia in senso

"metaforico") interviene per riprendere e correggere, esigendo un comportamento diverso da parte dei "figli", della "moglie", dei "servi" di casa. La riconciliazione fra i membri della famiglia è l'obiettivo perseguito attraverso la disciplina accusatoria.

È questa la procedura che consente di interpretare in modo appropriato l'azione di YHWH (l'accusatore) nei confronti del suo popolo Israele (colpevole).

Il *rib* tende dunque a identificarsi con la presa di parola di un soggetto che accusa un altro: una parola che è appello a una risposta. Chi accusa muove dalla convinzione della fondatezza e legittimità delle ragioni di cui si carica la sua parola: questa sollecita l'accusato a una risposta così da giungere al *comune riconoscimento della verità, fondamento indispensabile della relazione secondo giustizia*. Il *rib* è un *dialogo* che mette in questione uno dei due contendenti: lo mette in questione proprio perché possa affermarsi come autentico *soggetto*. Il libro di Giobbe è l'emblema di questa struttura dialogica, sia per la sua generale composizione che si presenta come un grande dibattito fra Giobbe e i suoi *amici*, e tra Giobbe e Dio; sia per il continuo riferimento al *dire* e *replicare* dei contendenti all'interno dei singoli discorsi (cfr. ad esempio, Giobbe 9,14-16; 13,22).

Le forme in cui si presentano le parole d'accusa e le contestazioni di reato sono riconducibili a quella *dichiarativa* e quella *interrogativa*, spesso compresenti nello stesso contesto accusatorio che si caratterizza sempre come confronto dialogico fra le due parti e scambio verbale instaurato e promosso dall'accusa. Il fatto che questa presenti la sua contestazione sotto forma interrogativa sottolinea il fatto che il suo scopo è raggiunto solo nella misura in cui la parte avversa ha avuto la possibilità di addurre argomenti per la propria giustificazione o di accettare le ragioni dell'accusa. Una lite instaurata senza che l'imputato possa replicare snatura la controversia giuridica, in quanto non permette il *comune riconoscimento di ciò che è giusto*; una lite invece che, nella sua stessa espressione letteraria, postula la risposta dell'altro e la promuove, è *giusta* proprio perché- contro ogni pretesa orgogliosa o violenta- accetta di passare attraverso il vaglio critico dell'accusato, e di ricevere dall'altro stesso (malfattore, criminale, peccatore) la garanzia della giustizia di cui è interprete.

L'accusatore, nelle controversie con struttura letteraria più complessa, può fare esplicito riferimento a un soggetto terzo, evocato come garante della obiettività del procedimento. Questo soggetto chiamato in causa dall'accusa, non può essere propriamente considerato un testimone o un arbitro: rappresenta piuttosto l'istanza di un *giudizio imparziale* che o è impossibile o non praticabile secondo precise strutture forensi. Il suo ruolo non è compiere interventi concreti ma, piuttosto, ascoltare o dichiarare chi è giusto: il testimone-arbitro non giudica come in sede forense, ma ha praticamente la stessa efficacia di dar ragione a chi è innocente e svergognare chi è nel torto. Rivolgersi a un soggetto terzo indica che la parte avversa non ascolta, che rifiuta di dire la verità, e che quanto dice la parte accusatrice è un discorso vero non di parte. Nelle controversie fra soggetti umani la funzione del testimone può essere assegnata a altri uomini; nel caso di *rib* instaurati contro il suo popolo, Dio invoca l'intervento testimoniale del cosmo o delle stesse nazioni pagane.

Interessante osservare che nella controversia a due può essere presentato un caso fittizio sul quale l'accusato è chiamato a pronunciare un verdetto (cfr. Sam 12,1-7; 14,1-17; 1 Re 20,35-43; Is 5,1-7; Ger 3,1; Ez 23). Attraverso questo artificio l'accusa evita il ricorso al soggetto terzo e sfruttando lo sdoppiamento di funzione dell'accusato stesso, giunge a dimostrare la verità delle proprie affermazioni ricorrendo anche alle risorse dell'ironia, della dialettica, della reto-

rica appassionata. È chiaro, quindi, che il desiderio dell'accusa non è vincere l'altro, ma convincerlo, con argomentazioni pressanti che culminano nell'invito che gli viene rivolto di riconoscere il proprio torto e dar ragione all'accusa.

Tipico al riguardo è l'uso dell'imperativo dei verbi *yā'* ("riconosci") e *r'h* ("vedi"), verbi usati abitualmente per la *notitia criminis*: qui la conoscenza del reato diventa riconoscimento della propria condizione di ingiustizia e in qualche modo approvazione dell'accusa.

## ACCUSARE, MINACCIARE, SANZIONARE

L'accusa, dichiarando l'altro responsabile di un misfatto, rende noto che ciò comporta una sanzione punitiva. L'accusa deve dunque disporre di una certa *forza* o meglio del *potere*, cioè autorità, facoltà, competenza. L'uso del termine *forza*, comunque, si giustifica con l'esigenza di evidenziare che un procedimento giuridico deve disporre di un elemento *coercitivo* nei confronti di colui che non osserva la norma di giustizia, dato che questi in generale non si sottopone spontaneamente alle conseguenze punitive della sua infrazione. Un diritto senza forza è inapplicabile e quindi insignificante (*telum imbelle*). Ciò vale per l'ordinamento che ha al suo vertice potestativo il *giudice*, e vale anche, nella controversia a due, per chi intraprende l'accusa: quest'ultima risponde veramente alla sua natura se non si limita a contestare il reato, ma si avvale del potere concreto di applicare al colpevole una adeguata punizione.

È evidente che da un punto di vista logico, accusa e sanzione sono distinte: la punizione infatti non ha luogo quando l'accusato riesce a far prevalere le sue ragioni, o quando l'imputato ottiene una forma di compromesso amichevole, o offre spontaneamente di risarcire il torto. Tuttavia essere sotto accusa equivale di fatto a essere sotto la *minaccia* di una sanzione, così come accusare o intentare un *rīb* contro qualcuno tende a significare l'avvio di una azione punitiva nei suoi confronti (Gdc 20,12; Ger 25,31; Os 4,1-3; 12,3).

Ciò merita di essere tenuto ben presente, anche quando l'accusa non fa esplicito riferimento alle conseguenze che derivano dall'atto imputato. Ma è la Legge stessa, nel cui nome l'accusatore parla, che definisce il reato come l'atto che deve essere punito; senza la sanzione non vi sarebbe modo di significare e di vivere nella società la differenza essenziale fra il bene e il male, tra la giustizia e l'ingiustizia. Il *prosperare del criminale* è ciò che più mette in questione un sistema giuridico, e, nella Bibbia, rappresenta una delle critiche più radicali alla stessa giustizia di Dio (cioè al senso stesso di *giustizia*) nel mondo (cfr. Ger 12,1-2; Ab 1,2-4; Mal 3,14-15; Sal 73, 2; Gb 21,7; Qoh 7,15).

L'atto dell'accusa si presenta spesso come fosse una sentenza, un verdetto giudiziario nei confronti dell'imputato: esiste quindi il rischio di confusione tra controversia a due e giudizio forense; tanto più che l'accusa è talvolta articolata all'atto concreto della punizione, quasi ci si trovasse in presenza di un giudice che consegna l'accusato, riconosciuto colpevole, nelle mani dell'esecutore di giustizia. Ciò non deve far dimenticare la differenza radicale fra le due dinamiche, che si può enunciare nei seguenti termini: l'accusa è sempre l'anticipazione condizionale della sentenza. Nel termine *condizionale* si trova il limite e la funzione dell'accusa stessa; infatti l'accusa rimane tale solo se- esplicitamente o implicitamente- si sottopone a un'altra parola (nel *rīb* quella dell'accusato), ed è da questa che viene confermata o respinta. La sentenza invece pone fine



a ogni altro intervento e per sua natura è inappellabile. Se quindi un soggetto entra in controversia con un altro soggetto, egli enuncia la sanzione come minaccia, come eventualità condizionata al dire e al fare della parte avversa. Il tono e il senso può essere- per sottolineare l'aspetto definitivo e drammatico dell'accusa- quello dell'*ultimatum*: si ricordi la predicazione di Giona a Ninive (*Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta*- Giona 3,4).

Nelle controversie fra Dio e il suo popolo spesso viene espressamente messa in luce l'alternativa posta di fronte all'accusato (Cfr. Is 1,18-20; Mi 6,8; Sal 50,14-15.23), ma il *se no* e l'*altrimenti* appartengono strutturalmente alla natura stessa dell'accusa anche quando non sono chiaramente espressi, anzi anche quando l'accusatore pronuncia il *guai* o intona il lamento funebre. Si comprende ancor meglio, quindi, come nel *rib* ciò cui propriamente si tende non è la punizione, ma il giusto rapporto con l'altro. Il *fine* è che l'accusato *cambi vita e viva nella giusta relazione, non che sia tolto di mezzo, in nome di un astratto principio di giustizia retributiva*. Accusare significa allora volere che l'altro esca dalla sua situazione ingiusta mediante un atto di verità e di giustizia: non significa *condannare*, se con questo termine si sanziona la fine della relazione fra soggetti mediante la eliminazione (reale o simbolica) di una delle parti.

Certo anche nel *rib* propriamente detto l'accusa è spesso disattesa, la sua minaccia è derisa, la sua intenzionalità fondamentalmente positiva- che si manifesta nel parlare a lungo per convincere- è perversamente interpretata come impotenza a nuocere (cfr. Is 28,15-16; Ger 5,12; Am 9,10; Sof 1,12; Sal 10,4). Da qui la necessità che l'accusatore passi ai fatti, che metta in pratica le sue parole e dimostri la verità di quanto aveva enunciato. L'accusatore si *fa sentire* con un atto primitivo che manifesta concretamente la verità delle sue parole e la serietà dell'impegno assunto. Perfino in questo caso tuttavia la sanzione è graduale, la sanzione deve essere applicata come una *correzione paterna*, come una *medicina che intende guarire e non uccidere* (Sal 118,18; Prov 19,18; 23,13-14), come *strumento per la vita e non con finalità di morte* (cfr. Lam 3,31-33).

In questa linea è utile ricordare come la *Scrittura* veda nella punizione un mezzo necessario per apprendere la sapienza: la parola che riconosce la verità e non lo *Sheol* (Is 38,18-19; Sal 6,6; 88,11-13; ecc.) è, nel *rib*, la finalità ultima intesa dalla parola e dalla azione dell'accusa che si presenti come autenticamente giusta. La controversia che nasce con il sorgere dell'accusa, ha come scopo finale il riconoscimento della verità, senza la quale qualsiasi atto o ordinamento- pur oggettivamente retto- non può ricevere la qualifica umana di giusto. Di fronte a una condotta o struttura ingiusta, il problema non è solo ripristinare le condizioni di legalità mediante operazioni esteriori più o meno drastiche, ma pervenire all'accettazione interiore degli atti di giustizia. Ora, poiché solo la verità rende liberi, e senza la verità non vi è giustizia intersoggettiva, tutta la dinamica della controversia, anzi tutte le procedure del mondo giuridico tendono a favorire la verità, a promuoverla e a farla riconoscere.

Il diritto si interessa in primo luogo della condotta umana in quanto esteriormente palesata, e degli eventi che conseguono alle azioni dei soggetti liberi e responsabili; in altre parole l'azione giuridica ha come ambito specifico l'esteriorità visibile o oggettiva, si occupa dei fatti, e non delle esperienze interiori.

Il diritto è ben cosciente di quanto sia decisiva la volontà e la coscienza nell'agire dell'uomo. E tuttavia accorda grande attenzione proprio al "fare", a questa concreta oggettività nella quale si rivela l'intenzione dell'animo, essenzialmente invisibile e sconosciuta. L'agire, la condotta, i gesti, gli eventi nella loro concreta esteriorità sono il mondo nel quale si rivelano la giustizia e l'ingiustizia.



L'ingiustizia è un fatto, un dato visibile, un atto appartenente alla storia concreta. Il suo superamento inizia con un confronto di natura verbale (la controversia), confronto che culmina con la confessione della colpa da parte del reo. Ma ciò non è sufficiente per il mondo del diritto: certo è necessario il mutamento interiore, certo si richiede la confessione del proprio misfatto; ma la giustizia domanda un "fare" che si opponga come gesto di bene al gesto di male che è stato compiuto. *La giustizia chiede di essere ristabilita nel visibile*, per essere significata come dimensione di verità storica dell'uomo. Il gesto di bene è chiesto al reo, ed è chiesto anche alla parte lesa (che accusa): da una parte il cammino della conversione che si sostanzia di penitenza e di riparazione; dall'altro il cammino della riconciliazione, che prende le forme "sacramentali" dei gesti di pace e di comunione.

## RICONCILIAZIONE E PERDONO

La controversia che si esprime nel *rib* ha lo scopo di consentire la giustizia, cioè l'accordo dei soggetti nella convergenza in una parola che definisce la giustizia secondo verità: se manca la saggezza sufficiente a pronunciare o a sentire quella parola, se una colpevole menzogna occulta l'interiore rifiuto, se soprattutto una qualche forma di prevaricazione affretta e impone la fine del *rib*, la contesa rimane per rinascere dall'incontenibile desiderio di vera giustizia.

Ove permangano motivi di disaccordo, la controversia persiste e rinasce. Ad essa si può mettere fine in tre modi. Il primo è quello della unanime decisione di rimettere la causa al verdetto di un tribunale in grado di imporre coercitivamente la giustizia mediante la condanna di uno dei due contendenti. Nel ricorso al tribunale, al *giudizio*, c'è spesso il rifiuto di una parte di accedere alla verità; come tale, il vero "giusto" vi ricorre solo come "ultima" soluzione. La lite può anche aver termine quando si passa allo scontro fisico, alla *guerra*: anche in questa seconda modalità c'è il rifiuto di una parte (se non di entrambe) di riconoscere la verità e la giustizia. Si tratta, in fondo, di una copia drammatica e violenta del giudizio, un caso limite di giudizio umano sfigurato.

La terza modalità di conclusione del *rib* è la *riconciliazione*. La sua particolarità consiste nel fatto che non fa ricorso a una istanza diversa dai contendenti (come nel tribunale), né si affida esclusivamente alla forza per affermare il diritto (come nella guerra): è un atto complesso, nel quale entrambi i contendenti sono implicati- ciascuno con la sua specificità- nell'intento di ristabilire la giustizia senza costrizioni. L'elemento chiave di questo procedimento è la *confessione della colpa* richiesta dalla accusa e attuata dal colpevole. Il consenso che si viene a determinare nella parola, in cui accusatore e accusato si riconoscono, è la matrice di verità che consente una dinamica di perfetta giustizia.

La confessione di colpa non ha solo la funzione di attestare la verità propugnata dall'accusatore e affermare quindi che il procedimento giuridico in atto è motivato *secondo giustizia*.

Ciò che il colpevole cerca è la sospensione della minaccia che pesa su di lui, e fondamentalmente la possibilità di un accordo che garantisca sicurezza e rispetto. La confessione della colpa è strettamente articolata a una richiesta di vita: è la fase della controversia che vede l'accusato colpevole prendere l'iniziativa per ottenere quanto gli preme. Alla dichiarazione di colpa è correlata la richiesta di perdono: la parola di verità concordemente riconosciuta dai conten-

denti svolge il suo dinamismo dando al riconoscimento del male una apertura al futuro, una valenza positiva. Chi supplica e cerca di farsi perdonare accompagna la sua preghiera con dei doni che da una parte rappresentano una forma di risarcimento per il torto arrecato, e dall'altra sono come una richiesta di pacifica soluzione.

Alla iniziativa assunta dal reo confesso mediante il complesso degli atti di richiesta, *risponde* colui che è portatore di accusa e di sanzione mediante la concessione del perdono che sospende al tempo stesso l'esigenza sanzionatoria e quindi tutte le manifestazioni punitive in corso. Modalità e lessico attraverso cui si dispiega la dinamica del perdono, rivelano la disposizione del *cuore* di chi ha promosso il *rib*, l'intenzionalità profonda dell'accusa: clemenza, indulgenza, pietà, misericordia e così via, sono la rivelazione dell'amore di colui che ha a che fare con il colpevole.

Chi si confessa colpevole sa che l'accusatore è colmo d'ira nei suoi confronti, e che quest'ira è giusta; la sua speranza, che si modula in supplica e attesa, poggia sulla convinzione che la compassione (cioè la *giustizia attenta all'uomo minacciato e sofferente*) può prevalere sulla collera (la *giustizia attenta al reato*). Per questo nei testi biblici troviamo frequentemente l'opposizione *ira- misericordia*: ma nel procedere perfettamente giusto, il sentimento dell'ira è subordinato a quello della misericordia. È questa seconda dimensione a rendere più visibilmente manifesta la prospettiva della relazione amorosa. Come colui che è paziente è già misericordioso, così colui che è misericordioso abbandona le manifestazioni dell'ira.

La particolarità di tutto il lessico della misericordia è di avere come oggetto di riferimento non l'azione o la condotta malvagia (*misfatto, reato, peccato*), ma l'uomo (*malfattore, colpevole, peccatore*). L'importanza semantica di questo fenomeno linguistico è degna di nota: *confondere la clemenza con la tolleranza della colpa è un errore tanto frequente quanto l'identificare il malfattore con il misfatto che ha commesso*.

Il *perdono* è innanzitutto una risposta che viene incontro a un desiderio e a una richiesta: sollecitato dal colpevole mediante una serie di azioni volte a suscitare un atteggiamento equo da parte dell'innocente, si potrebbe dire che il perdono sia proporzionato e condizionato dall'agire del malfattore pentito.

Malgrado si presenti come risposta, il perdono non perde però la dimensione di *dono gratuito*: chi chiede e supplica non può pretendere; chi concede non compie un gesto giuridicamente necessario, ma esprime un atto di libertà (Is 43,25).

Se l'accusatore era mosso dall'*amore* nella sua azione, cioè dal desiderio del bene altrui e di una comunione nella reciproca verità, quando si trova di fronte alla dichiarazione che attesta questa verità e alla domanda di ristabilire la comunione, egli può rivelarsi, *senza ambiguità*, nella sua dimensione di perdono. Se egli perdonasse senza accusare, assomiglierebbe a colui che è connivente col male; se perdonasse senza confessione della colpa, promuoverebbe una relazione senza coscienza della verità; e se perdonasse senza richiesta, la comunione sarebbe imperfetta, perché non voluta da entrambi.

Il colpevole non ha diritti da far valere: la richiesta di perdono equivale perciò a rimettersi alla decisione e alle condizioni imposte dall'offeso, nella speranza che il suo "volere" sia ispirato alla "bene-volenza". Il perdono è così un atto giuridico, ma non è l'espressione di un diritto (del colpevole), quanto piuttosto l'atto di rinuncia- compiuto dall'accusatore- al suo diritto di punire.

Chi desidera il perdono sa che la sua preghiera può non ottenere quanto

chiede; l'incertezza, in questo caso, non significa mancanza di fiducia, ma coscienza della sproporzione tra il suo atto e quello che attende dall'offeso. Chi richiede dice: "Forse mi ascolterà" (Gen 32,21; Es 32,30; 1 Sam 6,5; 1 Re 20,31; 2 Re 19,4; Am 5,15; Sof 2,3; Lam 3,29; 2 Sam 12,22; Gioele 2,13-14; Giona 3,8-9); con questo esprime una speranza non deducibile se non dalla generosità dell'offeso. L'accusatore concede il perdono solo a certe condizioni: non solo è lui a fissarle, ma è il suo insindacabile giudizio che dice se queste condizioni sono state assolte oppure no.

Infine, il perdono può non essere concesso; anche Dio, il supremamente misericordioso, in certi casi rifiuta di perdonare a un uomo o a un popolo intero. E questo talvolta anche quando si manifestano gesti di pentimento e interviene la preghiera intercessoria di un "giusto" (Es 23,21; 32, 33s; Dt 1,45; 29,19; Gs 24,19; 1 Sam 15,25-29; 2 Re 24,4; Ger 5,7; Am 7,8; Lam 3,42; ecc). Può addirittura accadere che gli innocenti preghino perché Dio non perdoni (Is 2,9; Sal 59,6; 109,1.14; Ger 18,23; Ne 3,36s). Ciò mostra abbondantemente che il perdono- per Dio- non è affatto automatico; e che, perfino in Colui che è la sorgente stessa della misericordia, la clemenza è necessariamente correlata alle disposizioni di colui che la riceve. Questo rifiuto non è quindi sempre espressione di un cuore duro e malvagio; può essere invece segno che il gesto della gratuità amorosa rischia di essere perversito: un perdono facile, infatti, un perdono automatico induce a banalizzare la colpa, a incentivare il male, e a favorire la perversione nel cuore del colpevole.

Va sottolineato come il perdono giunga al termine di una procedura giuridica: dopo il reato, c'è stata l'azione di accusa, talvolta sotto forma punitiva; a ciò ha fatto seguito la confessione della colpa e la supplica, articolate queste ultime ad un atteggiamento di conversione da parte del colpevole espresso con gesti e promesse. Tutto questo cammino prepara e rende sensato l'atto della remissione della colpa.

Eppure vi è qualcosa del perdono che è precedente la richiesta stessa; la possibilità di fare misericordia- opposta a quella del proseguire la punizione- è ciò che sottende la dinamica stessa dell'accusa in una controversia bilaterale.

Ciò è evidenziato dal fatto che talvolta è l'accusatore stesso che offre il perdono prima ancora che l'accusato sia in grado di riconoscere la sua colpa e di chiedere per essa clemenza. L'orizzonte della riconciliazione non si dischiude al momento del perdono se non perché era già iscritto nella denuncia stessa come sua finalità propria. Visto in questa prospettiva, il *perdono è un atto originario*, già in qualche modo concesso unilateralmente dall'offeso, e che aspetta solo l'occasione di rendersi visibile quando il colpevole lo chiede.

Quando un reato è stato compiuto, esso diventa una porzione della storia; iscritto per sempre nel reale, lascia delle tracce visibili anche a distanza di tempo, e dal tempo non viene cancellato come fosse cattiva tintura su una stoffa. Il futuro è condizionato dall'atto del malfattore in modo fatale.

Il perdono, da una parte, viene *dopo il reato*, e in questo senso ne riconosce il terribile statuto; ma è importante costatare che la sua pretesa è di annullare quanto è stato fatto, di considerare il misfatto "come se non fosse accaduto" (cfr. le metafore dell'oblio, del lavare, del cancellare e così via). Questo annullamento della storia è problematico, e può apparire solo una finzione che non tocca né l'uomo-colpevole, né la storia attraversata dalla malvagità. Il "come se" dice che purtroppo le cose stanno diversamente da come le si interpreta.

Il valore del perdono è allora proporzionato al momento stesso del suo porsi: se il perdono è dato *prima del reato*, il futuro non è condizionato solo dal-

la malvagità, ma dall'atto che la assume in una prospettiva originaria di misericordia e di riconciliazione. Forse non fa tanta meraviglia il vedere che la stragrande maggioranza dei testi biblici afferma che è Dio a perdonare; ciò significa che il perdono trova la sua perfetta espressione quando è riferito a Colui che, essendo l'origine, conosce perfettamente l'uomo ribelle, debole e meschino, e che, entrando in relazione di alleanza con lui, prevede in anticipo la possibilità del tradimento e dell'offesa. È come se Dio prestasse una somma ingente a un pover'uomo, sapendo pertinentemente che non sarà mai in grado di restituirla, e decidendo quindi di rinunciare a priori al diritto di esigerla a tutti i costi.

Questa originaria struttura della remissione diventa storia nel momento in cui il debitore chiede il condono, ma il condono stesso era già voluto dal creditore prima ancora che il debitore si accorgesse della impossibilità di saldare il suo conto.

Il perdono è quindi sinonimo di originaria clemenza nei confronti dell'altra parte con la quale si è stabilito una relazione (un contratto, un patto, una alleanza). Ciò sembra contrastare con la presentazione biblica del perdono, dove viene sottolineato il passaggio brusco e apparentemente arbitrario dalla collera alla misericordia. Come il peccatore si pente e si converte (radice *šwb*), così l'offeso (Dio in particolare) si pente del male che voleva fare e "ritorna" (stessa radice *šwb*) dall'ardore della sua ira.

Non si sa come e perché un peccatore cambi atteggiamento; e misterioso appare il trasformarsi dell'atteggiamento di Dio. Una interpretazione del tutto insoddisfacente della Scrittura, è quella che attribuisce a un determinato momento storico (per esempio all'Antico Testamento) o a determinate categorie di persone (gli Ebrei o i pagani), il manifestarsi dell'ira; per opposizione, vi sarebbe poi, in un momento diverso, o con diverse categorie di persone, il manifestarsi della misericordia.

Noi crediamo che una corretta interpretazione del perdono non sia traducibile se non cercando di tenere assieme i due aspetti per noi pressoché inconciliabili. Dio è originariamente sempre lo stesso verso tutti: è clemenza, pazienza e misericordia; la storia lo rivela proprio come colui che rinuncia alla collera giusta per usare a tutti misericordia. È nel passaggio, non storico, ma concettuale, da una dimensione all'altra che si rivela la natura del divino. Non si intende con ciò ridurre il perdono ad un puro concetto teologico da attribuire a Dio: il perdono, al contrario, è un fatto della storia, che, per i cristiani, è rivelato e donato in Gesù Cristo. Ci preme solo di notare che, se in Cristo si rivela la natura di Dio, ciò che in questo evento storico è manifestato (non dedotto da una logica a priori) è il rinunciare di Dio alla collera per fare misericordia al peccatore.

Resta un ultimo punto, di grande rilevanza. Il perdono è significativo nella misura in cui rende possibile la relazione fra le persone, nella misura cioè in cui è articolato alla più vasta struttura di un rapporto di "alleanza". Si può dire che il perdono è anzi la proposta e l'offerta concreta di vivere assieme secondo le dimensioni della giustizia. Ora ciò suppone il costante riferimento alla legge, che della relazione è la mediazione di senso. Non c'è alleanza senza legge. Se si perdona, si suppone che è possibile ora rispettare la parola che impegna entrambi.

La proporzione tra tipo di perdono, tipo di alleanza e tipo di legge è da tenere presente costantemente per cogliere la natura della riconciliazione che pone fine alla controversia fra soggetti. Più grande è la qualità del perdono, più grande sarà la comunione fra i soggetti.



## «Padre, Perdona Loro»

Piero  
Stefani

Molti dicono che la risposta più profonda che il cristiano può contrapporre al male è il perdono. Quanto caratterizzerebbe il messaggio evangelico, ancor più della mitezza di chi porge l'altra guancia, è il perdono incondizionato dato all'aggressore. Questa prassi non va attuata fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette; vale a dire sempre e comunque. Specie nel mondo mass-mediatico l'appello al perdono sembra presentarsi come una troppo agevole rassicurazione: il negativo, tanto difficile da fissare a occhi aperti, non è davvero tale se può essere riscattato per la via miracolosa del perdono. Il cadavere della vittima pesa meno se il suo congiunto dice, spesso a microfoni e telecamere accese, di aver già perdonato l'assassino. Se poi si rifiuta di farlo, il sollievo agli spettatori viene dal fatto di poter ascrivere la mancata riconciliazione allo spirito di vendetta che alberga nell'animo di quel parente. La banalizzazione del perdono è l'altra faccia di quella del male.

Parlando nell'ambito interumano il discorso è di lineare semplicità: il perdono può condurre alla riconciliazione solo nella misura in cui si incontra con il pentimento. La meta è conseguita nell'abbraccio tra i due estremi che si cercano l'un l'altro. Perdono e pentimento, se non si congiungono, restano due amanti delusi e inappagati. L'iniziativa può partire dall'uno o dall'altro; la risposta resta in ogni caso decisiva. La persona pentita mendica il perdono di chi ha offeso solo se è consapevole che la sincerità del suo cuore non basta da sola a sanare la ferita. Il perdono può essere anche concesso per primo e senza condizioni, esso però non segna alcun riscatto pieno se non induce l'animo dell'offensore a produrre degni frutti di penitenza.

Prospettare la necessità della risposta non rende il perdono condizionato, non ne sminuisce la nobiltà: ne evidenzia solo il limite umano. Se non incontra il pentimento vuol dire che il perdono non è stato in grado di mutare l'animo dell'offensore, perciò non è stato capace di sciogliere il nodo che lo tiene avvinto alla colpa. Se lo avesse fatto avrebbe suscitato in lui il pentimento. Ci si trova dunque di fronte a uno scacco, sia pur parziale. Dio ha riconciliato il mondo a sé anche quando quest'ultimo era nel peccato (cfr. Rm 5,6-8); tuttavia nessuna creatura, neppure quella perdonante, può mettersi al posto di Dio.

Si dice che bisogna seguire l'esempio di chi dalla croce ha perdonato i propri crocifissori. Eppure le parole pronunciate da Gesù non furono: vi perdono. Furono una preghiera al Padre di perdonare coloro che non sanno quello che fanno (cfr. Lc 23,34). Gesù non perdona in prima persona i propri persecutori, prega per loro. Ciò è imposto dal fatto che in loro non vi è alcun pentimento. A conformarlo in maniera piena è la ragione addotta per quella preghiera che chiede il perdono: l'ignoranza a proposito dell'azione commessa. Questa dichiarazione non va intesa come un'attenuante; non si è in sede giudiziaria. Tantomeno va ritenuta una smentita di ipotetiche accuse di deicidio (ignote al Nuovo Testamento). Il suo significato è semplicemente quello di essere davanti a una mancanza di pentimento: fino a quando l'assassino non sa quello che fa non potrà mai pentirsene. Per definizione ci si rende conto del male non quando lo si sta compiendo, ma solo dopo se e quando ci si pente di esso. La misericordia di Dio è più grande di ogni colpa e di ogni mancanza di pentimento. Per questo le porte della preghiera restano sempre aperte. Tuttavia la creatura non è Dio; l'essere umano resta sempre legato ai propri limiti, anche quando perdona.



# FRAMMENTI

## ESTATE 2004 - SETTIMANE DI STUDIO BIBLICO

Giovani alla scoperta della parola di Dio  
31 LUGLIO - 21 AGOSTO

### 31 LUGLIO - 7 AGOSTO

**"PACE, PACE!" "PACE UN CORNO!" (GER. 6, 14)**

Il libro di Geremia: tempo di crisi, tempo di speranza.

*conduce:* Silvana Manfredi, Biblista

### 7- 14 Agosto

**"Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia" (MT 5, 6A)-  
VANGELO E "DIRITTI GLOBALI"**

La giustizia proposta e realizzata da Gesù nel Vangelo di Matteo in dialogo con la situazione reale dei "diritti" nel nostro mondo (con un particolare sguardo all'attualità del 2004).

*Per giovani particolarmente interessati e impegnati negli ambiti giuridico e sociale.*

*Conducono:* P. Giancarlo GOLA s.i., biblista, Sergio SEGIO, Gruppo Abele, Ass.

"SocietàINformazione", redattore del Rapporto sui diritti globali

### 14 - 21 AGOSTO

**UNA PORTA PER ENTRARE NELLA BIBBIA.**

Scoprire le chiavi per comprendere il Libro che fonda la nostra fede e il nostro impegno.

*Conducono:* p. Giancarlo Gola s. i., biblista, p. Guido Bertagna, s. i., biblista

BOX RECAPITI & INFORMAZIONI

Segreteria di S. Giacomo,  
V. Gerbole 2, 10040 Volvera (TO).

Tel. 347.5914923; H.9-12, 15-21  
Fax 011.9859774; sempre attivo  
e-mail - **s.Giacomo@gesuiti.it**

# VOLONTARI DENTRO E FUORI. FORMAZIONE PER OPERARE NEL SISTEMA PENITENZIARIO MILANESE

Il Corso di Formazione per Assistenti Volontari nel sistema penitenziario milanese si terrà presso la Sala della Trasfigurazione, P. za San Fedele 4, 20121 Milano, dalle ore 9.00 alle 13.00 alle seguenti date:

25 - SETTEMBRE  
02, 09, 16, 23, 30 - OTTOBRE  
06, 13, 20, 27 - NOVEMBRE - 2004

*Il Corso è previsto per non più di 35 persone*

Per informazioni:

SESTA OPERA SAN FEDELE: tel. 02 86 35 21 - [sestaopera@gesuiti.it](mailto:sestaopera@gesuiti.it) ;  
[www.gesuiti.it/sestaopera](http://www.gesuiti.it/sestaopera) (BACHECA)

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CENTRO DI SERVIZIO<br/>PER IL VOLONTARIATO<br/>PER LA PROVINCIA DI MILANO</b></p> | <p>Sesta Opera San Fedele.<br/>Associazione di Volontariato Carcerario onlus</p> <p>Associazione Volontari Caritas Ambrosiana</p> <p>OPPI Milano</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2004

Edizioni Ediesse [www.ediesseonline.it](http://www.ediesseonline.it)

Le guerre e il terrorismo globali, il lavoro e le sue trasformazioni, il quadro economico e il caso Parmalat, gli anziani, le pensioni e gli infortuni sul lavoro, le politiche sociali e la crisi del welfare, le nuove povertà e il diritto alla salute, lo sfruttamento dei bambini, le problematiche giovanili e la riforma scolastica, il carcere e la giustizia, le droghe e le politiche neoautoritarie, il volontariato e l'economia solidale, i nuovi movimenti e la globalizzazione, i diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, l'Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e l'ambiente in Italia: *sono alcuni dei tanti temi trattati nella nuova edizione 2004 del Rapporto sui diritti globali.*

Il Rapporto, realizzato dalla **Associazione Società d'Informazione**, è promosso dalla **CGIL nazionale** in collaborazione con il Coordinamento nazionale delle Comunità di accoglienza (**CNCA**), **ARCI**, **Legambiente** e **Antigone**, vale a dire con le associazioni italiane tra le più autorevoli, rappresentative e territorialmente diffuse che sono impegnate sulle problematiche trattate dal Rapporto. Fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche per una loro maggiore affermazione a livello locale e globale, italiano e mondiale.

È diviso in quattro sezioni: Diritti economico-sindacali, Diritti sociali, Diritti umani, civili e politici, Diritti globali ed ecologico-ambientali, articolate in 18 capitoli. In ognuno dei capitoli viene analizzato e definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2004. L'analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall'indice dei nomi citati.

Il Rapporto, unico nel suo genere, è uno strumento fondamentale per arricchire la formazione e supportare l'attività quotidiana di quanti operano nella scuola, nell'informazione, nella politica, nel mondo del lavoro, delle professioni sociali, del volontariato e del non profit.

Prefazione di Guglielmo Epifani, introduzione di Sergio Segio, interventi di Aldo Amoretti, Stefano Anastasia, Lucio Babolin, Tom Benetollo, Giuseppe Casadio, Luigi Ciotti, Roberto Della Seta, Titti Di Salvo, Mauro Palma, Antonio Panzeri, Achille Passoni, Morena Piccinini.

**C**ara Lettrice, caro Lettore,

la rivista è giunta al suo quinto numero e forse ne hai seguito lo sviluppo fin dal primo. Il tuo contributo di suggerimenti, critiche, segnalazioni è per noi importante: i contatti fin qui maturati ci sono stati di grande aiuto nel nostro lavoro e pertanto insistiamo perché gli spazi di comunicazione e interlocuzione si allarghino quanto possibile.

Ci bastano poche righe, preferibilmente per email (**lettori@dignitas.it**) - se preferisci il **Fax: 02 805 72 37**) - in cui indicare le aree tematiche che dovrebbero ricevere un maggiore o minore rilievo; i difetti a tuo avviso più significativi nella cura dei testi e della grafica; la opportunità di una maggiore attenzione ai contesti penali, criminologici e carcerari internazionali; il potenziamento della fruibilità della rivista nella versione digitale, ecc.

Non meno preziosa è per noi la segnalazione di persone interessate a ricevere la rivista: la spedizione di una copia in saggio, non comporta ovviamente, da parte del ricevente, alcun impegno che non sia di attenzione per il lavoro così intellettualmente ricco e generoso di tanti amici  
(Cfr. Hanno collaborato... in **www.dignitas.it**)  
ai quali si deve ciascun fascicolo.

Confidiamo, con questi cinque numeri, di averti dato buoni motivi per  
**abbonarti, rinnovare** l'abbonamento,  
o, se lo ritieni,  
chiedere la **cancellazione** dal nostro indirizzario.

Continuiamo a proporre l'abbonamento annuale alla cifra minima di **10 Euro** per l'Italia e **15 Euro** per l'estero.

Continuiamo a non dare alcuna indicazione precisa per l'abbonamento sostenitore: a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.

**C/C postale: 36 65 62 05** intesta a Sesta Opera San Fedele -  
Gestione Fondi Giornale

**C/C 26 094/1 Banca Intesa - Sede di Milano 100**

Invia le tue indicazioni al fax **02 805 72 37**  
oppure all'indirizzo: **lettori@dignitas.it**